

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 301/S/A

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
SECCI

il 13 novembre 2007

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
(legge finanziaria 2008)

**Il presente testo è l'unico a cui fare riferimento
per la presentazione degli emendamenti**

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSA

Il disegno di legge finanziaria per l'anno 2008 continua nella linea già avviata nelle precedenti manovre finanziarie, rafforzandone le politiche delineate, in armonia con il disegno strategico impostato nel Piano regionale di sviluppo (PRS), e introducendo ulteriori elementi per l'attuazione del programma di governo.

Se da un lato la definizione della trattativa con lo Stato porta ad una graduale crescita delle entrate tributarie già dal 2007, con un saldo positivo per la Sardegna stimato a regime in euro 1.500.000.000 annui, dall'altro si prosegue anche per l'anno 2008 nell'azione di risanamento, di riqualificazione e di contenimento della spesa. Questa, incrementata complessivamente del 3,8 per cento rispetto all'anno 2007, è stata destinata al rafforzamento delle politiche impostate nelle precedenti manovre, con particolare riferimento alle seguenti azioni di sviluppo: politiche sanitarie, politiche sociali, scuola, università e diritto allo studio, cultura, industria e ambiente.

L'accresciuta capacità di spesa si accompagna ad un'azione di efficace utilizzo delle risorse, che impone, come già detto, la prosecuzione delle azioni per limitare gli sprechi e riqualificare la spesa.

Si sottolinea al riguardo che le politiche di risanamento del bilancio continuano a generare risparmi tanto che le spese obbligatorie registrano un calo dell'1,8 per cento rispetto al 2007. Inoltre, all'azzeramento del deficit si accompagna un'ulteriore riduzione del risultato di amministrazione stimato nel 38 per cento alla fine del 2008.

L'impostazione, per il secondo anno, di un bilancio per strategie e funzioni obiettivo, accompagnata dall'adozione della contabilità economica e della contabilità analitica per centri di costo (in via sperimentale dal 2008) consentiranno una costante verifica sull'operato del Governo regionale, nonché il perseguimento dell'efficienza, efficacia ed economicità nell'utilizzo delle risorse.

COMMENTO ALL'ARTICOLATO

Il presente disegno di legge finanziaria è composto da 13 articoli raggruppati in 6 capi.

Il capo I si compone di tre articoli e contiene le disposizioni relative alla strategia istituzionale e finanziaria.

L'articolo 1 reca le disposizioni di carattere finanziario.

Il comma 1 autorizza l'Amministrazione regionale a iscrivere, anche per questo esercizio finanziario, nel proprio bilancio una somma pari a euro 500.000.000 per l'anno 2008 quale anticipazione delle maggiori entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 834 e successivi della finanziaria statale per l'anno 2007. Conseguentemente, nel bilancio 2011, si è provveduto a compensare tale stanziamento con una minore iscrizione di pari importo. Le entrate così ottenute servono a finanziare le spese destinate ad interventi a favore del settore pubblico, elencati nella tabella E; le risorse non utilizzate verranno portate ad incremento delle iscrizioni delle assegnazioni spettanti per l'anno 2011.

Il comma 2 dispone in merito alla copertura della parte residua del disavanzo di amministrazione stimato in euro 805.000.000 – derivante dalla mancata contrazione di mutui autorizzati negli anni precedenti - mediante il rinnovo, anche per quota parte, delle autorizzazioni alla contrazione dei medesimi mutui. Si prevede, nello stesso comma, che i mutui vengano contratti solo per effettive esigenze di cassa, con un onere complessivo pari a euro 52.366.000 per 30 anni.

Il comma 3 determina, nelle tabelle A e B, le risorse contenute al fondo nuovi oneri legislativi per far fronte a provvedimenti per i quali si prevede l'approvazione in corso d'anno.

Il comma 4 dispone il riversamento alle entrate del bilancio regionale delle disponibilità sussistenti nei fondi di rotazione di cui alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66, per poi destinarle agli interventi a favore delle PMI.

Il comma 5 abroga le disposizioni legislative che prevedono disposizioni per la costituzione di fondi di garanzia su mutui e prestiti a favore di imprese. L'abolizione di tali norme comporta, necessariamente la soppressione dei fondi esistenti presso le banche relativi a muti concessi alla data del 31 dicembre 2007, le cui risorse confluiranno nel bilancio regionale. Tale soppressione, comunque, non comporta l'abolizione delle garanzie concesse alle quali l'amministrazione fa fronte direttamente, eliminando, nell'ottica della economicità della spesa, gli onerosi compensi spettanti agli istituti finanziari per la gestione.

I commi 6 e 7 determinano rispettivamente:

- nella apposita tabella C: le autorizzazioni di spesa che rimandano alla legge finanziaria la loro quantificazione;
- nella apposita tabella D: le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone un incremento o decremento.

Con il comma 8 si dispone l'estensione all'anno 2008 delle norme contenute nella finanziaria 2007 in materia di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi e contenimento della spesa.

Il comma 9 è rivolto al sistema delle autonomie locali, in particolare contiene la rideterminazione del fondo destinato al finanziamento delle autonomie locali in euro 525.000.000, sino all'emanazione della legge di riforma dell'ordinamento delle stesse autonomie e la destinazione di una quota derivante dal gettito prodotto dall'imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case e dell'imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico, pari a euro 50.000.000, a favore del fondo unico delle autonomie locali.

I commi 10 e 11 contengono norme di conservazione di residui:

- il primo si riferisce alle somme stanziare sul fondo nuovi oneri legislativi a copertura del cofinanziamento regionale alla programmazione 2007-2013, attualmente all'esame della Commissione europea;
- il secondo dispone la riassegnazione al fondo della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio negoziata delle somme sussistenti in conto competenza e in conto residui nel bilancio della Regione.

Il comma 12 contiene una modifica alla legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, consistente nella riformulazione della norma relativa all'elenco dei fondi di rotazione allegato al bilancio di previsione della Regione.

I commi dal 13 al 28 contengono norme di semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative, con particolare riferimento allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) di cui viene meglio regolamentato il funzionamento presso i comuni (singoli o associati) in conformità con la normativa nazionale e comunitaria in materia.

Con il comma 29 vengono ampliate le competenze amministrative attribuite ai comuni dalla legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, relativa al trasferimento delle funzioni agli enti locali, comprendendo anche il rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie, nonché le funzioni relative alle attività economiche di produzione di beni e servizi.

I commi dal 30 al 32 prevedono, in linea con gli obiettivi di innovazione dell'apparato amministrativo, lo snellimento delle procedure decisionali dell'organo esecutivo regionale, riformulando alcuni articoli della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, con l'eliminazione del parere di concerto da parte dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio per l'approvazione dei programmi di spesa.

Infine, il comma 34 stanziava risorse pari a euro 1.000.000, nell'anno 2008, per promuovere l'immagine della Sardegna in occasione del G8.

L'articolo 2 reca norme in materia di tributi. Si sottolinea in particolare la riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 a favore delle piccole e medie imprese (commi 1 – 13). La disposizione si propone, in linea con gli obiettivi di sviluppo posti nel PRS, di favorire lo sviluppo dei sistemi produttivi, potenziandone le strutture, anche al fine di compensare gli effetti negativi derivanti dalla momentanea sospensione dei regimi di aiuto comunitari.

L'agevolazione si applica ai soggetti passivi che rispettino le seguenti condizioni (comma 1):

- incremento del numero dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e stabilizzazione del precariato;
- internazionalizzazione dell'attività d'impresa;
- stimolo alla costituzione di nuove imprese e di nuove attività produttive e al rientro dei domicili fiscali in Sardegna;
- incremento degli investimenti diretti all'innovazione tecnologica.

I soggetti beneficiari dell'agevolazione devono esercitare le seguenti attività economiche:

- industria, artigianato e commercio;
- turismo e servizi;
- servizi informatici;
- ricerca e sviluppo.

Il comma 14, al fine di rafforzare e rendere efficaci le disposizioni normative relative all'applicazione dei nuovi tributi, contiene l'ampliamento della casistica delle sanzioni irrogabili dall'ARASE in caso di mancato rispetto delle norme tributarie regionali, con specificazione delle tipologie di violazione, quali, ad esempio, l'omessa, incompleta o tardiva comunicazione degli atti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni prescritte, la mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi.

Infine, vengono meglio specificate le modalità di riscossione delle imposte accertate (comma 14, punto 2).

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di personale e di contenimento della spesa per fini istituzionali. In materia di personale, si segnalano in particolare il comma 15 che istituisce – in ottemperanza alle disposizioni comunitarie - un programma di formazione a favore del personale dipendente dall'Amministrazione regionale e dagli enti locali anche con distacchi e scambi reciproci di dipendenti e esperienze lavorative presso i servizi della Commissione ed il comma 13 che dispone la riduzione del 50 per cento delle indennità di carica del Presidente e degli Assessori.

Il capo II si compone di un unico articolo (articolo 4) ed è relativo alle disposizioni in materia di istruzione, cultura e tempo libero.

I commi dall'1 al 4 riguardano l'istruzione, i commi dal 5 al 16 la cultura, ed il comma 17 reca disposizioni a favore dello sport.

Gli obiettivi prioritari in tema di istruzione, in linea con la politica portata avanti dall'attuale governo regionale, consistono in interventi finalizzati a: riduzione della dispersione scolastica, qualificazione dell'offerta universitaria, sostegno alla frequenza universitaria, rafforzamento della formazione specialistica.

Per la riduzione della dispersione scolastica si sottolinea in particolare: lo stanziamento di euro 33.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 (comma 1, lettera a) di cui: euro 20.000.000 da destinare alle scuole autonome di ogni ordine e grado, euro 3.000.000 per l'assegnazione di libri di testo in comodato presso le scuole a studenti appartenenti a famiglie svantaggiate, euro 10.000.000 per la realizzazione di un apposito programma contro la dispersione scolastica, e ulteriori

euro 5.000.000 (comma 1, lettera h) per la concessione di borse di studio a studenti delle scuole di secondo grado appartenenti a famiglie svantaggiate.

Per la qualificazione dell'offerta universitaria si segnala lo stanziamento di risorse per le seguenti finalità: euro 4.000.000 (comma 1, lettera b) per il fondo a favore delle sedi universitarie decentrate, euro 6.000.000 (comma 1, lettera c) per il potenziamento dell'internazionalizzazione dell'Università in Sardegna con l'obiettivo di qualificare e ampliare l'offerta didattica, euro 1.000.000 (comma 1, lettera d) per la promozione di occasioni di rientro nell'Isola di docenti e ricercatori sardi che abbiano maturato importanti esperienze professionali all'estero.

Per il sostegno alla frequenza universitaria si ricordano interventi per ulteriori euro 10.000.000 (comma 1 lettera e) per il potenziamento delle strutture residenziali per gli studenti pendolari e euro 6.000.000 (comma 3) per l'erogazione di contributi per il "fitto casa".

Sono stati inoltre stanziati euro 5.000.000 (comma 1, lettera f) per la prosecuzione del programma "Sardegna speaks english".

L'azione di Governo regionale nel campo della cultura è tesa a promuovere e a valorizzare i beni e le attività culturali della Sardegna al fine anche di un loro utilizzo per lo sviluppo turistico – locale.

Al conseguimento di tale obiettivo sono rivolte le autorizzazioni di spesa introdotte dai commi 5-16, tra le quali rileva quella di euro 1.500.000 per ciascun anno del quadriennio 2008 - 2011 (comma 5) destinata alla promozione delle produzioni socio-culturali all'estero mediante manifestazioni di spettacolo.

Per sostenere la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e la vigilanza dei beni culturali e per la gestione coordinata ed unitaria del patrimonio culturale isolano, il comma 11 dispone la costituzione dell'Agenzia regionale del patrimonio culturale Sardegna".

Il comma 18 prevede interventi a favore delle attività sportive; si segnala, in particolare, l'intervento di cui alla lettera b) che destina alle società sportive isolate una quota non inferiore a euro 100.000 per la diffusione della pratica sportiva non agonistica dei disabili intellettivi.

Il capo III reca disposizioni in materia di "Ambiente e governo del territorio". L'articolo 5 si riferisce al settore ambientale, l'articolo 6 contiene direttive in materia di scarichi e acque reflue. La politica ambientale è una delle strategie su cui punta il PRS e, in armonia con le linee guida in esso contenute, la Regione prosegue – nella finanziaria 2008 – con le azioni di valorizzazione e tutela dei siti di particolare rilevanza ambientale per il loro riutilizzo e rilancio turistico; nel contempo promuove l'impiego di energie rinnovabili per perseguire l'efficienza energetica con azioni a basso impatto ambientale.

In tale logica si muovono gli interventi previsti dai citati articoli, si illustrano di seguito alcuni interventi.

Il comma 1 dell'articolo 5 destina risorse pari a euro 3.000.000 alla prosecuzione degli interventi di caratterizzazione e bonifica dei siti regionali contaminati.

Il comma 2 autorizza la spesa di euro 4.000.000 per l'anno 2008 per la progettazione del riuso turistico delle borgate marine di paesi siti in prossimità della costa.

Nel campo delle energie rinnovabili e del risparmio energetico appare importante promuovere l'adozione da parte dei comuni di tecnologie particolarmente innovative nel campo delle energie rinnovabili che, a maggior costo di realizzazione iniziale, conseguano livelli di efficienza energetica a basso impatto ambientale attraverso la valorizzazione di risorse locali (vento, sole, biomassa). A tal fine il

comma 3 dell'articolo 5 stanziava euro 1.000.000 per il finanziamento ad enti pubblici di attività fortemente innovative nel campo delle energie rinnovabili.

Nel contempo, in relazione alle numerosissime richieste che stanno pervenendo presso gli uffici dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente per l'effettuazione della procedura di screening ambientale su impianti fotovoltaici da ubicare su terra e per limitare l'impatto ambientale costituito dall'impegno di notevoli porzioni del territorio regionale, appare opportuno procedere ad individuare criteri tesi a razionalizzarne l'attuazione a contenere l'impatto, a tal fine vengono identificate le aree che – coerentemente con gli indirizzi del PEARS – possono essere destinate a accogliere gli impianti fotovoltaici (comma 3 seconda parte).

Il comma 12 ha inteso specificare meglio la disciplina sui compendi lagunari al fine di rendere più completa la gamma degli interventi utili alla rivitalizzazione e valorizzazione ambientale dei compendi lagunari e stagnali, potendo utilizzare anche le acque reflue depurate come richiesto dalle direttive comunitarie e nazionali in merito al riutilizzo delle acque nell'ambito di risparmio delle risorse idriche.

Il comma 20, determina un periodo di sospensione delle nuove attività estrattive e delle relative valutazioni di impatto ambientale, in considerazione degli effetti impattanti generati dall'apertura di nuove attività di cava e minerarie, posto che sono ancora in fase di verifica e valutazione di impatto ambientale circa 200 cave e miniere in regime di prosecuzione, nelle more dell'approvazione di un piano organico delle attività estrattive.

I commi dal 23 al 33 adeguano la normativa regionale sulle deroghe alla normativa comunitaria in materia di caccia. Si fa rilevare la necessità di introduzione di tale disposizione al fine di rispondere ai rilievi mossi in sede comunitaria che sollecitano, anche per scongiurare le procedure d'inflazione, l'adeguamento normativo.

Con l'articolo 6 la Regione - in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, intende adeguare la propria legislazione nel rispetto delle competenze previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dallo Statuto regionale e relative norme di attuazione.

In analogia a quanto già previsto dalla legge regionale 19 luglio 2000, n. 14, la norma tende all'adeguamento della disciplina tecnica regionale in materia di scarichi e di semplificazione delle procedure.

Viene posta in capo alla Giunta regionale (comma 1), su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, la possibilità di emanare direttive tecniche e di semplificazione delle procedure in materia di scarichi di acque reflue.

Premesso che la definizione del titolare dello scarico di acque reflue è tuttora oggetto di dibattito ai vari livelli territoriali si ritiene essenziale individuare (comma 2), nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e della disciplina regionale degli scarichi in via di predisposizione, in modo uniforme per l'intera Regione, il responsabile non solo dell'attività da cui origina lo scarico ma anche della qualità del servizio reso e quindi di dover indicare, in qualità di titolare, chi detiene il potere di influire tecnicamente e finanziariamente sulla qualità stessa.

Nel caso della gestione del servizio idrico integrato, si ritiene di individuare titolare dello scarico di acque reflue urbane il gestore unico del servizio idrico integrato in quanto titolare dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato operato dall'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna ai sensi della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29.

Si è ritenuto di dover, in prima istanza, dare urgente disciplina delle fasi di avvio degli impianti di trattamento rientranti negli schemi fognario-depurativi, compresi nella Misura 1.1 del POR Sardegna 2000-2006 e nell'Accordo di Programma quadro risorse idriche - opere fognario-depurative, e succes-

sivi atti integrativi e Piani operativi triennali (POT) dell'Autorità d'ambito (comma 7). Si è inoltre ritenuto di dover dettare una disciplina transitoria al fine del rispetto dei valori limite di emissione di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 e in attuazione del Piano di tutela delle acque, anche nelle more del completamento delle opere fognario-depurative programmate, lasciando competenza all'ente autorizzatore, la provincia (comma 8), nel valutare e determinare la durata della fase di autorizzazione provvisoria in relazione alle caratteristiche tecniche dello schema fognario depurativo e ai tempi del suo completamento.

La modifica introdotta alla legge regionale n. 9 del 2006 dalla norma si rende necessaria al fine di completare il trasferimento di competenze agli enti locali e di ricondurre ai principi generali di cui all'articolo 2 della stessa legge regionale n. 9 del 2006 ed in particolare a quelli di sussidiarietà, idoneità dell'amministrazione destinataria a garantire l'effettivo esercizio delle funzioni, ricomposizione unitaria delle funzioni tra loro omogenee e concentrazione organizzativa, gestionale e finanziaria in capo ad un medesimo livello istituzionale.

Si riconduce, quindi, alla competenza delle province non solo l'autorizzazione all'immersione in mare già proposta, ma anche la relativa competenza sanzionatoria e relativa irrogazione e introito delle sanzioni per i rispettivi ambiti territoriali (comma 10).

Il capo IV, "sistemi produttivi e occupazione", si compone di due articoli: l'articolo 7, recante disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale e l'articolo 8 recante disposizioni a favore del sistema produttivo isolano. Nell'articolo 7 si continua con l'applicazione degli incentivi all'esodo di cui alla legge regionale 16 giugno 1989, n. 42, finanziando gli interventi residui destinati a queste finalità.

Poiché non sono state ancora portate a termine le procedure di trasferimento delle funzioni e dei compiti agli enti locali in materia di formazione professionale, la Regione autorizza una spesa di euro 20.000.000 nel 2008 (comma 6) finalizzata all'attuazione di un piano annuale di formazione professionale da elaborare d'intesa tra Regione e province.

Si sottolinea inoltre l'intervento di cui al comma 1, che stanziava risorse pari a euro 20.000.000 per la realizzazione di un programma di azioni sperimentali previste dall'articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20, rivolte prioritariamente a giovani e donne.

Il comma 2, in armonia con le azioni finalizzate all'eliminazione del precariato, stanziava risorse pari a euro 26.254.000 nell'anno 2008 e fino al 2012, per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili. In quest'ottica si muove l'iniziativa di istituzione del Fondo regionale dell'occupazione (comma 8) finanziato anche con risorse comunitarie e statali, la cui gestione è affidata all'Assessorato regionale competente in materia di lavoro.

L'articolo 8 reca disposizioni a favore del sistema produttivo isolano proseguendo le politiche avviate con le finanziarie relative agli anni 2005, 2006 e 2007 e delineate nel PRS, mirate alla riorganizzazione del sistema produttivo secondo logiche volte, da un lato, al rispetto delle peculiarità ambientali e, dall'altro, alla promozione e diffusione di prodotti dell'artigianato tipico e dell'agro-industria.

Nella nuova politica industriale regionale uno sforzo particolare è stato rivolto all'insediamento di nuove iniziative legate a produzioni competitive e piani di impresa. L'investimento nella ricerca finalizzata, nella formazione a tutti i livelli e nel collegamento tra ricerca e attività produttiva sono il cardine su cui è fondata la politica industriale isolana.

Le strategie di intervento sono mirate a favorire lo sviluppo dei servizi di qualità, eliminare la burocrazia e semplificare le strutture (es. consorzi per le aree di sviluppo industriale), promuovere la cooperazione tra imprese e stimolarne gli investimenti per generare innovazione, supportare le imprese in stato di crisi per riconvertirne le produzioni.

È in quest'ottica che sono stati organizzati gli interventi della presente manovra finanziaria nell'agricoltura, nell'industria, nell'artigianato e nella promozione turistica.

Si citano a titolo esemplificativo:

- l'autorizzazione di spesa di euro 6.000.000 nell'anno 2008 per l'acquisizione, l'adeguamento o la realizzazione di aree, punti vendita e piattaforme distributive, strutture commerciali in genere, da affidare a condizioni di mercato a produttori ortofrutticoli e florovivaistici associati, con priorità per le organizzazioni di produttori riconosciute (comma 2);
- l'autorizzazione alla spesa di euro 5.000.000 nell'anno 2008 per la concessione di contributi agli enti locali per l'acquisizione e la riconversione a fini istituzionali di aree, stabilimenti e impianti di lavorazione per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agro-alimentari dismessi (comma 4);
- la regolamentazione delle modalità di erogazione di incentivi alle piccole e medie imprese per favorire le produzioni di qualità e per la trasformazione di prodotti agricoli (commi 8, 9 e 10) e l'adeguamento delle stesse alla normativa comunitaria;
- il riconoscimento da parte dell'Amministrazione regionale delle organizzazioni di produttori (OP) e le loro unioni (OC) costituite allo scopo di consentire ai produttori di adattare le produzioni alle esigenze di mercato e di favorire concentrazioni dell'offerta (comma 12).

Per il ripristino ambientale e per la bonifica dei siti e delle aree minerarie dismesse, sono state stanziare risorse per euro 5.300.000 nell'anno 2008 per la ricapitalizzazione della società IGEA (comma 24).

Infine, allo scopo di coordinare le esigenze di sviluppo e di riequilibrio territoriale e per ricondurre le politiche industriali ed i relativi investimenti alle competenze dei comuni e delle province, in linea con le politiche perseguite dall'attuale governo regionale in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa, sono stati disposti la ridefinizione delle aree industriali e l'affidamento della gestione delle stesse ai comuni (commi 28 e 29).

Sono state inoltre istituite le agenzie provinciali per la gestione delle aree industriali aventi dimensione sovracomunale (comma 30) ed è stata disposta la soppressione dei consorzi industriali (comma 37). Tali disposizioni, oltre a comportare la necessaria razionalizzazione delle zone di interesse industriale e il riassetto delle stesse in armonia con la natura e la vocazione socio-economica dei territori, producono un significativo risparmio in termini di costi di funzionamento poiché comportano lo scioglimento dei consigli di amministrazione dei consorzi industriali e la sostituzione degli stessi, nelle nuove strutture, con un unico direttore. Questo favorisce la snellezza di funzionamento degli organismi semplificandone i processi decisionali.

Il capo V contiene disposizioni in materia di sanità e politiche sociali e si compone di due articoli: articolo 9, concernente disposizioni nel settore sanitario e sociale e l'articolo 10, concernente la semplificazione della certificazione in materia di igiene e sanità.

In linea con le politiche delineate nel Piano regionale dei servizi sanitari, nell'articolo 9 vengono previsti interventi finalizzati al potenziamento, ammodernamento e razionalizzazione del patrimonio edilizio sanitario, nonché al riordino della rete ospedaliera ed al miglioramento e qualificazione dell'offerta in questo settore.

Nel comma 1 viene stanziato un ammontare di risorse pari a euro 576.000.000 per le seguenti finalità:

- euro 40.000.000 nell'anno 2008, 20.000.000 nell'anno 2009 e 30.000.000 per gli anni 2010 e 2011 per l'ammodernamento del patrimonio edilizio tecnologico;
- euro 20.000.000 per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 per il miglioramento delle strutture ospedaliere;
- euro 2.500.000 per gli anni 2008 e 2009 per la riqualificazione delle reti di emergenza-urgenza sanitaria;

- euro 371.000.000 per l'anno 2008 per il riordino della rete ospedaliera.

Per il superamento del precariato nel settore sanitario, il comma 2 stanziava risorse pari a euro 11.000.000 di cui 6.000.000 per l'anno 2008 e 5.000.000 per l'anno 2009.

Per il rafforzamento dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, il comma 4 autorizza la spesa di euro 3.000.000 nell'anno 2008.

Per l'avvio e il funzionamento della rete integrata dei servizi di prevenzione, diagnosi e cura delle patologie individuate quali prioritarie dal PSR sono state stanziati risorse per euro 10.000.000 per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 (comma 3).

Per migliorare l'informazione e la fruibilità dei servizi sanitari e per la realizzazione del piano di comunicazione istituzionale del servizio sanitario sono stati stanziati (comma 5) euro 3.000.000 nell'anno 2008 e euro 5.000.000 nell'anno 2009.

Il comma 6 autorizza la complessiva spesa di euro 7.000.000 per l'anno 2008 per la realizzazione di servizi idonei al rafforzamento della rete trasfusionale.

Sono inoltre previsti ulteriori interventi per il miglioramento e la qualificazione dell'offerta ospedaliera, così destinati:

- euro 450.000 annui per la riorganizzazione delle funzioni regionali in materia di donazioni e prelievi (comma 8);
- euro 2.500.000 annui per la realizzazione da parte delle ASL di programmi di assistenza domiciliare integrata (comma 9);
- euro 2.500.000 annui per la riduzione da parte delle ASL dei tempi d'attesa (comma 10).

L'articolo 9, inoltre, in linea con le manovre finanziarie precedenti approvate dall'attuale governo regionale, stanziava risorse per la realizzazione di politiche a favore della famiglia e dell'inclusione sociale, con le seguenti modalità:

- euro 20.000.000 per l'anno 2008 a favore dei comuni per la realizzazione di interventi di sostegno economico a soggetti privi di reddito (comma 23);
- euro 5.000.000 per l'anno 2008 per la riorganizzazione della rete dei consultori familiari prevista dal PSR (comma 24);
- euro 10.000.000 per l'anno 2008 per la realizzazione di un piano straordinario a favore dei giovani adolescenti volto a sostenere percorsi di crescita e responsabilizzazione e per prevenire fenomeni di disagio giovanile (comma 25);
- euro 1.000.000 per l'anno 2008 per la realizzazione di un programma di interventi finalizzati al recupero, alla ristrutturazione ed al completamento di strutture di accoglienza di detenuti soggetti a misure alternative, ex detenuti e persone con disturbo mentale sottoposte a restrizioni di carattere giudiziario (comma 26).

Anche in questa manovra sono state stanziati risorse per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia abitativa per euro 85.856.000 (comma 16). Tale programma è finalizzato all'acquisto, costruzione e recupero della prima abitazione con particolari agevolazioni a coppie di nuova formazione e famiglie con uno o più figli a carico.

In armonia con la normativa comunitaria in materia, l'articolo 10 relativo alla semplificazione della certificazione in materia di igiene e sanità, dispone l'abolizione di una serie di certificati, documenti e adempimenti (comma 1) e prevede l'abolizione all'interno del territorio regionale delle autorizzazioni sanitarie per: gli spacci di vendita di carne fresca, congelata o comunque preparata e l'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonché di depositi all'ingrosso di sostanze alimentari (comma 6).

Il capo VI riguarda le reti infrastrutturali e la mobilità e si compone di un unico articolo: l'articolo 11, che reca disposizioni in materia di opere pubbliche e di trasporti.

I commi dall'1 all'8 riguardano l'organizzazione, il riassetto e la funzionalità degli enti idrici.

In particolare, il comma 3 autorizza l'ENAS a destinare una quota dei rientri tariffari non superiore al 3 per mille a favore della cooperazione internazionale sull'acqua in ambito mediterraneo e a concorrere all'organizzazione attiva dei progetti di cooperazione.

Il comma 5 destina euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 al completamento ed all'integrazione delle opere del sistema idrico multisettoriale, in linea con le disposizioni normative relative alla riforma del sistema idrico integrato.

Infine, il comma 6 autorizza la spesa di euro 4.000.000 per gli anni 2008, 2009 e 2010 per sostenere gli oneri di realizzazione, integrazione e potenziamento degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da inserire nel sistema idrico multisettoriale.

Per il settore delle opere pubbliche, il comma 10 destina euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 per la concessione di finanziamenti volti alla realizzazione di interventi infrastrutturali di interesse degli enti locali, finalizzati a garantire un adeguato livello di servizi di base.

Infine, i commi 11, 12 e 13 contengono disposizioni a favore del trasporto pubblico locale.

In particolare, il comma 11 autorizza la spesa di euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per il rinnovo del parco macchine delle aziende pubbliche di trasporto, il comma 13 reca modifiche alla legge regionale n. 21 del 2005 (disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale) anche al fine di rendere l'Agenzia per il trasporto pubblico locale operativa e dinamica, coerentemente con le logiche di razionalizzazione e snellimento delle procedure decisionali nell'amministrazione e nelle agenzie.

Il comma 12 stanziava 8.000.000 nell'anno 2008 finalizzati a dare attuazione alle intese istituzionali, che dispongano sulla dismissione di beni immobili del demanio statale alla Regione, per la riallocazione delle strutture ministeriali in altre sedi.

La presente relazione si riferisce al testo originario della Giunta regionale, pertanto i riferimenti interni non corrispondono nel testo dell'articolato stralciato dal Presidente del Consiglio regionale.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE -
BILANCIO - CONTABILITÀ - CREDITO - FINANZE E TRIBUTI - DEMANIO E PATRIMONIO -
PARTECIPAZIONI FINANZIARIE

composta dai Consiglieri

CUCCA, Presidente e relatore di maggioranza; DIANA, Vice Presidente; SALIS, Segretario; FARIGU, Segretario; BIANCU, CAPELLI, CHERCHI Silvio, CONTU, FLORIS Vincenzo, LADU, MARRACINI, MARROCU, PORCU, SABATINI, SANJUST, SCARPA, SERRA, URAS, VARGIU, relatore di minoranza.

Relazione di maggioranza

On.le Cucca

pervenuta il 22 gennaio 2008

La Commissione bilancio, nella seduta del 10 gennaio 2008, ha approvato, con il voto favorevole dei gruppi di maggioranza, l'astensione del Consigliere Marracini e il voto non espresso dei gruppi di minoranza, la manovra finanziaria 2008-2011, comprensiva del DAPEF, della legge finanziaria 2008 e del bilancio 2008-2011.

La Giunta regionale ha presentato la manovra il 13 novembre. La Commissione nella sua prima seduta ha espresso il parere sulle norme intrusive che, ai sensi dell'articolo 34-bis del Regolamento consiliare, il Presidente del Consiglio ha considerato incompatibili con il dettato dell'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norma in materia di programmazione, bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna).

Quest'anno si è confermata la tendenza ad applicare correttamente il dettato della legge di contabilità in relazione ai contenuti della legge finanziaria: le norme considerate intrusive, non aventi un contenuto funzionale agli indirizzi di contenimento e razionalizzazione della spesa, sono state un numero esiguo. Non è superfluo comunque ricordare come la Commissione, nel suo intento di sciogliere alcuni nodi problematici presentatisi durante la valutazione di alcune di queste norme, abbia suggerito al Presidente del Consiglio l'opportunità di espungere dal testo di legge altre parti di articoli già considerati non del tutto organici con il contenuto della legge, la cui accettazione avrebbe facilitato la composizione delle posizioni in seno alla stessa Commissione e consentito un'equilibrata prosecuzione dei lavori. Tuttavia occorre dare atto che, pur nella difficoltà di raggiungere un'intesa tra i gruppi di maggioranza e opposizione su questo nodo specifico, il lavoro della Commissione è sempre stato indirizzato a ricercare una sintesi, anche attraverso tavoli politici che hanno impegnato non poco la stessa maggioranza.

Chiusa la fase preliminare prevista per le norme intrusive, la Commissione ha aperto il consueto giro di consultazioni con le parti sociali. Quest'anno, oltre alle audizioni dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, del sistema degli imprenditori, degli istituti di credito e del terzo settore, la Commissione ha ritenuto di arricchirsi del contributo del mondo universitario, in particolare attraverso l'audizione dei presidenti del Consiglio degli studenti universitari di Cagliari e Sassari i quali, a pieno titolo, hanno coinvolto questa Commissione nel progetto di formazione e diritto allo studio negli atenei di riferimento. Naturalmente è d'obbligo riconoscere come tutti gli interlocutori si sono rivelati comunque prodighi di contributi, individuati non solo nelle istanze di cui le categorie sono portatrici, ma nel più puntuale intento di coinvolgere la Commissione nella scelta delle risoluzioni di priorità a problemi sui quali è necessaria l'intesa istituzionale tra le categorie e la Giunta regionale.

Dai colloqui istituzionali è emersa la necessità che vadano intensificati gli impegni presi dall'esecutivo nel finanziare leggi di settore riguardanti il sistema produttivo (artigianato, commercio, industria) che hanno apportato solo alcuni aggiustamenti a sperequazioni ormai consolidate nel tempo.

Sul contenuto della legge finanziaria 2008, a fronte di una valutazione di prima lettura che si palesa nel suo complesso più semplice e meno complicata rispetto a quella che l'ha preceduta anche in considerazione del contenuto numero degli articoli, è opportuno sottolineare che anche la manovra di quest'anno vale una cifra assai elevata, pari ad oltre 8 miliardi e 700 milioni. Nondimeno, ad un esame più approfondito, non può sfuggire come sia qualificata da una maggiore analisi critica e innovativa rispetto a quei punti che avevano caratterizzato la finanziaria 2007.

Nello specifico l'impostazione data allo schema della manovra conferma come non esaurita quella politica di risanamento del disavanzo di bilancio che ha contraddistinto l'indirizzo di questo Governo regionale. Essa, infatti, è costruita in continuità con quelle precedenti armonizzandosi con il Piano regionale di sviluppo (PRS) e l'attuazione del programma di governo nazionale, nel più ampio indirizzo comunitario di contenimento e sviluppo.

Tale politica ha inciso considerevolmente sulla riqualificazione della spesa. Infatti nel 2007 le spese correnti si sono ulteriormente ridotte, passando dal 98,2 per cento nell'anno 2004 al 71,7 per cento attuale, con un aumento delle entrate pari al 43 per cento.

È da sottolineare in questo senso come la recente riforma della legge di contabilità abbia consentito di perseguire l'efficienza ed economicità dell'utilizzo della spesa, laddove l'impostazione di un bilancio che vede la spesa ripartita in capitoli, organizzata per strategie e individuata per obiettivi, assolve a quel compito di verifica puntuale dell'operato del governo regionale.

Nell'indirizzo della politica di risanamento di questo governo e seguendo le linee già tracciate nel 2007, anche per l'anno 2008 si autorizza l'iscrizione della somma di euro 500.000.000, la cui copertura è garantita mediante l'anticipazione di somme di pari importo sulle entrate del 2011, in ossequio al nuovo sistema conseguente alla riforma del titolo III del nostro Statuto, prevista dalla legge finanziaria dello Stato del 2007. Tali risorse serviranno a finanziare le spese destinate agli investimenti come elencati nella tabella E della legge finanziaria.

Nell'ambito delle politiche a favore del sistema degli enti locali già avviate nell'anno 2007, e secondo quanto previsto nella relativa legge finanziaria, si è previsto per l'anno 2008 l'incremento del fondo unico di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, che da euro 500.000.000 passa ad euro 545.000.000, prevedendo una maggiore dotazione finanziaria da assegnare agli enti locali quale passo necessario per una reale capacità di spesa data dall'ampliamento delle loro competenze. La novità rilevante rispetto all'impostazione della manovra 2007 è la ripartizione delle risorse tra comuni e province, con l'individuazione di una dotazione a favore dei comuni pari a euro 477.750.000 annui; il fondo per le province è invece valutato in euro 67.250.000 annui, cui devono aggiungersi euro 21.500.000 da destinare al sistema delle scuole materne ogni anno. In tal modo si è superata una delicata problematica che ha investito tale settore, che negli scorsi anni ha patito non poco la carenza di risorse.

Nè può sfuggire come la Commissione abbia accolto le indicazioni degli amministratori locali che richiedevano non solo un incremento delle risorse, ma una loro razionale indicazione data dalla qualificazione della dotazione annuale.

La ripartizione si è resa necessaria a seguito dell'esigenza di aumentare le risorse destinate alle province, stante il carico di competenze loro assegnate dalla legge regionale n. 9 del 2006, che lo scorso anno aveva determinato una sperequazione a favore dei comuni. Pertanto, onde sanare tale situazione, la Commissione ha accolto l'emendamento della Giunta diretto a ripartire il fondo tra comuni e province e a incrementare quello destinato alle province di ulteriori 20.000.000 di euro.

Sulla stessa linea di semplificazione e responsabilizzazione delle comunità locali, la Commissione ha, inoltre, ritenuto di estrema importanza, al fine di razionalizzare e semplificare le procedure amministrative, intervenire incisivamente sul sistema produttivo, promuovendo l'attivazione dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP). Tale novità introduce nei comuni (singoli o associati) uno sportello unico, vicino ai centri ed impianti produttivi variamente identificati, onde agevolare una maggiore interlocuzione tra l'Amministrazione regionale e gli enti locali nel trasmettere e ricevere gli atti e i documenti del procedimento al fine di rendere le procedure di rilascio estremamente rapide ed efficaci. Il nuovo procedimento avrà il valore di una dichiarazione autocertificativa da parte dell'impresa al SUAP competente per territorio, circa i progetti e requisiti richiesti dalla legge per l'avvio dell'attività che sarà immediatamente concessa, salvo la richiesta di chiarimenti entro sette giorni da parte del SUAP ai fini istruttori.

In materia di tributi si è pure introdotta un'importante novità, costituita dalla riduzione di un punto percentuale dell'aliquota ordinaria prevista per l'IRAP a favore delle piccole e medie imprese al fine di calmierare gli effetti negativi del mancato apporto dei fondi comunitari. L'agevolazione è concessa per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, con il solo limite che i posti di lavoro creati, a far data dal 1° gennaio 2008, siano a tempo indeterminato e vengano conservati per un minimo di due anni, rilevando solo le assunzioni effettuate dall'impresa con sede legale in Sardegna o stabilitasi nello stesso periodo d'imposta per un periodo inferiore a tre anni.

Sullo stesso fronte tributario, in ossequio all'esercizio di autonomia impositiva riconosciuta dall'articolo 8, lettera l), dello Statuto sardo, la finanziaria ha meglio specificato le disposizioni disciplinanti le cosiddette "imposte sul lusso", sia riguardo le abitazioni che riguardo le imbarcazioni, introdotte con la legge finanziaria del 2007.

Quanto alle prime, si è infatti previsto che per abitazione principale si intende pure l'immobile acquisito in proprietà, anche per effetto di successione ereditaria o atto di donazione, purchè essa si trovi nel comune nel quale era stabilita la residenza anagrafica dell'interessato, variata poi per motivi di lavoro e a condizione che l'immobile non sia locato. In tal modo si intende superare, almeno parzialmente, la problematica, emersa lo scorso anno, dell'esclusione delle case degli emigrati dalla Sardegna che abbiano stabilito la loro residenza nella Penisola.

Quanto alle imbarcazioni la Giunta ha recepito le istanze emerse in fase di prima applicazione e ha previsto per quest'anno una rimodulazione della norma più organica ed equa. Infatti è stato modificato il periodo impositivo, originariamente previsto in un anno, ridotto invece ad una settimana e per un periodo massimo di quattro settimane. Inoltre, sono state riviste e corrette le aliquote relative alle dimensioni delle imbarcazioni. Tra l'altro è opportuno evidenziare che la nuova scrittura della norma recepisce nella sostanza un emendamento di sintesi già proposto dalla maggioranza in sede di approvazione della manovra per il 2007, che non era stato discusso a seguito del diniego del consenso da parte della minoranza, che pure condivideva il contenuto.

La Commissione, inoltre, ha ritenuto di meglio specificare, rispetto all'esecutivo, la denominazione della parola "imposta" data al titolo con quella di "tassa regionale" collegandola alla ragione della sua istituzione relativa alla tutela e sostenibilità ambientale: il tutto in linea con gli orientamenti di questa Amministrazione regionale che ha sempre qualificato l'imposizione tributaria in funzione di salvaguardia ambientale e di ricaduta e crescita nel comparto turistico locale.

Non va trascurata la particolare cura che l'esecutivo e la Commissione hanno riconosciuto alle disposizioni riguardanti la materia dell'istruzione, cultura e sport quali alti valori per una reale uguaglianza della società sarda.

In particolare si segnala l'intervento di cui alla lettera e) del capo II dell'articolo 4, relativo allo stanziamento un milione di euro per gli anni dal 2008 fino al 2011 per promuovere il ritorno di docenti e ricercatori sardi che abbiano maturato importanti esperienze lavorative all'estero, al fine di abbattere la dispersione della conoscenza qualificata dalla nostra Isola. Parimenti una maggiore attenzione si è

avuta con l'ulteriore spesa di euro 10.000.000 per il 2008, 2009, 2010 e 2011, riguardo le strutture residenziali degli istituti ERSU di Cagliari e Sassari; non è trascurabile, allo stesso modo, il contributo di euro 6.000.000 per gli stessi anni, relativi al fitto casa per studenti fuori sede nella misura di 2.500 annui.

Resta da evidenziare che è rimasto da sciogliere il nodo delle risorse da destinare al fondo per l'università diffusa, dimezzato rispetto allo scorso anno, e quello delle risorse per le Università di Sassari e Cagliari, ritenuto insufficiente per consentire di evitare l'aumento delle tasse a carico degli studenti. Su questi temi si è preferito rinviare il dibattito all'Aula, al fine di trovare soluzioni condivise.

Rileva comunque evidenziare che anche questa finanziaria presta particolare attenzione verso l'istruzione e la cultura in genere, prevedendo un elevato apporto di risorse da destinare al raggiungimento di livelli di eccellenza nell'insegnamento. Si pensi alle risorse nella misura di 6.000.000 di euro destinate per i cosiddetti visiting professor e alle ingenti somme da destinare alle scuole in genere.

Tra gli obiettivi in tema di sport si sottolinea, in particolare, la concessione di un contributo di euro 100.000, per ciascuno degli anni dal 2008 al 2011, a favore della scuola per l'alta formazione degli operatori sportivi.

La Commissione ha dovuto affrontare anche il nodo relativo all'adeguatezza dell'attuale assetto delle aree industriali alle esigenze della semplificazione e nuova gestione delle politiche industriali.

Dopo un serrato dibattito, dato dalla complessità delle problematiche emerse che ha impegnato a lungo i componenti della maggioranza, con un emendamento alla finanziaria si è stabilita la soppressione delle aree industriali di dimensione comunale cedendo ai comuni le relative funzioni. In questo quadro comunque si consente singoli comuni di cedere le predette funzioni qualora ritengano che le stesse siano meglio gestite dalla struttura provinciale.

Per quanto concerne gli enti di cui alla tabella F, parte I, i consorzi aventi natura sovracomunale, la maggioranza, unanimemente, ha delegato al Consiglio, nel termine di novanta giorni dall'approvazione della manovra, il varo di una legge organica. Tuttavia, data l'esigenza di una riforma in tempi brevi, la Commissione ha ritenuto di qualificare il termine come perentorio, lasciando alla Giunta l'onere di commissariare i consorzi suddetti nel caso di mancato rispetto dei termini concessi.

Anche per quanto attiene al lavoro e formazione professionale, la Commissione, data la complessità della materia, ha preferito lasciare la valutazione dell'articolo 6 della finanziaria alle competenze e alla discussione dell'Aula consiliare.

In questo modo si è voluto lanciare un appello alle forze politiche sull'importanza dei temi che costituiscono una delle emergenze prioritarie della nostra Isola. Non si trascuri, però, il positivo risultato raggiunto dal consesso riguardo le limitazioni al ricorso alle short list, alla stabilizzazione dei precari e all'assunzione dei forestali, che rappresentano una prima risposta, seppure parziale, alle finalità di trasparenza amministrativa ed interventi a favore dell'occupazione.

Una particolare sensibilità si è registrata riguardo alle politiche per la casa. Il programma straordinario messo in campo per l'edilizia abitativa, pari a euro 85.856.000, rappresenta il massimo sforzo che una Amministrazione regionale della Sardegna abbia mai realizzato fino a questo momento. Le misure volte a favorire l'acquisto, la costruzione o il recupero della prima casa abitativa sono state destinate per incrementare e valorizzare il patrimonio abitativo e il recupero di alloggi di edilizia popolare. In questo quadro rientrano le azioni promosse a sostegno dell'infanzia, della famiglia e delle giovani coppie prevedendo per queste, in particolare, un contributo in conto capitale d'importo sino a 25 per cento del costo dell'acquisto o intervento sulla casa, con priorità per le coppie di nuova formazione che abbiano contratto matrimonio non prima di tre anni, o cinque per quelle con figli, alla data di approvazione della finanziaria. Su quest'ultimo punto, però, sia maggioranza che opposizione, per meglio definire i termini dell'agevolazione, si sono dati appuntamento ai lavori dell'Aula.

Sul carattere di documento di svolta della manovra merita sottolineare con una nota di pregio la possibilità, riconosciuta ai cittadini di Stato extra-comunitario residenti da almeno cinque anni e in regola con le disposizioni in materia di immigrazione, di accedere alle agevolazioni sulla prima casa, nei limiti del 10 per cento degli alloggi disponibili di edilizia residenziale pubblica.

Sul fronte, invece, dell'assistenza è stato previsto lo stanziamento per l'anno 2008 di euro 20.000.000, da trasferire ai comuni, per la realizzazione di interventi di sostegno economico, a favore di persone e famiglie prive di reddito o accertata povertà. In questo modo si dà un segnale di grandissima importanza, che costituisce tra l'altro un'importante novità, alle classi più deboli e disagiate, verso cui, peraltro, già lo scorso anno la Regione Sardegna aveva manifestato attenzione particolare. Si tratta in sostanza di un aiuto a coloro che non abbiano i mezzi minimi di sostentamento, che consenta loro di far fronte alle ordinarie esigenze della quotidianità.

Per quanto riguarda la sanità, per la quale è stato presentato un cospicuo numero di emendamenti, la Commissione ha ritenuto di muoversi sull'impronta politica conferita dal Piano sanitario approvato lo scorso anno. Di particolare rilievo sono: lo stanziamento di euro 3.000.000 nell'anno 2008 e 5.000.000 nell'anno 2009 per la realizzazione di un piano di comunicazione istituzionale del servizio sanitario; la riconversione e realizzazione di strutture ospedaliere di eccellenza per il perseguimento di obiettivi strategici per la salute dei cittadini. La previsione di spesa per i prossimi 10 anni è di complessivi 660 milioni e 600 mila euro, di cui 371 milioni di euro per la realizzazione di strutture ospedaliere di eccellenza. Una maggiore attenzione si è riservata alla politica di sicurezza sulla qualità del lavoro nelle strutture sanitarie con un'autorizzazione di spesa, per l'anno in corso, pari a euro 4.000.000 (UPB S05.01.013). Infine, è stato previsto uno stanziamento di 1 milione di euro, in aggiunta alle risorse stanziato nell'esercizio scorso, per un'ipotesi di chiusura del contratto dei medici di base.

La Commissione ritiene, in conclusione, di condividere la filosofia che ha improntato tutta la manovra finanziaria. Come è noto, l'inizio della discussione del documento di bilancio in Commissione è stato rallentato da un acceso confronto su alcuni temi importanti che hanno messo in luce l'esigenza di riaffermare il ruolo che il Consiglio dovrà avere nell'approvazione del presente testo.

Tuttavia lo svolgimento dei lavori in Commissione è stato quanto mai proficuo, attestato anche dalla risoluzione finale che si è tradotta nell'approvazione unanime del testo della manovra da parte dei consiglieri di maggioranza, compatibilmente con l'innegabile esigenza di rimarcare un senso di responsabilità che la politica è chiamata a rappresentare nelle scelte importanti e decisive.

La Commissione, pertanto, stante la necessità di trovare percorsi condivisi su punti importanti della manovra contabile 2008-2011, ne auspica in tempi brevi l'esame e l'approvazione.

Relazione di minoranza

On.le Vargiu

pervenuta il 22 gennaio 2008

Nonostante le rassicurazioni dell'anno passato, la manovra finanziaria 2008, la quarta dell'attuale legislatura, è stata trasmessa dalla Giunta regionale al Consiglio ben oltre il 30 settembre, che rappresenta il termine stabilito dalla norma. Soltanto alla metà di novembre la manovra è infatti arrivata in Consiglio ed è stata presa in esame dalla competente Commissione, che l'ha approvata dopo oltre un mese e mezzo di discussione e cioè andando anch'essa ben oltre i termini disposti dal Regolamento consiliare. Tale ritardo non è certo da attribuirsi ad un atteggiamento dilatorio da parte della minoranza, ma, come peraltro ammesso dagli stessi commissari della maggioranza, da una esasperazione della dialettica interna alla stessa maggioranza di governo, che ha determinato continue necessità di approfondimento rispetto al testo presentato dalla Giunta.

Gli emendamenti discussi in Commissione sono stati centinaia e - per diversi articoli - gli emendamenti firmati da Consiglieri regionali della maggioranza hanno superato numericamente quelli presentati dall'opposizione.

Il livello di travaglio interno alla maggioranza ha decisamente superato qualsiasi limite di fisiologia, al punto che parti significative della manovra finanziaria sono state licenziate soltanto dopo il raggiungimento di un accordo di maggioranza che prevedeva l'impegno a rivisitarle nel merito dopo l'approvazione, prima della loro definitiva discussione da parte dell'Aula. Tali difficoltà di percorso hanno ovviamente reso più difficile il cammino in Commissione del provvedimento, snaturando il ruolo della Commissione che - da sede di confronto tra maggioranza e opposizione - si è spesso trasformata in sede di dibattito interno alle varie componenti della maggioranza, più attente risolvere in modo indolore i propri problemi di equilibrio, che ad attivare un attento ascolto delle ragioni della diversa parte politica.

Alle difficoltà di percorso della manovra finanziaria non può certo dichiararsi estranea la Giunta regionale che - oltre ad aver comunque inviato in ritardo la manovra al Consiglio - ha la responsabilità di aver trasmesso una manovra sulla quale non era stata certo completata l'indispensabile attività di confronto con le parti sociali (e ciò ha obbligato la Commissione ad una seconda tornata di audizioni con CGIL, CISL e UIL), ma neppure era stato raggiunto un'accettabile livello di condivisione all'interno dello schieramento di governo.

Tali anomalie del lavoro svolto in Commissione rischiano inevitabilmente di riverberarsi nell'attività d'Aula, sia perché restano apparentemente irrisolti i principali nodi interni alla maggioranza (che hanno determinato numerosi voti di approvazione senza condivisione di merito delle norme in Commissione, con una modalità definita "tecnica" dalla stessa maggioranza), sia perché la minoranza è stata costretta ad abbandonare i lavori della Commissione nel corso della discussione dell'articolo 8 del disegno di legge, quando è apparsa chiara la indisponibilità della maggioranza ad accettare il confronto sui principali tempi proposti nella discussione dell'articolo e delle norme successive.

Il giudizio sul ciclo della programmazione.

Le considerazioni appena esposte, principalmente attinenti al metodo, diventano esse stesse sostanza se inserite nel complessivo contesto di valutazione del momento socio-economico attraversato dalla nostra Regione.

La quarta manovra finanziaria della presente legislatura - dal punto di vista della minoranza - non può che essere introdotta da una valutazione comparativa della situazione attuale, rispetto al passato.

In particolare ciò deve essere fatto alla luce delle significative novità sulla attività di programmazione, di bilancio e di contabilità introdotte dalla legge regionale n. 11 del 2006.

Con tale normativa vengono introdotti nuovi strumenti di programmazione, quali il Piano regionale di sviluppo (PRS) annualmente aggiornato attraverso il DAPEF, che tendono a restituire alla legge finanziaria il suo originario significato di norma inquadrata all'interno di un disegno complessivo, sottraendola all'estemporaneità, assai spesso slegata da qualsiasi contesto, a cui l'aveva condannata il ruolo di "legge omnibus", progressivamente consolidatosi negli anni.

In altre parole, la difficoltà a mettere mano alle leggi ordinarie, che era propria dell'assetto istituzionale precedente al sistema presidenzialista e maggioritario, aveva contribuito ad imbastardire la personalità della legge finanziaria che - troppo spesso - aveva rischiato di trasformarsi in una sorta di mosaico legislativo, disorganico e talora incoerente, che occupandosi di materie le più variegate, si intrecciava e si sovrapponeva in maniera disomogenea alla legislazione vigente.

Il nuovo assetto istituzionale della Regione Sardegna, garantendo una solida iniziativa presidenziale e adeguate maggioranze consiliari di supporto all'attività di governo, attraverso la legge regionale n. 11 del 2006, ha consentito la previsione di un collegamento organico tra il programma di governo, l'atto di Giunta destinato a trasformare tale programma in azione concreta (il PRS), l'aggiornamento annuale del PRS (il DAPEF) e la legge finanziaria con il bilancio che - in tale quadro - sembravano destinate a trovare una collocazione ideale lontana da qualsiasi estemporaneità e velleitarismo.

Della rivoluzione virtuosa preconizzata dalla nuova legge di contabilità, ad oggi, non v'è purtroppo alcuna traccia.

Il primo Piano regionale di sviluppo è stato frettolosamente approvato dall'Aula per via del grave ritardo con cui è stato presentato (nel maggio 2007) al Consiglio.

E la stessa sorte ha riguardato, anche quest'anno, il DAPEF 2008, che assomiglia molto - troppo! - ai vecchi documenti di programmazione (DPEF), che erano diventate mere enunciazioni verbali, di cui nessuno verificava la reale coerenza con le politiche regionali.

Persiste l'assenza - nell'attuale azione di programmazione - di qualsiasi documentata valutazione ex ante ed ex post dei risultati delle politiche proposte.

Il DAPEF è assolutamente carente nella valutazione d'impatto degli strumenti messi in campo dall'amministrazione e non consente in alcun modo di valutare i risultati delle azioni impostate negli anni precedenti, impedendo al legislatore di poter esercitare in modo informato e documentato la propria attività d'Aula.

La legge finanziaria resta pertanto un momento assolutamente non coordinato della politica della Regione, che cede alla tentazione di introdurre al proprio interno norme e indicazioni di spesa che non viaggiano in linea di coerenza con un disegno strategico rimodulato annualmente, ma sembrano trascinate dalle derive estemporanee della contingenza politica.

Il Consiglio regionale, privato degli indispensabili strumenti di valutazione delle politiche della Giunta, non è in condizione di svolgere in modo ottimale la propria attività di legislatore e rischia di restare anch'esso in balia della tentazione di inserire all'interno della manovra azioni progettuali che arrivano all'attenzione dell'Aula sulla incoordinata spinta delle pressioni più disparate, più che sulla base di valutazioni di coerenza con la complessiva politica di sviluppo della Regione.

In altre parole, gli strumenti coordinati della programmazione economica e finanziaria, postulati dalla legge regionale n. 11 del 2006, tenderebbero a restituire un ruolo ben definito e circoscritto alla manovra finanziaria, trasferendo il momento delle grandi scelte a tutti gli atti propedeutici, all'interno dei quali la manovra dovrebbe essere incardinata, come un quadro nella sua cornice.

Se gli strumenti della programmazione e della valutazione non funzionano, come avviene ancora oggi in Sardegna, ecco che invece la manovra finanziaria esce dai suoi confini e acquisisce una innaturale vita propria, diventando essa stessa terreno di scontro di tensioni - all'interno della stessa maggioranza di governo - che si sarebbero dovute risolvere ben prima e in ben altra sede.

In Sardegna resta dunque gravemente carente il ciclo della programmazione, la cui struttura teorica prevede uno strumento a monte che propone, organizza, monitorizza e rimodula le scelte nel corso della legislatura ed uno strumento a valle che le gestisce annualmente sulla base di informazioni oggettive note.

Dopo quattro anni di legislatura è a tutti evidente che tale ciclo della programmazione non potrà mai funzionare sino a che il legislatore regionale continuerà ad essere privo delle informazioni e delle valutazioni di merito che gli consentano di cogliere la piena coerenza tra il programma di governo e la manovra finanziaria in esame e continuerà ad essere privo degli strumenti tecnici per valutare l'efficacia delle azioni di spesa nelle annualità precedenti, senza che sia possibile giudicare le azioni correttive eventualmente proposte dal governo regionale per raggiungere gli obiettivi posti.

Anche quest'anno, purtroppo, siamo lontani mille miglia dal traguardo virtuoso prospettato: il DAPEF è stato discusso e liquidato in Commissione come un allegato fastidioso e obbligatorio, che ancora dopo quattro anni di legislatura è gravido di enunciazioni di principio e di affermazioni ontologiche, piuttosto che di elementi di valutazione concreta sui risultati sinora ottenuti e di proposte per migliorare l'azione di governo, mentre la legge finanziaria - che insieme al bilancio resta impropriamente e di fatto la vera sede dell'attività politica del governo regionale - è infarcita di norme di piccolo cabotaggio e di roboanti dichiarazioni d'intento politico, queste ultime certamente più adatte a figurare in un documento di programmazione di inizio legislatura o in specifiche leggi di settore, piuttosto che in un atto legislativo di una legislatura ormai all'epilogo.

Anche i pochi elementi interessanti contenuti all'interno del disegno di legge finanziaria, come gli sgravi IRAP previsti per le PMI, rischiano dunque di naufragare in un mare di indeterminatezza e di ordinaria burocrazia, sostanzialmente privi delle reali valutazioni di impatto indispensabili per ottenere il sigillo di legittimità nel contesto della normativa comunitaria, senza nessuna certezza delle ricadute positive per il tessuto economico sardo che pure - almeno in questo caso - parrebbero l'obiettivo dei proponenti.

Il giudizio di merito sulla manovra.

Fatte queste premesse, è davvero difficile entrare nel merito di una legge i cui provvedimenti non appaiono quasi mai legati da un forte filo conduttore, ma sono spesso estranei tra loro - quando non addirittura contraddittori - assemblati in modo distratto, che denuncia l'assoluta assenza di un solido quadro progettuale di supporto e persino di una visione comune sullo sviluppo della Sardegna che sia effettivamente condivisa dalle forze politiche di una maggioranza che appare sempre più divisa e litigiosa.

La manovra finanziaria 2008 è un colosso dai piedi di argilla che affonda ulteriormente il proprio peso nelle sabbie mobili degli equivoci irrisolti.

Mentre pende il giudizio di merito richiesto dalla Corte dei conti che - unico caso nella storia dell'Autonomia - non ha parificato il rendiconto generale dell'esercizio 2006, la Giunta regionale ha reiterato nell'anno 2008 quella che appare una persistente violazione delle disposizioni sul principio di annualità dei bilanci.

Come già fatto negli anni passati - a nostro avviso in modo assolutamente illegittimo - la Giunta regionale propone di utilizzare ipotetiche maggiori entrate per 500 milioni di euro, quali anticipazioni di maggiori trasferimenti futuri.

In tal modo è vero che si ottiene l'ulteriore apparente contentimento del disavanzo - la cui proclamata riduzione appare frutto di illegittime forzature contabili e non certo di virtuosa azione di risanamento - ma si determina anche un'ingessatura del bilancio, che si traduce in un significativo rallentamento della spesa, che gonfia inevitabilmente i residui passivi.

L'incertezza reale su una parte significativa delle entrate (le famose "anticipazioni"), a cui si aggiunge l'attesa del giudizio di legittimità su alcune nuove imposte regionali, condiziona inevitabilmente anche la spesa, la cui velocità è inficiata dalla ricorrenza di disposizioni legislative che autorizzano a trasferire agli anni successivi le somme non impegnate nell'esercizio corrente e dall'assenza di un controllo terzo sulla legittimità degli impegni.

Il concetto di impegno di spesa comporta infatti la percezione di un'obbligazione giuridicamente perfezionata, che non può prescindere dall'individuazione del creditore: l'inesistenza di un controllo neutrale sugli impegni è l'anticamera della dilatazione dei residui passivi che - nell'attuale bilancio - superano addirittura gli stanziamenti del conto competenza.

Ne deriva un complessivo quadro contabile che si regge sull'equivoco: ad entrate fasulle non possono che corrispondere politiche di spesa altrettanto fasulle, che devono fare attenzione a non mettere in crisi i delicati equilibri di cassa.

Quale altra chiave di lettura potrebbero altrimenti avere i cospicui investimenti che la finanziaria 2008 destina ai nuovi ospedali della Sardegna? Sarebbe curioso andare a vedere al 31 dicembre 2008 quanta parte sarà impegnata e - soprattutto quanta parte sarà spesa - dei 371 milioni di euro che l'annualità stanziava per i nuovi ospedali sardi!

Il fallimento del progetto di governo.

In questo quadro complessivo risulta ancora più difficile andare a dare un dettagliato giudizio di merito sulla valenza della manovra finanziaria che la Giunta e la maggioranza presentano in Consiglio.

Prima di esaminare le nuove norme che si vogliono introdurre sarebbe indispensabile capire quali sono i più importanti mutamenti del quadro economico e sociale di riferimento che i primi quattro anni dell'attuale governo hanno determinato in Sardegna.

Forse varrebbe la pena di andare per interrogativi semplici: in questi quattro anni è migliorata la capacità di attrarre investimenti da parte del sistema produttivo della nostra Isola?

Non si direbbe dalla lettura dei dati CRENOS 2007 che confermano un'incidenza della spesa pubblica sul PIL superiore al 60 per cento, paragonabile a quella delle economie dirigistiche sovietiche.

È forse cambiata la capacità della burocrazia regionale? Non sembra: non solo appare depressa la velocità della spesa, anche a causa delle contorsioni contabili di questa amministrazione, ma non c'è nessun segnale positivo di snellimento della burocrazia, che vada verso il rafforzamento della certezza del diritto.

La stessa legge finanziaria, che anche quest'anno si occupa di materie che più propriamente andrebbero collocate all'interno della legislazione di settore, diventa un ulteriore elemento di affastellamento normativo, di per sé stesso nemico della chiarezza della norma e dell'univocità della sua interpretazione.

Ma l'indicatore forse più attendibile dell'inadeguatezza di questo governo regionale rispetto alle complessive problematiche sul tappeto è forse dato proprio dalla valutazione dell'atteggiamento in materia di occupazione che - ancora oggi nel centrosinistra - vede diametralmente e concettualmente contrapposte le forze massimaliste e quelle con maggior vocazione riformista.

Con grande attenzione avevamo salutato un'innovazione introdotta dal DPEF 2005-2007, il primo presentato dalla Giunta in questa legislatura, che aveva avuto il coraggio di indicare nello sviluppo l'antidoto alla disoccupazione.

Il DPEF 2005-2007 era stato in effetti ancora più esplicito: aveva affermato che "le politiche attive del lavoro non determinano di per sé una crescita occupazionale, ma solo lo spostamento delle condizioni di occupabilità a favore di alcune categorie, rischiando di far passare in secondo piano le cause strutturali della disoccupazione".

Coerentemente, la Regione aveva in quella sede (DPEF 2005-2007) affermato la propria volontà di far crescere l'occupazione attraverso il sostegno dell'imprenditorialità e delle risorse umane, mantenendo una netta distinzione tra interventi per lo sviluppo e interventi assistenziali rivolti ai disoccupati e ai lavoratori espulsi.

Cosa è rimasto, tre anni dopo, di queste apprezzabili dichiarazioni di intenti?

Assolutamente niente. Lo sviluppo non c'è stato e conseguentemente la disoccupazione è cresciuta. È cresciuto il lavoro a tempo determinato che - come ancora una volta sottolinea il CRENOS - non è vissuto dai sardi come una scelta, ma come una necessità, all'interno di un mercato del lavoro isolano statico, privo di opportunità, incapace di riconvertire professionalità, di offrire possibilità a chi perde la propria occupazione.

L'unica, malinconica risposta di questa manovra finanziaria alle sofferenze sociali della Sardegna che non trova occupazione è quella della protezione sociale, del reddito di inserimento, del reddito di cittadinanza, mentre nel disastro generale delle politiche di sviluppo riacquista fiato l'estrema sinistra nel riproporre le ipotetiche mirabilie del fallimentare Piano straordinario del lavoro.

Il progetto per la Sardegna del centrosinistra - purtroppo per tutti - non ha portato nessuna soluzione ai problemi sul tappeto e ha creato soltanto nuova povertà, alla quale la manovra finanziaria 2008 risponde con interventi assistenziali, quelli previsti dall'articolo 8 che - realisticamente - altro obiettivo non possono porsi se non quello di sostenere le famiglie di minor reddito e di contrastare la dilagante povertà.

Contemporaneamente, la Regione, che non perde occasione per annunciare energiche cure dimagranti nei confronti del proprio personale e per ribadire in mille modi la propria sostanziale sfiducia nei confronti del proprio capitale di risorse umane, è costretta ad attuare grandi piani di risanamento del precariato, con ampie campagne di internalizzazione: è la prova provata che l'unica vera risposta al dramma della disoccupazione in una Regione che non conosce lo sviluppo resta nel pubblico impiego, per cui la stabilizzazione dei precari diventa un ammortizzatore di tensioni sociali a cui - in questa situazione - è sostanzialmente impossibile rinunciare.

Ma la schizofrenia del governo regionale non conosce limiti: mentre si stabilizzano gli attuali precari, non si arresta la creazione di nuovo precariato e nuove aspettative.

Anche per le professionalità più raffinate, allo strumento concorsuale vengono preferite procedure di selezione immediata e discrezionale, ad intuitu personae che vengono poste in essere dai singoli centri di potere degli Assessorati che - creando un corto circuito che sinora ha bypassato lo stesso Assessorato regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione - attivano consulenze e convenzioni destinate negli anni a costituire nuovi elementi di precariato, in funzioni che talora sono centrali e insostituibili per la vita e per le attività istituzionali dei singoli Assessorati.

E nessuno cerchi, all'interno della manovra, una differente filosofia di fondo: tutto sembra essere all'insegna della navigazione a vista, per cui vengono introdotte norme di cui nessuno si preoccupa di prefigurare l'impatto; vengono reiterate e rifinanziate norme di cui non si conoscono i progetti attraverso cui è avvenuta la spesa delle somme precedentemente stanziare, né la valutazione dei risultati già

prodotti; vengono proposte norme di cui non c'è neppure la certezza delle legittimità, al punto che vengono rielaborate e corrette ogni anno, sempre nella sede inappropriata della finanziaria; vengono proposte norme che proclamano l'azzeramento di strutture esistenti, senza che esista alcuna progettualità su ciò che dovrà comunque garantire servizi al posto di ciò che viene cancellato.

La legge finanziaria continua a svolgere la sua funzione - assolutamente impropria - di strumento legislativo liquidatorio nelle mani di una maggioranza di governo che è bravissima nel liquidare ciò che, a suo insindacabile parere, non funziona, ma si è dimostrata negli anni del tutto incapace di esprimere una propria progettualità capace di sostituire ciò che viene smantellato, dando migliore funzionalità ai sistemi sui quali interviene.

Basterebbe forse fare un approssimativo conto delle agenzie alle dipendenze funzionali delle strutture di governo che sono state istituite in questa legislatura, censendo quelle che funzionano effettivamente e quelle che invece sono state utilizzate soltanto come strumenti "contro" o per sottili finalità mediatiche, dall'Agenzia per la sanità a l'Agenzia Sardegna promozione, per avere chiaro il metodo dissennato utilizzato da questa maggioranza di governo regionale che, ancora in questa legge finanziaria, costituisce nuove agenzie e nuove società per azioni, che espropriano competenze agli Assessorati per centralizzarle in capo ad una sorta di Grande fratello gestionale di cui nessuno sente il bisogno.

Una considerazione finale.

Forse ci potremmo fermare qui, ma un'ultima considerazione appare indispensabile, sulla base delle riflessioni che sono comunque inevitabili alla lettura di una proposta di bilancio che - sostanzialmente - non rifinanzia con determinazione nessuna delle leggi di incentivazione nei settori delle attività produttive.

Anche in questo caso la Giunta regionale manda un segnale chiaro della propria sfiducia nei confronti degli strumenti legislativi esistenti, evidentemente considerati incapaci di raggiungere gli obiettivi di sviluppo che si prefiggevano.

Ma, anche in questo caso, non esiste la scelta di indirizzarsi verso strumenti legislativi alternativi e più adeguati come, dopo quattro anni di governo, sarebbe stato lecito attendersi da una maggioranza regionale che abbia un proprio, lucido progetto di sviluppo, alternativo a quello preesistente.

La realtà è che, anche questa quarta manovra finanziaria dell'era Soru, dimostra un governo regionale che ripete, immutato sino alla nausea, lo stesso ritornello dei tre anni precedenti, per cui la Giunta garantisce che sono stati individuati i freni allo sviluppo della Sardegna e chiede fideistico consenso all'Aula (e ai sardi) per esercitare con la scure la propria, presunta azione liberatrice.

Ma, dopo quattro anni, la sensazione negativa della minoranza assomiglia sempre meno ad una fastidiosa impressione e sempre più ad una drammatica certezza: se non si cambia radicalmente registro, quando la Giunta e il centrosinistra avranno terminato di rompere i freni, alla stazione d'arrivo del treno-Sardegna non c'è lo sviluppo, ma il disastro economico e sociale.

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI
(Art. 34, comma 2, del Regolamento)

Prima Commissione

(Autonomia - Ordinamento regionale - Rapporti con lo Stato - Riforma dello Stato - Enti locali - Organizzazione regionale degli enti e del personale - Polizia locale e rurale - Partecipazione popolare)

La Prima Commissione ha deliberato il seguente parere nella seduta del 28 novembre 2007, col voto favorevole di tutti i consiglieri presenti e l'astensione del consigliere del gruppo di AN. Il consigliere del gruppo UDC ha espresso voto favorevole con i rilievi critici riportati più avanti.

Valutazione generale

La Prima Commissione valuta positivamente che la manovra contenga un numero più limitato rispetto agli anni recenti di disposizioni su aspetti istituzionali ed in particolare sul personale; osserva tuttavia, che permangono in più articoli numerose disposizioni di carattere ordinamentale a volte complesse ed articolate, a volte di dettaglio.

La Commissione ha ritenuto di intervenire solo su alcuni aspetti più significativi del disegno di legge finanziaria in modo da suggerire, ove possibile, integrazioni e correzioni al testo.

Enti locali

Art. 1, comma 9 - fondo unico

Il disegno di legge proroga il regime transitorio introdotto con l'ultima finanziaria.

La formulazione adottata però induce il dubbio che lo stanziamento venga fissato una volta per tutte fino alla legge organica di riordino (nell'articolo 10 della finanziaria 2007 è previsto un adeguamento annuo, correlato all'aumento delle entrate regionali).

La Giunta ha confermato in Commissione di voler mantenere inalterato, anche per l'adeguamento annuale, il meccanismo già definito con la finanziaria del 2007.

Si propone pertanto, per maggior chiarezza, di sopprimere l'inciso: "sino all'emanazione della legge di riforma delle autonomie locali".

Resta ferma comunque l'esigenza di disciplinare tempestivamente la materia della finanza locale con una legge di riordino complessivo.

Non è chiaro, inoltre, il senso della deroga per la quale si includono nel fondo unico 50 milioni provenienti dai tributi regionali per le case turistiche.

Art. 4, commi 10 e 11 - Gestione beni culturali ed Agenzia regionale

I commi introducono rilevanti modifiche all'assetto di competenze recentemente disciplinato dalla legge regionale n. 14 del 2006, e in precedenza dalla legge regionale n. 9 del 2006, per le quali – secondo un'organizzazione radicata e ripresa da tutte le disposizioni vigenti sia statali che delle altre re-

gioni - la materia dei beni culturali è articolata in diversi livelli di governo nel rispetto della autonomia e delle iniziative degli enti locali.

Con queste modifiche si tende a riportare alla Regione competenze di gestione anche per beni nella disponibilità degli enti locali. Viene inoltre modificata l'organizzazione regionale attraverso l'istituzione di un'agenzia regionale di cui non sono definiti con precisione compiti, struttura e rapporti con gli enti locali.

La norma risulta altresì incompleta sotto il profilo del procedimento per l'approvazione dello statuto, cui è demandata in larga misura una disciplina così delicata, e dei rapporti con gli organi della Regione e con lo stesso assessorato.

Sono anche trascurati i raccordi con le altre funzioni disciplinate recentemente dalla legge regionale n. 14 del 2006.

La legge finanziaria non sembra la sede utile per valutare ed adeguare tutti questi aspetti.

Si propone la soppressione dei due commi, per consentire un più ponderato esame della questione.

Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006 (conferimento di competenze agli enti locali)

Il disegno di legge modifica in più punti la legge regionale sui conferimenti di funzioni agli enti locali: articolo 1, comma 28, lettera b), e comma 29; articolo 4, commi 10 e 11; articolo 5, comma 14. Altre disposizioni, pur non prevedendo una modifica espressa della legge regionale n. 9 del 2006, hanno dei riflessi sulla stessa: articolo 1, comma 13 e seguenti; articolo 6, comma 6; articolo 7, comma 30; articolo 9, comma 9.

Per lo più si tratta di modifiche di adeguamento e manutenzione che in qualche modo era logico attendersi per le caratteristiche stesse della legge n. 9 del 2006. Si deve comunque osservare, come già l'anno scorso, che la finanziaria non costituisce la sede più idonea per questi interventi; ciò anche per consentire un più pieno coinvolgimento del Consiglio delle autonomie locali.

Alcuni aspetti sono più rilevanti e meritano una specifica valutazione. La Prima Commissione ritiene di richiamare l'attenzione sui seguenti:

- l'articolo 7, comma 30, nel prevedere un potere sostitutivo della Regione a fronte dell'inerzia e dell'inadempimento degli enti locali, si limita a stabilire genericamente che il suo esercizio deve avvenire nel rispetto del principio della leale collaborazione. Questa materia ha dato luogo a pronunce della Corte costituzionale, la quale ha determinato rigorosamente i criteri cui la Regione deve attenersi. L'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2006, detta già una disciplina di carattere generale rispettosa di tali criteri. Si propone pertanto o di sopprimere l'intero comma, ovvero di limitarsi ad un mero rinvio al citato articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2006;
- l'articolo 9, comma 10, prevede un programma regionale di opere pubbliche di interesse locale; già lo scorso anno un'analoga previsione aveva incontrato le critiche della Commissione; ora se ne prevede la durata articolata su quattro anni, così da dar vita a una fonte aggiuntiva stabile di intervento in questo ambito. Andrebbe meglio chiarito che l'intervento si articola secondo i principi e le procedure fissati dalla legge regionale n. 9 del 2006: programmazione regionale previa intesa con la Conferenza permanente Regione-enti locali, attuazione ad opera degli enti locali interessati (articoli 3, 63 e 64 della legge regionale n. 9 del 2006).

Il consigliere CUCCU Franco Ignazio, pur confermando il suo voto favorevole, ha espresso l'opinione che il parere della Commissione è a suo avviso carente in quanto dovrebbe proporre lo stralcio della disciplina dei consorzi industriali, che richiede un esame attento secondo le procedure ordinarie dei progetti di legge. Analogamente si è espresso il consigliere SANNA Matteo.

Personale

Articolo 3

I commi 1, 2 e 3 proseguono e specificano interventi già previsti nelle ultime finanziarie.

Comma 4 - Estende una previsione della finanziaria 2007 per l'inquadramento di lavoratori impiegati nei progetti PODIS e Operativo ambiente nell'ambito del PON - ATAS. La Commissione ritiene si debba garantire con questo comma, se necessario adeguandone la formulazione, una soluzione definitiva che includa tutti i lavoratori che abbiano i requisiti già individuati lo scorso anno, evitando distinzioni per struttura di servizio o per tipologia del rapporto.

Comma 5 - L'ammontare dello stanziamento destinato al rinnovo contrattuale è inferiore a quella del biennio precedente. Si propone di incrementarlo fino a quanto previsto per il biennio scorso (20.909.000 di spesa complessiva e 13.888.000 a regime).

Comma 8 - Prevede la sospensione dell'iscrizione al Fondo integrativo di quiescenza per il personale di nuova assunzione, in attesa di una nuova disciplina complessiva della materia.

Uno degli effetti è la mancata contribuzione al Fondo per i nuovi assunti (sia per la parte che a questi compete sia per la parte che compete alla Regione); dalle previsioni di bilancio si deduce inoltre una complessiva riduzione del versamento di contributi della Regione al Fondo (- 1.490.0000).

La previsione non sembra giovare quindi alla situazione economica del Fondo che, per quanto noto, sarebbe già piuttosto difficile.

Un disegno di legge è stato preannunciato dall'Assessore in sede di audizione; tuttavia la situazione di incertezza non può protrarsi per un tempo prolungato.

Considerato che il proposto blocco delle iscrizioni, incide significativamente sulle posizioni di tutti gli interessati, si ritiene necessaria una valutazione attenta degli effetti della misura ed una elaborata indicazione delle prospettive di riordino che si intende perseguire, in attesa delle proposte organiche di riforma.

Modifiche alle competenze degli assessorati

Il disegno di legge prevede, come già la finanziaria dell'anno scorso ed in mancanza del riordino complessivo dell'ordinamento dell'Esecutivo, spostamenti di competenze fra assessorati, con modifiche espresse anche alla legge regionale n. 1 del 1977.

Con l'articolo 1, commi 32 e 33, viene in particolare soppressa ogni forma di concerto dell'Assessore della programmazione e bilancio in ordine ai programmi di spesa. Si condivide l'esigenza di uno snellimento delle procedure; tuttavia si osserva che uno degli aspetti del concerto era la verifica della ripartizione della spesa fra aree territoriali in coerenza con gli obiettivi della programmazione generale. Questa esigenza sembra ancora attuale, anche se da riferire non più alle aree programma ma alle circoscrizioni provinciali derivanti dalla istituzione delle nuove province per effetto della legge regionale n. 9 del 2001.

Seconda Commissione

(Politiche comunitarie - Adeguamento dell'ordinamento regionale agli atti normativi comunitari - Rapporti con la UE - Cooperazione internazionale - Diritti civili - Emigrazione ed immigrazione - Etnie - Informazione)

La Seconda Commissione, nella seduta del 27 novembre 2007, ha espresso, a maggioranza, parere negativo sulla manovra finanziaria 2008-2011 a causa della carenza di risorse riscontrata sugli aspetti di propria pertinenza.

In particolare la Commissione lamenta:

- la totale assenza del finanziamento di euro 3.000.000 contenuto nella recente legge regionale n. 10 del 2007 istitutiva del Servizio civile regionale volontario (la cui entrata in vigore è prevista dal 1° gennaio 2008) che rischia di vanificare la legge stessa;
- nell'ambito del rifinanziamento della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22, "Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale" (la cui esiguità delle risorse, previste in appena 250.000 euro, rischia di mettere a repentaglio la sopravvivenza di piccole, ma ben radicate, realtà editoriali locali) si chiede di ripristinare il finanziamento afferente al cap. SC03.0279 relativo ai "contributi alle aziende editoriali per l'acquisto di materie prime e per il miglioramento dei servizi di distribuzione dei giornali" (voce, quest'ultima, che incide per il 50 per cento sui costi aziendali) il cui stanziamento, che ora risulta pari a zero, dovrebbe stabilirsi in una somma non inferiore a euro 100.000.

La Commissione, infine, prendendo atto delle modifiche positive apportate in materia di tassazione delle seconde case a carico degli emigrati sardi e, considerando coloro che non rientrano in tale fattispecie, chiede l'effettuazione di un monitoraggio del patrimonio edilizio esistente e una più puntuale informazione sulle procedure per la riscossione.

Quarta Commissione

(Assetto generale del territorio - Pianificazione territoriale generale - Urbanistica - Viabilità e trasporti
- Navigazione e porti - Edilizia-Lavori pubblici)

Premessa

La Quarta Commissione consiliare permanente ha espresso, nella seduta pomeridiana del 27 novembre 2007, parere favorevole sulle parti di competenza della manovra finanziaria per il triennio 2008-2011 proposta dalla Giunta regionale. Il documento che si trasmette contiene inoltre, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del Regolamento consiliare, le posizioni espresse dalla minoranza.

Considerazioni generali

La Quarta Commissione consiliare permanente ha, in linea generale, sottolineato come tale manovra, nel continuare nel solco tracciato dalle precedenti, prosegua l'opera di risanamento del debito e sia finalizzata al conseguimento dell'obiettivo della riqualificazione e contenimento della spesa. Inoltre la Commissione ha apprezzato la circostanza che l'accresciuta capacità di spesa sia indirizzata per il rafforzamento di importanti politiche di sviluppo.

In tale ottica la Commissione, dopo aver attentamente esaminato le parti di competenza della manovra finanziaria per il triennio 2008-2011 proposta dalla Giunta regionale e dopo aver sentito l'illustrazione fornita dagli Assessori regionali delle parti della manovra di propria competenza, ha espresso un giudizio positivo sulla stessa sia in considerazione del contesto economico-finanziario in cui essa si pone, sia degli obiettivi generali che tale manovra intende perseguire.

In primo luogo la Commissione ha sottolineato come, con tale manovra, inizia a delinearsi un deciso cambio di tendenza nella politica dei trasporti pubblici in Sardegna, tradizionalmente trattata con un distacco del tutto incomprensibile. La previsione, infatti, sia di significativi, ma rituali, interventi a sostegno dei servizi minimi e dei piani annuali di investimenti si accompagna ad un rilevante stanziamento per il rinnovo del parco macchine delle aziende pubbliche di trasporto urbano. Tale misura, che costituisce una significativa novità, rappresenta il sintomo più evidente del cambio di politica sopra evidenziato che la Commissione ritiene vada proseguito con grande determinazione, nell'unanime convinzione che solo una pluriennale politica di sostegno del settore può - nel tempo - ovviare ai danni causati da un prolungato e diffuso disinteresse politico.

Inoltre la Commissione ha espresso apprezzamento per le nuove disposizioni concernenti il finanziamento per la realizzazione di progetti pilota finalizzati alla progettazione del riuso turistico e del marketing delle borgate marine e relative alla predisposizione di un programma regionale rivolto agli enti locali per finanziare la realizzazione di progetti pilota finalizzati al miglioramento e alla valorizzazione della qualità del verde urbano e rurale in osservanza della pianificazione paesaggistica regionale.

Analogo apprezzamento è stato formulato nei confronti dello stanziamento per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia abitativa finalizzato a favorire l'acquisto, la costruzione e il recupero della prima casa di abitazione, con priorità per gli interventi aventi ad oggetto il patrimonio edilizio esistente. In relazione a tale misura, che determina una svolta nella politica regionale a sostegno dell'edilizia abitativa, è significativo lo sforzo di assicurare comunque la presenza dell'intervento regionale pur in presenza di un ormai elevatissimo costo che la vigente disciplina normativa comporta per le casse regionali.

Molto significativa, appare, inoltre, la reintegrazione delle risorse ordinarie per il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici della Sardegna, riportata al livello degli esercizi precedenti.

Inoltre la Commissione sottolinea il persistere dell'ammontare dei residui passivi accumulatisi; questi, seppur in gran parte ascrivibili a finanziamenti statali molto cospicui, determinano una lentezza procedurale e amministrativa dell'apparato pubblico gravemente dannosa per la collettività isolana, impossibilitata a colmare il sempre rilevante deficit di infrastrutture di fondamentale importanza e la cui definizione viene ripetutamente rinviata. La Commissione, nella considerazione del carattere nazionale della lentissima spendita dei finanziamenti nel settore delle opere pubbliche, auspica l'adozione di una comune azione politica nei confronti del Governo nazionale e dei competenti organismi statali per l'attivazione di concrete misure che assicurino un effettivo cambio di azione amministrativa.

In particolare si osserva:

1) STRATEGIA N. 4 – AMBIENTE E GOVERNO DEL TERRITORIO

Per gli stanziamenti contenuti in tale strategia si sottolineano quelli contenuti nella funzione obiettivo 04 relativi tutela delle coste, con particolare riferimento allo stanziamento per il funzionamento della Conservatoria delle coste di cui la Commissione ha espresso recentemente parere sul statuto che ne disciplinerà il funzionamento.

Per quanto attiene la funzione obiettivo 10 - Città e sistemi urbani – si evidenzia:

- a) l'incremento dello stanziamento - di cui all'UPB S04.10.001 - cap. SC04.2614 – relativo al finanziamento per gli interventi nei centri storici, riportato al limite ordinariamente previsto;
- b) lo stanziamento - di cui al cap. SC04.2620 - relativo alle spese per la realizzazione di progetti pilota per la progettazione del riuso turistico e del marketing di paesi siti in prossimità delle coste. Tale stanziamento, disciplinato dall'articolo 5, comma 2, della proposta di legge finanziaria, costituisce, come già accennato, una delle novità della manovra in esame e, a giudizio unanime della Commissione, richiederebbe un aumento di stanziamento. Infatti a giudizio della Commissione tale intervento innovativo – che si rammenta è l'attuazione del concorso pubblico "Costeras" promosso dalla Regione per reinterpretare le specificità delle seguenti borgate marine: Giorgino, Torre Salinas-Colostrai, Santa Maria Navarrese, Santa Lucia, Isola Rossa, Argentiera, Santa Caterina di Pittinuri-S'Archittu e Marceddì – si dovrebbe estendere anche alle più significative borgate agricole isolate localizzate in prossimità della costa. Ciò al fine di iniziare una serie programmata di interventi finalizzati alla riqualificazione di tali aree, in modo da consentire una ricucitura nella programmazione tra aree costiere e territori più interni;
- c) lo stanziamento - di cui all'UPB S04.10.002, cap. SC 04 2653 – relativo a finanziamenti per la realizzazione di progetti pilota finalizzati al miglioramento e alla valorizzazione del verde urbano e rurale, in osservanza della pianificazione paesaggistica vigente. Anche tale innovativo intervento andrebbe, a giudizio unanime della Commissione, sostenuto da un aumento di stanziamento e dalla specificazione di modalità applicative che impongano l'utilizzo di specie autoctone sotto un diretto coinvolgimento e responsabilità dell'Ente foreste regionale;
- d) lo stanziamento, contenuto nell'UPB S04.10.006, finalizzato a sostenere i comuni nella fase di redazione degli strumenti urbanistici per la formazione dei piani di assetto organizzativo dei litorali.

2) STRATEGIA N. 5 - SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

Appare certamente meritevole di positiva valutazione il rilevante stanziamento contenuto nella funzione obiettivo 03 - segnatamente nell'UPB S05.03.010 - contenente interventi nel settore edilizio a favore delle famiglie. Tale stanziamento va valutato insieme alla normativa contenuta nell'articolo 8, commi dal 16 al 20, della proposta di legge finanziaria. Tale previsione legislativa, infatti, è frutto di un'attenta riflessione sul funzionamento e costo del ventennale intervento regionale a sostegno della politica per la prima casa che ha portato alla scelta di un cambiamento di strategia d'intervento.

Infatti, preso atto del costo elevatissimo, per il bilancio regionale, del sostegno finanziario degli oltre tremila mutui concessi annualmente a tasso agevolato e finanziati mediante il Fondo per l'edilizia

abitativa (legge regionale n. 32 del 1985), la norma sopra citata propone un incentivo basato sulla concessione di un contributo a fondo perduto di importo non superiore a 25.000 euro, con una chiara priorità di attribuzione per le giovani coppie e per i genitori soli con figli a carico. Viene, inoltre, privilegiato il recupero o riutilizzo del patrimonio abitativo esistente. Ciò al fine di assicurare, comunque, un sostegno adeguato alle famiglie, rendendo possibile il conseguimento di eventuali ulteriori economie nella trattativa tra il singolo e la banca per la concessione del mutuo fondiario.

La Commissione infine, dopo aver puntualmente analizzato le modalità di gestione dell'ingente patrimonio abitativo pubblico, ha unanimemente concordato sull'assoluta necessità di provvedere, con urgenza, all'approvazione di adeguate misure di sostegno che consentano un'effettiva operatività dell'organismo regionale competente, AREA. La Commissione ha, infatti, evidenziato come l'importante riforma legislativa recentemente approvata necessiti di un'integrazione ulteriore al fine di superare ostacoli e vincoli di tipo burocratico che impediscano il pieno governo di tale strategico settore e un sempre maggiore soddisfacimento delle esigenze degli utenti.

3) STRATEGIA N. 7 – RETI INFRASTRUTTURALI E MOBILITÀ

Per quanto riguarda gli stanziamenti in tale strategia, occorre ribadire il rilevante ammontare di residui passivi esistenti che pesano in maniera molto significativa proprio in tale parte del bilancio regionale.

Nel dettaglio si può rilevare:

- a) per quanto attiene la rete stradale – funzione obiettivo 01 – gli stanziamenti previsti, pur non sufficienti ma significativamente aumentati rispetto al precedente esercizio, paiono consentire perlomeno gli interventi indispensabili, con particolare riguardo alle spese per un programma pluriennale di opere relative al settore viario (SC07.0018) e al finanziamento alle province per la manutenzione straordinaria delle strade di loro competenza (SC07.0025);
- b) appare certamente inadeguato lo stanziamento di cui al cap. SC07.0355 – funzione obiettivo 04 - relativo alle spese per investimenti nelle opere portuali di competenza regionale, sebbene non sfugga il suo incremento rispetto al precedente; sarebbe, peraltro, auspicabile un suo ulteriore aumento per fronteggiare le esigenze del settore anche se appare notevole, ancora una volta, l'ammontare dei residui accumulati;
- c) per quanto attiene il trasporto pubblico – funzione obiettivo 06 – sono significativi gli stanziamenti per la copertura degli oneri annuali di esercizio corrispondenti al livello dei servizi minimi (SC07.0609) anche se tale ammontare dovrà essere probabilmente rivisto alla luce della piena attuazione della riforma del trasporto pubblico locale di cui la nuova rete dei servizi minimi costituisce parte fondamentale. Inoltre è degno di nota lo stanziamento che consente la prosecuzione del servizio della continuità territoriale con le isole minori (cap. SC07.0611) e quello relativo alle spese per la copertura degli oneri delle metropolitane leggere di Cagliari e Sassari (SC07.06616). Inoltre, in riferimento agli investimenti nel settore dei trasporti, mentre si segnala l'adeguamento, rispetto all'esercizio precedente, dei finanziamenti per la realizzazione di piani annuali e pluriennali di investimenti nei trasporti (cap. SC07.0632) che si raccomanda, pertanto, di mantenere, si evidenzia il finanziamento, contenuto nel cap. SC07.0640, per il potenziamento e il rinnovo dei mezzi di trasporto delle aziende pubbliche di trasporto. Tale misura, che appare certamente tra le più significative della manovra finanziaria proposta, costituisce un'importante tassello di una nuova politica del trasporto pubblico indispensabile per conseguire dei risultati concreti anche nell'ambito della politica ambientale. La Commissione suggerisce, dietro sollecitazione dell'Assessore dei trasporti, di limitare l'intervento alle aziende pubbliche di trasporto urbano; infatti quello extra urbano è già oggetto di un massiccio intervento di sostituzione del parco automezzi. La rilevanza dell'intervento è ancor più significativa se si considera che, presumibilmente, circa il 50 per cento degli attuali automezzi circolanti sarà sostituito grazie a tale stanziamento. Per quanto riguarda le norme contenute nell'articolo 9, comma 13, della proposta di legge finanziaria, la Commissione esprime apprezzamento per le modifiche introdotte che, seppure con ritardo, realizzano il pieno raccordo della normativa disciplinante l'Agenzia regionale per il trasporto pubblico

locale con la generale normativa di organizzazione dell'Amministrazione regionale contenuta nella legge regionale n. 31 del 1998;

- d) per quanto attiene la funzione obiettivo 07, per le reti idriche sono significativi gli stanziamenti che attribuiscono contributi ai comuni per il sostegno della gestione unitaria del servizio idrico integrato alla società di gestione "Abbanoa" (UPB S07.07.002 – SC07.0784). Tale misura, di natura chiaramente compensativa, dovrebbe consentire una reale e diffusa attuazione della programmata gestione unitaria del servizio idrico per l'uso civile.

Appare, inoltre, significativo lo stanziamento contenente il contributo straordinario all'Ente per le risorse idriche della Sardegna (UPB S07.07.002 – SC07.0789) per la copertura dei costi energetici, pur trattandosi della ripetizione di una misura presente nei precedenti esercizi finanziari.

Al fine di consentire la conclusione della gestione liquidatoria dell'ESAF e determinare, quindi, la chiusura di tale questione tuttora aperta, è opportuno lo stanziamento contenuto nell'UPB S07.07.003 – SC 07.0800. È, semmai, da evidenziare la particolare difficoltà della conclusione della liquidazione di tale ente regionale.

Nell'ambito dell'UPB S07.10.004, relativa agli interventi per lo sviluppo e la razionalizzazione del sistema idrico sono certamente significativi gli stanziamenti contenuti per:

- le spese per l'acquisizione di impianti di produzione idroelettrica per il sistema di approvvigionamento idrico multisettoriale (SC07. 0838);
- le spese per la realizzazione di un programma di interventi strutturali urgenti di manutenzione straordinaria delle opere del sistema idrico multisettoriale (SC07. 0883).

Posizioni espresse dalla minoranza della Commissione

Il disegno di legge finanziaria per l'anno 2008, prevede all'articolo 1, comma 1, l'iscrizione a bilancio di una somma pari a euro 500.000.000 quale anticipazione delle maggiori entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 834 e successivi della finanziaria statale per l'anno 2007. Tali somme sono destinate per finanziare le spese destinate a favore del settore pubblico come elencato nella tabella E allegata al disegno di legge in esame.

Considerato che la legge finanziaria 2007, che prevedeva analoga anticipazione rispetto alle annualità 2010, è stata oggetto di rilievi da parte della Corte dei conti e che, al momento, si è in attesa del pronunciamento della Corte costituzionale, si ritiene doveroso evidenziare l'analogo rischio di illegittimità attribuibile alla procedura prevista dal comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge relativo alla finanziaria 2008.

Pertanto le previsioni del comma 1 non risulterebbero certe e quindi iscrivibili a bilancio.

Inoltre si ritengono, comunque non adeguate le somme previste nei capitoli di bilancio all'esame della Commissione con particolare riferimento:

- alla strategia n. 4 (ambiente e governo del territorio) nonostante l'incremento dei fondi previsto per la legge n. 29 del 1998 (Tutela e valorizzazione dei centri storici), l'interessante previsione di progetti pilota per la progettazione del riuso turistico riguardanti i borghi marini e rurali nonché la valorizzazione del verde urbano;
- alla strategia n. 5 (sanità e politiche sociali);
- alla strategia n. 7 (reti infrastrutturali e mobilità).

In riferimento a quest'ultimo capitolo si rileva la scarsa previsione di fondi per la viabilità, infrastrutture ed opere portuali di competenza regionale.

Si evidenzia, tra l'altro, il persistere dell'ammontare dei residui passivi accumulati che determinano, a causa della lentezza amministrativa, la mancanza di risposte per la comunità sarda.

Infine, in merito alla continuità territoriale, nel prendere atto della insufficiente previsione di somme per risolvere in modo definitivo l'annoso problema dei collegamenti con le isole minori, si rileva la già contestata riproposizione dello stanziamento di una somma pari a euro 5.000.000 per ricapitalizzare la SFIRS per la creazione di una Compagnia sarda di navigazione.

Tale stanziamento, come già evidenziato nel parere alla finanziaria 2007, appare quanto mai ingiustificato, non supportato da uno studio di settore tanto che i fondi stanziati per l'annualità 2007 non sono stati ancora impegnati.

Il gruppo di minoranza della Commissione per le osservazioni su esposte esprime parere contrario riservandosi di formulare appositi emendamenti correttivi al disegno di legge della finanziaria 2008.

Quinta Commissione

(Agricoltura – Forestazione produttiva – Bonifica – Acquacoltura – Caccia e pesca – Pesca industriale e marittima – Alimentazione – Tutela dell'ambiente – Forestazione ambientale – Recupero ambientale – Parchi e riserve naturali – Difesa del suolo)

Aspetti di competenza dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

La Quinta Commissione permanente, nella seduta pomeridiana del 27 novembre 2007, ha espresso il proprio parere sulla manovra finanziaria 2008/2011 relativamente agli aspetti di competenza dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

La Commissione, pur evidenziando positivamente che nella manovra finanziaria sono presenti alcuni aspetti qualificanti, ritiene sia necessario definire con maggiore chiarezza i punti fondamentali per il rilancio dell'agricoltura sarda. Tra gli interventi positivi contenuti nella manovra finanziaria possono essere ricordati, in particolare, quelli tesi a favorire l'aggregazione dei produttori agricoli, la realizzazione di strutture di vendita e aree commerciali in genere, la ripresa produttiva di aziende cooperative in difficoltà, per agevolare l'accesso al credito, per il rimborso dei danni subiti in conseguenza di calamità naturali e per incentivare il ricorso alla stipula di assicurazioni, per incentivare le produzioni di qualità, per agevolare la commercializzazione dei prodotti agricoli, la realizzazione di programmi di attività promozionale e pubblicitaria; la Commissione ha, inoltre, valutato con favore la previsione tra i fondi destinati al finanziamento delle nuove disposizioni legislative di una idonea copertura per il finanziamento della legge di riforma dei Consorzi di bonifica che la Commissione si appresta ad esitare definitivamente.

La Commissione non può non rilevare che nella manovra finanziaria non appaiono presenti le risorse necessarie per la concessione alle imprese agricole di contributi per la realizzazione di strutture aziendali e per la infrastrutturazione del territorio. In tale contesto la Commissione non condivide l'abrogazione della legge regionale n. 21 del 2000, in quanto, con l'abrogazione di tale legge la Regione si priva di uno strumento legislativo necessario per la realizzazione di importanti iniziative nel settore agricolo ed osserva che eventuali incompatibilità della stessa legge regionale con l'attuale normativa comunitaria in materia di aiuti di stato potrebbero essere sanate con una modifica alla legge; analoghe considerazioni devono essere fatte per l'abrogazione degli articoli 13 e 15 della legge regionale n. 18 del 1998 sull'agriturismo e degli articoli 3 e 3 bis della legge regionale n. 30 del 1985 sull'apicoltura.

La Commissione ribadisce la necessità di una azione più incisiva che porti ad una rapida e positiva conclusione del problema dell'indebitamento delle aziende agricole della Sardegna.

La Commissione rileva la necessità di un aumento delle risorse finanziarie da destinare all'assistenza tecnica al settore zootecnico, in particolare ritiene che debba essere inserito un finanziamento a favore delle associazioni provinciali allevatori a integrazione di quanto previsto dallo Stato per la tenuta dei libri genealogici, nonché un adeguato incremento dello stanziamento previsto dall'articolo 7, comma 13, lettera d); sempre relativamente al settore zootecnico la Commissione evidenzia la necessità che le strutture regionali preposte a tale settore siano adeguate allo svolgimento di tale compito.

La Commissione, altresì, evidenzia l'opportunità di un coinvolgimento della Commissione stessa nella elaborazione di importanti atti attuativi di alcune norme contenute nella proposta di legge finanziaria e in particolare dei commi 2, 4 e 11 dell'articolo 7; per quanto riguarda il comma 2, si propone che nello stesso venga prevista la concessione di aiuti anche alla realizzazione di strutture di vendita dislocate fuori dal territorio regionale.

Infine la Commissione, con riferimento al comma 5 dell'articolo 7 che prevede la concessione di un aiuto al consorzio fidi unificato, evidenzia come, anche nel parere sulla manovra finanziaria dell'anno passato, venisse sottolineato come non possa essere imposta solo per il settore agricolo l'uni-

ficazione di tali strutture e pertanto si propone che i relativi fondi possano essere utilizzati per la concessione dei contributi anche ai consorzi fidi esistenti.

Deve essere ricordato che il parere relativo agli aspetti di competenza dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale comprende anche gli interventi relativi alla pesca, intesa come attività produttiva in quanto la competenza relativa è stata trasferita a questo Assessorato dalla finanziaria regionale per il 2007. Relativamente a questo settore, deve essere evidenziato positivamente la previsione dello stanziamento di 3 milioni di euro nel triennio 2008/2010 per la realizzazione di un programma per l'arresto e la riconversione produttiva delle navi da pesca che utilizzano il sistema dello strascico in prossimità della costa, in quanto tale sistema, se utilizzato in aree vicine alla costa, ha un notevole impatto sugli stock ittici; anche per tale settore deve essere valutata positivamente la previsione di interventi tesi a favorire l'aggregazione dei produttori e l'accesso al credito. In merito al settore della pesca e dell'acquacoltura deve essere evidenziato che la Regione non appare in grado di sfruttare appieno le potenzialità delle proprie acque lagunari per lo sviluppo dell'acquacoltura.

A conclusione del parere, la Commissione evidenzia negativamente come in alcuni casi ci sia un notevole ritardo nell'attuazione delle leggi regionali e nella spendita delle risorse, anche a causa di rallentamenti burocratici.

Aspetti di competenza dell'Assessorato della difesa dell'ambiente

La Quinta Commissione permanente, nella seduta pomeridiana del 27 novembre 2007, ha espresso il proprio parere sulla manovra finanziaria 2008/2011 relativamente agli aspetti di competenza dell'Assessorato della difesa dell'ambiente evidenziando come questa parte presenti degli aspetti indubbiamente positivi, quale quelli relativi al sostegno degli interventi finalizzati alla diffusione degli impianti fotovoltaici e al risanamento ambientale accompagnati tuttavia da alcune carenze, quali ad esempio un insufficiente stanziamento per il risanamento e il ripristino ambientale dei compendi lagunari, nonché una mancata attenzione allo sviluppo degli impianti di energia eolica che non possono essere situati esclusivamente nelle aree industriali; per quanto riguarda gli interventi per il risanamento ed il ripristino ambientale dei compendi lagunari, previsti dal comma 10 dell'articolo 5, la Commissione ritiene che tale disciplina debba essere estesa anche ai compendi costieri.

La Commissione, inoltre, rileva la necessità che venga garantita la risorsa finanziaria per il pagamento dei danni alle imprese ittiche danneggiate dalla alluvione del 2004.

Appare, inoltre, indispensabile che la Regione adotti una nuova politica finalizzata allo sviluppo delle aree protette.

Per quanto riguarda il comma 4 dell'articolo 5, che prevede l'acquisto di tre elicotteri da adibire alla lotta contro gli incendi, la Commissione evidenzia la necessità dell'intervento, ma sottolinea l'esigenza di destinare risorse anche e soprattutto all'attività di prevenzione con un maggior coinvolgimento degli enti locali.

A conclusione del parere, la Commissione evidenzia negativamente come in alcuni casi ci sia un notevole ritardo nell'attuazione delle leggi regionali e nella spendita delle risorse anche a causa di rallentamenti burocratici; sintomatico a questo proposito è il caso della legge regionale per la bonifica dall'amianto che a quasi due anni dall'approvazione non è stata ancora dotata dei provvedimenti attuativi.

Il presente parere è stato approvato dalla Quinta Commissione nella seduta pomeridiana del 27 novembre 2007 con il voto favorevole dei consiglieri Licheri, Moro, Calleda, Cappai, Corda, Rasso, Sanna Alberto e Uggias

Il Consigliere Ladu, osservatore, ha espresso durante la discussione del parere un giudizio negativo sulla manovra finanziaria nel suo complesso.

Sesta Commissione

(Industria - Miniere - Cave e torbiere - Artigianato - Cooperazione - Lavoro e occupazione - Turismo - Commercio - Fiere e mercati - Risorse energetiche - Fonti alternative di energia)

Relazione di maggioranza (On. Giagu)

La Sesta Commissione, nella seduta pomeridiana del 22 novembre 2007, ha espresso, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento interno, parere favorevole, a maggioranza, sugli argomenti di propria competenza della manovra finanziaria 2008-2011.

Durante la discussione di merito la Commissione, pur condividendo l'impostazione generale della manovra e le azioni positive contenute nella legge finanziaria e nel programma regionale di sviluppo, ha ritenuto opportuno avanzare alcune osservazioni:

- relativamente al settore commercio, si ravvisa l'opportunità che siano incrementati i fondi disponibili e rapidamente esaurite le procedure connesse con l'erogazione degli incentivi previsti dalla legge regionale n. 9 del 2002, considerate le lunghe aspettative dei beneficiari del provvedimento normativo;
- relativamente ai finanziamenti dei consorzi fidi si richiama l'importanza dei contributi stanziati per i fondi rischi e se ne auspica un incremento;
- per quanto concerne i commi compresi tra il 27 ed il 34 dell'articolo 7 del disegno di legge n. 301/S, riguardanti deleghe, interventi e finanziamenti concernenti le aree industriali, la Commissione, a maggioranza, ritiene di dover far proprie le osservazioni avanzate, in occasione del relativo stralcio dalla Terza Commissione. I commissari Franco Sanna e Mattana, invece, ritengono che in relazione alle predette norme non vi siano le condizioni per poter esprimere un parere a causa della carenza dell'impianto normativo in conseguenza dello stralcio operato dalla Presidenza del Consiglio regionale che non permette una valutazione compiuta ed organica della materia ed, altresì, poiché tali norme riguardano aspetti della riforma delle aree industriali che sono all'esame della Sesta Commissione, la quale deve esitare un apposito testo. I commissari Bruno e Meloni ritengono diversamente di dover esprimere un parere favorevole anche relativamente ai suddetti commi del citato articolo 7.

Relazione di minoranza

La finanziaria 2008, che con una certa enfasi è stata definita dalla Giunta regionale, come "la finanziaria dell'orgoglio", quasi come naturale prosieguo della finanziaria 2007, che era stata invece definita "la finanziaria della svolta", appare contraddittoria e frammentaria.

La constatazione è che dietro i facili slogan non si è potuto assistere ad alcuna svolta epocale nel 2007 e tanto meno c'è oggi da inorgogliersi dello stato delle cose.

La manovra finanziaria 2008 manca di organicità e non riesce a mettere a fuoco una strategia di effettivo sviluppo a sistema. Per questo appare pallida e si presenta come fosse affetta dalla rosolia, un insieme di piccoli puntini rossi, distribuiti disordinatamente e senza alcuna regola di composizione fra loro.

Nella manovra finanziaria 2008 la prima criticità che emerge è la sproporzionata incidenza sulla spesa complessiva del settore della sanità, che dal 33,2 per cento passa al 39,4 per cento, comprimendo così lo spazio riservato alle risorse per le politiche occupazionali e dello sviluppo. Il risultato è che l'obiettivo strategico del contenimento e della razionalizzazione delle spese del settore sociosanitario viene di fatto vanificato e il riequilibrio fra i pesi di incidenza dei diversi settori non viene colto nonostante il notevole incremento delle entrate.

La seconda criticità è che continua a permanere un sistema di meccanismi di spendita delle risorse estremamente lento che tende a favorire l'accumulo dei residui passivi in una misura eccessiva: diminuisce in valore assoluto ma cresce in proporzione al volume della manovra. Il Governo regionale continua a non saper mantenere l'impegno di pervenire ad una accelerazione delle procedure di spesa, condizione necessaria per la loro efficacia, ma al contrario si preoccupa di conservare un sistema di rallentamento che finisce per agire da freno allo sviluppo.

Un risultato che, però, non deriva da uno stato di inerzia dell'attività amministrativa regionale ma che è scientificamente perseguito per porre riparo al disequilibrio contabile e allo sconquasso che ha originato la non condivisibile operazione contabile di anticipazione di entrate future.

L'aver forzato il principio della "competenza annuale" con la finanziaria 2007 induce, sull'esercizio 2008, una ulteriore difficoltà che mette a serio rischio il rispetto del "patto di stabilità". Si è introdotto un artificio contabile, mettendo in vetrina un risanamento dei conti che per potersi reggere ha bisogno di "non spendere" e "conservare", attraverso un sistema dubbio di impegno di spesa, residui da rinviare nel tempo.

La terza criticità è il peccato originale che accompagna la manovra finanziaria 2008, che è analogo a quello del 2007: da un lato l'anticipazione delle entrate future per 500 milioni di euro, compensata con minori spese dell'esercizio 2011, che contravviene il principio contabile sulla "competenza annuale" e dall'altro il conseguimento del pareggio di bilancio con la contrazione di un mutuo con ammortamento trentennale per un importo di 805 milioni di euro.

Preliminarmente si ritiene di dover condividere il deliberato della Commissione bilancio di cassare tutti i commi dell'articolo 7 riferiti alla anticipazione della "Riforma dei consorzi industriali" in quanto da ritenersi "materia intrusa" e anche per una questione di opportunità e rispetto delle competenze della Sesta Commissione che da alcuni mesi ha avviato l'iter di formulazione di un testo della riforma, partendo dalla valutazione comparativa delle diverse proposte, aperta ai contributi di tutti.

Nel merito dei contenuti della manovra finanziaria 2008 di stretta competenza della Sesta Commissione, per i quali è necessario esprimere un parere, è da osservare che questi si limitano ad essere appena 11 commi sui 180 che la compongono, un rapporto numerico che già di per sé dimostra il grado di importanza che la Giunta regionale delega alle politiche del lavoro, delle attività produttive, dello sviluppo e dell'energia.

Si tratta di una legge finanziaria che ancora una volta ignora completamente le emergenze e i grandi problemi che attanagliano la Sardegna:

- un tasso di disoccupazione reale ben più elevato di quello fornito dall'ISTAT, che tiene fuori dal computo statistico intere fasce di disoccupati solo perché, "sfiduciati", si sono rassegnati a ricercare attivamente una occupazione, sapendo quanto sia difficile trovarla;
- una assenza pressoché totale delle politiche di sostegno a favore dei sistemi produttivi e del mondo imprenditoriale;
- una crescita esponenziale del numero dei lavoratori precari e atipici che contribuisce a drogare il dato statistico sull'occupazione e ad alleggerire quello sulla disoccupazione;
- una progressiva diminuzione del reddito medio pro-capite e un allargamento della fascia della popolazione al di sotto della soglia di povertà assoluta e relativa;
- un arretramento del complessivo sistema scolastico-formativo con la constatazione di una ripresa nella crescita della dispersione scolastica;
- un preoccupante aumento dell'emigrazione, sostenuta soprattutto dalle fasce di età giovanili;
- una contraddittoria e confusa politica energetica regionale, apertamente in dissintonia con gli obiettivi nazionali, europei e planetari.

Il settore del commercio è dimenticato completamente e non c'è in alcun punto della finanziaria 2008 il richiamo alla sua esistenza. La legge regionale n. 9 del 2002 non dispone di nuove risorse e ciò mette a rischio il comparto delle piccole e micro-attività commerciali.

I settori dell'industria, artigianato e turismo registrano un preoccupante impoverimento delle risorse destinate alle azioni del loro sostegno.

Così manca all'appuntamento anche l'atteso rilancio del comparto dell'artigianato che non vede alcun rifinanziamento della legge regionale n. 51 del 1993 e compare unicamente una misura di incentivazione per l'artigianato artistico con un modesto intervento di appena 5 milioni di euro.

Le cose vanno peggio per l'imprenditoria giovanile, la cui legge regionale n. 1 del 2002 si trova ancora priva di risorse per poter far sperare in un nuovo bando. Ancora più drammatica la situazione nel settore del commercio. Il disegno di legge dimentica completamente le politiche attive del lavoro e tutte le norme agevolative dell'inserimento occupazionale che si ritrovano quasi completamente prosciugate, prive di risorse, in un momento, invece, nel quale si sarebbe dovuto fare ogni sforzo possibile per contrastare il fenomeno in atto di regresso dei livelli occupazionali.

È stata inoltre dimenticata totalmente la legge regionale n. 36 del 1998, sull'abbattimento degli oneri previdenziali e assicurativi, che si è sempre rivelata come efficace strumento per l'incremento occupazionale, ma anche come concreto strumento di lotta alla reale emersione del lavoro nero.

Risorse non adeguate sono state stanziare anche per la stabilizzazione dei 1.200 lavoratori LSU. L'unica stabilizzazione avvenuta fino ad oggi è quella riferita al numero dei lavoratori LSU, rimasto pressoché immutato in questi ultimi tre anni, mentre nel triennio 2001-2004 circa 3.500 lavoratori LSU hanno trovato stabilizzazione.

Conclusioni

Per ultimo, i consiglieri di minoranza componenti della Sesta Commissione, rilevano che il disegno di legge n. 301/S (finanziaria regionale 2008) appare come una ulteriore occasione perduta per non aver voluto o saputo minimamente affrontare la madre dei problemi della Sardegna sul riequilibrio dei processi dello sviluppo locale, che sta fondamentalmente alla base della nuova emigrazione, soprattutto quella giovanile, dello spopolamento delle zone interne, delle sacche di povertà territoriali, del depauperamento delle capacità progettuali di auto sviluppo. Una visione sempre più "museale" delle zone interne, viste come aree da salvaguardare e tutelare, per una fruizione turistico-ambientale, ma non certo finalizzata a incoraggiare la residenza e la permanenza delle comunità nei luoghi della loro identità.

Un processo complessivo di sviluppo che tende ad amplificare il modello "a ciambella" con delle zone costiere sempre più ricche e protagoniste dell'attrazione economica e dello sviluppo .

Per questi motivi, i componenti di minoranza della Sesta Commissione, esprimono complessivamente sul disegno di legge n. 301/S (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2008) una valutazione non positiva, ritenendo la manovra economico-contabile 2008 del tutto insufficiente e inadeguata, rispetto alle esigenze e ai bisogni delle comunità della Sardegna.

Settima Commissione

(Sanità - Igiene pubblica - Medicina sociale - Edilizia ospedaliera - Servizi sanitari e sociali - Assistenza - Igiene veterinaria - Personale delle UU.SS.LL.)

Nell'esame degli aspetti di competenza della manovra finanziaria 2008-2011, la Settima Commissione rileva che tali aspetti appaiono prevalentemente incentrati sul perseguimento degli obiettivi di sviluppo del sistema sanitario contenuti nel Piano sanitario regionale di cui le previsioni del disegno di legge finanziaria per il 2008 costituiscono la seconda annualità di attuazione.

Dalla lettura dei documenti in esame la Commissione non è in grado di rilevare la ricaduta degli interventi previsti nella prima annualità del PSR; da ciò consegue la difficoltà di accertare se gli stanziamenti previsti per la seconda annualità siano in grado di contribuire al raggiungimento dell'effettiva attuazione degli obiettivi del Piano stesso.

Dall'esame dello stato della spesa, aggiornato ad ottobre 2007, si evince che sono stati effettuati pagamenti per un importo pari a poco più del 50 per cento delle risorse a disposizione dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, dal che si evince la ridotta capacità di spesa della Regione, pur considerando il ritardo con il quale è stata approvata la legge finanziaria 2007 e la non ancora avvenuta chiusura dell'esercizio finanziario.

Per questo motivo si rendono necessarie informazioni compiute e dettagliate sugli impegni assunti per valutare gli effetti sulla realizzazione degli obiettivi del PSR e sulla tempistica delle risposte date attraverso le assegnazioni, attivando più efficaci strumenti di coordinamento tra le competenze di programmazione e quelle di attuazione delle politiche regionali.

A questo riguardo appare necessaria una ulteriore riflessione sul tema delle malattie sociali in relazione alla possibilità che altre regioni garantiscano livelli di assistenza più elevati rispetto alla Sardegna, così come sulla recrudescenza della TBC legata a nuovi vettori.

Appare inoltre necessario definire un momento di valutazione dell'efficacia delle politiche previste dal PSR nel campo delle patologie psichiatriche.

Gli aspetti riguardanti la seconda annualità di attuazione del PSR sono principalmente riferiti alle infrastrutture, al piano sangue e ai consultori; su tali aspetti la Commissione esprime le seguenti osservazioni.

Gli stanziamenti finalizzati all'ammodernamento del patrimonio edilizio e tecnologico del SSR (576 milioni di euro) rappresentano grossa parte della spesa sanitaria prevista dalla manovra e rivestendo gli stessi una rilevante importanza strategica nell'attuazione degli obiettivi del PSR, la loro assegnazione dovrebbe compiersi, con una precisa ripartizione delle risorse, attraverso programmi orientati, secondo precise tipologie, al perseguimento degli obiettivi del PSR, sui quali il Consiglio regionale ha avuto modo di esprimersi e secondo le richieste avanzate dalle aziende.

Sullo stanziamento autorizzato per la riorganizzazione della rete dei consultori familiari (articolo 8, comma 24), la Commissione, nel valutare positivamente lo stanziamento stesso, è del parere che gli interventi debbano essere configurati in forma integrata tra le strutture ospedaliere e quelle territoriali affinché entrambe possano operare in maniera sinergica; pertanto si ritiene necessario prestare la dovuta attenzione agli ambiti ospedalieri relativi ai punti nascita ed all'area pediatrica e neonatologica; a tal fine è auspicabile che le risorse impegnate vengano integrate da quelle previste per la realizzazione del progetto materno-infantile dalla legge finanziaria del 2007.

La necessità di definire più precisamente le risorse destinate alla realizzazione dei singoli obiettivi di salute contenuti nel PSR vale anche per l'emergenza cardiovascolare, per il diabete, per il sistema

dell'emergenza-urgenza e per la medicina di base; su quest'ultimo aspetto pesa la mancata conclusione del percorso di contrattazione decentrata. La medicina di base rappresenta infatti un momento organizzativo fondamentale nelle attività del distretto, sia per la qualità delle prestazioni, sia nell'ottica della deospedalizzazione; per tale motivo la Commissione raccomanda che siano previste risorse aggiuntive da destinare all'accordo regionale integrato con i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta affinché se ne possa valorizzare il ruolo favorendo l'attivazione di momenti più dinamici nell'ambito della medicina di distretto, nell'ADI, nel governo clinico, nei progetti e nelle azioni attive del distretto stesso.

Per quanto riguarda i piccoli ospedali, nel rammentare che il rafforzamento degli stessi è punto qualificante del PSR, la Commissione chiede che le risorse vengano definite per singoli presidi, ad evitare che si ripeta quanto già accaduto nell'esercizio scorso ossia l'esclusione di alcuni presidi ospedalieri dall'assegnazione dei fondi.

Adeguate impegno finanziario dovrebbe essere rivolto alla risoluzione dei problemi che investono i punti della continuità assistenziale così come all'attuazione di un progetto obiettivo riferito agli interventi nel settore odontoiatrico sia nell'ambito della prevenzione scolastica sia negli interventi sociali rivolti alle categorie più deboli quali anziani edentuli e pazienti psichiatrici.

La Commissione raccomanda inoltre l'incremento delle risorse previste per i progetti obiettivo rivolti alla riduzione delle liste d'attesa anche con il coinvolgimento della specialistica convenzionata.

Altrettanta considerazione andrebbe posta sulle liste d'attesa in campo sociale generate con l'avvio dei punti unici di accesso (PUA).

Adeguate attenzione deve essere rivolta alla politica dei tetti di spesa evitando che una eccessiva rigidità nella sua applicazione si ripercuota negativamente sui cittadini e sulle amministrazioni comunali cui essi si rivolgono per far fronte ai costi economici delle prestazioni e come conseguenza non secondaria, crei situazioni di crisi occupazionale.

Nell'ambito degli interventi riguardanti le politiche sociali si evidenzia la mancata conferma degli stanziamenti rientranti nel fondo per la non autosufficienza, presenti lo scorso anno, o quantomeno la loro conferma attraverso modalità differenti. Se può essere sottolineato in positivo l'aumento dei fondi per la povertà, si riscontra comunque una diminuzione delle previsioni relative al fondo.

Si raccomanda inoltre che gli interventi economici previsti dal comma 26 dell'articolo 8 e destinati alle famiglie disagiate prevedano vincoli legati all'espletamento di doveri rivolti verso la comunità.

Nell'ambito degli aspetti di emergenza che assume attualmente la questione del precariato appare urgente dare soluzione risolutiva di tutte le forme che sono emerse nel corso degli anni, senza escludere i lavoratori dell'IZS e i veterinari precari, alla situazione nella quale versano i dipendenti del servizio sanitario assunti con contratti atipici, incrementando le risorse per gli interventi volti alla stabilizzazione dei precari della sanità ed in particolare dei lavoratori precari delle aziende miste di Cagliari e Sassari. In quest'ottica dovrebbe essere presa in considerazione la stabilizzazione dei ricercatori inseriti nei progetti 5a e 5b volti allo studio delle talassemie e della sclerosi multipla.

Ottava Commissione

(Diritto allo studio - Scuole materne - Edilizia scolastica - Cultura - Musei - Biblioteche e archivi storici - Sport e spettacolo - Ricerca Scientifica - Formazione professionale)

La Commissione esprime un generale apprezzamento per l'incremento in finanziaria delle risorse destinate in materia di istruzione, sport e cultura; rimarca tuttavia l'esigenza di addivenire quanto prima ad una programmazione puntuale nelle materie di competenza nonché all'individuazione di adeguati strumenti finalizzati alla verifica e al controllo dei risultati in rapporto alle risorse investite.

Ritiene in ogni caso opportuno suggerire le seguenti modifiche ed integrazioni al testo:
articolo 4, comma 1, lettera a):

premessi che la qualità dell'insegnamento costituisce uno degli elementi fondamentali anche al fine di contrastare la dispersione scolastica, suggerisce che le risorse allocate nella UPB S02.01.001 (20 milioni) e nella UPB S02.01.006 (10 milioni) siano meglio specificate nel dettaglio al fine di indirizzare le maggiori risorse possibili alle misure tese a contrastare la dispersione scolastica ed invece evitare che l'indistinta destinazione possa sostenere in via prevalente le altre finalità indicate nella legge. Ritiene inoltre opportuno che, pur essendo la misura tesa a contrastare la dispersione a tutti i livelli di istruzione, debbano essere tuttavia privilegiate le misure destinate a contrastare la dispersione nelle fasi di criticità del percorso dell'obbligo di istruzione;

articolo 4, comma 1, lettera b):

non condivide l'ipotesi del fondo unico indistinto per l'Università pubblica e per quella privata. Le risorse stanziati all'Università pubblica devono essere chiaramente individuate;

articolo 4, comma 1, lettera c):

ritiene che tutti gli interventi che abbiano ad oggetto l'Università debbano fare preciso riferimento ai requisiti di qualità del MURST ed inserirsi nel quadro del processo di riforma europeo. Propone inoltre una riduzione dell'importo da 6 a 3 milioni di euro, destinando quanto avanza all'Università pubblica di cui alla precedente lettera b);

articolo 4, comma 1, lettera d):

osserva la mancanza di un quadro di riferimento chiaro che permetta di valutare la congruità delle risorse rispetto alle finalità che si intendono perseguire;

articolo 4, comma 1, lettere f) e g):

ritiene del tutto insufficiente lo stanziamento di 400.000 euro per la concessione di borse di studio finalizzate alla frequenza della scuola speciale regionale per la formazione degli insegnanti, tanto più che lo stesso appare sproporzionato per difetto a fronte dello stanziamento di 5 milioni di euro per la prosecuzione del programma "Sardegna speaks english", per il quale non si è in possesso di alcun dato che consenta di compiere una adeguata valutazione di congruità;

articolo 4, comma 5:

ritiene necessario precisare che le produzioni socioculturali sarde all'estero, finanziate tramite il comma 5, non possano beneficiare di finanziamenti a valere su altre leggi regionali;

articolo 4, comma 6:

esprime perplessità sulla destinazione delle risorse così come indicate in legge;

articolo 4, comma 8:

chiede di prevedere che le attività finanziate ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), possano essere realizzate non nell'anno successivo, ma nel biennio successivo;

articolo 4, commi 10, 11:

propone la soppressione dei due commi per le seguenti motivazioni:

- a) quanto al comma 10, ritiene che la Regione non possa ricondurre a sé competenze di "gestione del patrimonio culturale della Sardegna" non essendo tali competenze previste nello Statuto. Neppure si può ipotizzare una competenza esclusiva della Regione in relazione alla tutela, valorizzazione e fruizione di quei beni nella disponibilità degli enti locali, poiché ciò contrasterebbe con le previsioni di cui alle leggi regionali n. 9 del 2006 e n. 14 del 2006;

- b) quanto al comma 11, viene apportata una modifica all'organizzazione regionale attraverso l'individuazione di un'Agenzia regionale denominata "Patrimonio culturale Sardegna" i cui poteri, compiti, struttura non sono definiti con precisione anche per l'aspetto concernente i rapporti con gli enti locali. Chiede inoltre di evitare che l'interruzione dei servizi prevista per il 31 dicembre 2007 comporti per gli 850 lavoratori attualmente impiegati nel settore dei beni culturali e librari la perdita del posto di lavoro. Per il futuro va in ogni caso superata la normativa speciale finora applicata uniformandola a quella nazionale e comunitaria con un adeguamento delle risorse;

articolo 4, comma 12:

ritiene che la soppressione delle parole "da usufruire nelle Università sarde o presso altre istituzioni scolastiche della Sardegna" dall'articolo 25, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 26 del 1997 possa comportare una modifica non in sintonia con la *ratio* della medesima legge;

articolo 4, comma 13:

si suggerisce di meglio specificare a quali componenti della Consulta siano riconosciuti i rimborsi spesa ai sensi della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27, poiché il termine "esterni" non pare sufficiente a definire i soggetti ai quali si intenda riconoscere il relativo diritto;

articolo 4, comma 18, lettera a):

esprime perplessità con riferimento all'inserimento in finanziaria del contributo straordinario di euro 210.000 per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 a favore della commissione organizzatrice regionale per l'organizzazione dei giochi sportivi studenteschi nella UPB S05.04.001, mentre sarebbe stato opportuno inserire la relativa previsione di spesa nella programmazione triennale per lo sport;

articolo 4, comma 18, lettera b):

ritiene opportuno aggiungere alle "associazioni benemerite" gli "enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI".

La Commissione osserva inoltre che non compare in finanziaria alcuna previsione di risorse in favore dell'ISRE. Ritiene invece opportuno che, per il completamento funzionale di un primo stralcio, parte di un progetto generale preliminare approvato con nullaosta n. 13809 del 30 luglio 2003, si inserisca in finanziaria un congruo finanziamento specifico al fine di consentire il completamento dei locali espositivi già realizzati. Osserva che l'Istituto annovera negli ultimi anni una media di circa 66.000 visitatori all'anno e che il mancato finanziamento rischierebbe di generare una ennesima opera incompiuta in un territorio che ha necessità di vedere consolidata la propria vocazione culturale.

articolo 6:

La Commissione rappresenta l'opportunità di individuare idonee procedure per la ricollocazione del personale di cui alla legge regionale n. 42 del 1989 presso enti e pubbliche amministrazioni locali unitamente a interventi mirati, altresì, alla riqualificazione professionale del medesimo personale. Al fine inoltre di consentire l'accompagnamento graduale verso la definitiva ricollocazione del detto personale propone la proroga dei termini di scadenza dell'albo di cui alla legge regionale n. 42 del 1989 al 31 dicembre 2008. Sollecita inoltre la Giunta regionale ad uniformarsi quanto prima al processo di adeguamento in materia di certificazione nazionali ed europee (ISCED).

PARERE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

pervenuto il 27 novembre 2007

Premessa

A nessuno sfugge che lo sviluppo della Sardegna passa necessariamente dall'aumento della coesione sociale e della coesione territoriale. Tutte le analisi socio-economiche confermano che esistono vari tipi di "Sardegna": a) le aree urbane; b) le aree costiere; c) le aree interne e d) le aree insulari.

Nelle aree urbane, dove vive la maggioranza della popolazione sarda, si annidano, oltre a grandi opportunità, anche sacche sempre crescenti di povertà, di disagio e di emarginazione. Il lavoro, la casa e un nuovo sistema di welfare e di protezione sociale rappresentano le grandi emergenze dei contesti urbani. Nelle aree costiere, dalla seconda metà degli anni '60, insieme allo sviluppo turistico, è nata un'economia, legata soprattutto all'edilizia, che ha tratto grande giovamento da questa espansione. Troppo spesso si è confuso il cemento con il turismo, ma tutto sommato il settore ha rappresentato negli anni un importante volano di sviluppo. Nelle aree interne, salvo qualche raro esempio, si assiste a un lento quanto inesorabile fenomeno di "desertificazione umana". Paesi di anziani, senza futuro, i pochi giovani cercano fortuna altrove sperimentando una nuova stagione di emigrazione. Nelle aree insulari i problemi di continuità territoriale, di assenza di fondamentali presidi e servizi, la mancanza di lavoro e la presenza di fattori esterni (vedi, nel caso dell'Isola della Maddalena, la presenza di servitù militari) aumentano le normali difficoltà entro le quali le amministrazioni si trovano ad operare.

Il sistema delle autonomie locali richiama la necessità di una maggiore coesione territoriale e sociale per immaginare la Sardegna come Regione d'Europa e del Mediterraneo. Da questo punto di vista il Consiglio delle autonomie locali ritiene che la "Regione", nella sua interezza debba rafforzare la propria capacità di investire con maggiore decisione sul sistema delle autonomie locali come motore di sviluppo nei territori, riservando a se stessa la capacità di sintesi e di elaborazione di strategie complessive di più ampio scenario.

In questo contesto, in relazione a quanto contenuto nell'articolo 8, si ritiene che l'attuale sistema dei consorzi industriali debba essere superato rapidamente e che tutto quanto da questi gestito in questi decenni venga ricondotto, in tempi rapidi e non più derogabili, agli unici soggetti titolari dell'esercizio di un potere il più possibile vicino alle esigenze ed ai bisogni dei territori e dei cittadini, quale appunto quello rappresentato dal sistema delle autonomie locali.

Analisi

Con la legge finanziaria 2008 si prosegue nell'azione di risanamento del bilancio della Regione Sardegna. La riduzione degli sprechi e la riqualificazione della spesa, l'azzeramento del deficit e la riduzione del disavanzo, il contenimento dell'indebitamento sono senz'altro fattore positivo che qualificano positivamente l'azione di governo - così come è positivo l'azzeramento del deficit annuale.

Altro elemento qualificante della finanziaria 2008 è l'aumento delle entrate: si passa dai 8.667 dei 2007 ai 8.703 del 2008, contestualmente aumentano le entrate proprie della Regione che raggiungono nel 2008 i 5.230 contro 3.397 del 2004. Così come un dato importante la riduzione del rapporto fra entrate proprie della Regione e spese obbligatorie che passano dal 98,29 per cento del 2004 al 70,46 per cento del 2008.

Sembrerebbe altresì positiva l'inversione di tendenza che si ha nel rapporto complessivo della funzione istituzionale: nel 2004 si spendevano euro 712.577.000 per il funzionamento della Regione,

mentre 319.158 erano destinati agli enti locali. Nel 2008 invece si ha una spesa di euro 499.632.000 del complesso dell'Amministrazione regionale rispetto ai 631.112.000 destinati a province e comuni.

Questo dato, però, è viziato da due elementi sottaciuti: nel 2004 era ancora finanziato in toto l'articolo 19 della legge regionale n. 37 del 1998 come piano straordinario per l'occupazione che ha consentito ai comuni di creare le condizioni di sviluppo delle comunità locali. L'altro elemento che in qualche modo andrebbe chiarito riguarda gli euro 150.000.000 relativi all'articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2006: il fondo di coesione territoriale, i cui programmi erano rivolti prevalentemente agli enti locali non sono stati mai approvati dalla Giunta regionale senza le ricadute positive attese da province e comuni.

La fine positiva dell'annosa vertenza sulle entrate ha dato certezze per il futuro, ma da sola non basta a risolvere i problemi. Occorre programmare e spendere le nuove risorse comunitarie 2007-2013 in maniera più partecipata e condivisa. In tal senso la presentazione del Programma regionale di sviluppo 2007-2009 conferma un atteggiamento centralistico della Regione su argomenti che riguardano l'intera collettività sarda.

Tutta la negativa vicenda legata alla progettazione integrata dimostra che solo con un ruolo attivo degli enti locali (in questo caso appare fondamentale un ruolo di programmazione delle province) e con una negoziazione fra i territori e Regione si può operare meglio di quanto sia stato finora. La politica deve tornare a mediare affinché le disuguaglianze fra i "tipi" di Sardegna descritti precedentemente si riducano.

Il sistema degli enti locali aveva accolto positivamente la costituzione del fondo unico ritenendolo strumento imprescindibile nella positiva valutazione della manovra di bilancio 2007. Tuttavia nel parere sulla finanziaria 2007 si metteva in evidenza che i trasferimenti regionali agli enti locali rimangono ancora significativamente inferiori, in valore reale, ai livelli del 1993. Così come, sempre nel parere alla finanziaria 2007, si sottolineava il fatto che gli effetti della legge regionale n. 9 del 2006 non erano valutabili compiutamente in sede di prima applicazione fondo unico.

Dopo un anno di sperimentazione del fondo unico il Consiglio delle autonomie locali verifica con grande preoccupazione che la cifra di 500.000.000 di euro stanziata con il fondo unico per il sistema degli enti locali è inferiore sia in termini reali che assoluti alla media degli stanziamenti, nel triennio 2003-2004-2005, impegnati dalla Regione per le finalità da conseguire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 3 del 2007, con lo stanziamento del fondo unico.

Le preoccupazioni possono essere superate portando lo stanziamento per comuni e province a euro 585.000.000. Il Consiglio delle autonomie, condividendo l'ipotesi avanzata dal Presidente della Regione in sede di Conferenza Regione-enti locali, propone l'istituzione di due fondi distinti: uno per i comuni con stanziamento pari a 512.000.000 di euro, ed uno per le province con stanziamento pari a 73.000.000 di euro, con i medesimi parametri utilizzati dall'articolo 10 della finanziaria 2007 (40 per cento in parti uguali e il 60 per cento per popolazione).

Nella consapevolezza che ai fini della politica di risanamento e di contenimento della spesa non è bene modificare gli equilibri della finanziaria, si ritiene che i 60 milioni necessari possono essere ottenuti utilizzando il fondo di coesione territoriale di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2006.

Il Consiglio delle autonomie locali conferma il giudizio positivo sullo strumento di finanziamento degli enti locali. Uno strumento che definisce da solo una strategia di attenzione verso un sistema istituzionale più equo. Uno strumento che però è stato utilizzato dall'Amministrazione regionale come alibi rispetto a tutta una serie di necessità degli enti locali che il fondo unico non affrontava e che quindi non risolveva: infrastrutture (strade, cimiteri, dissesto idrogeologico, riqualificazione urbana, illuminazione pubblica, ecc. ecc.), servizi sociali (la legge regionale n. 23 del 2005 non finanzia il fondo unico, i vecchi PO che rappresentavano per decine e decine di comuni una spesa storica della quale non si è tenuto minimamente conto).

INDICE

CAPO I STRATEGIA ISTITUZIONALE E FINANZIARIA	3
Art. 1 Disposizioni di carattere finanziario	3
Art. 2 Norme in materia di tributi.....	15
Art. 3 Disposizioni in materia di personale e di contenimento degli oneri istituzionali	23
CAPO II CONOSCENZA, CULTURA E TEMPO LIBERO.....	28
Art. 4 Disposizioni a favore dell'istruzione, della cultura, dello spettacolo e dello sport	28
CAPO III AMBIENTE E GOVERNO DEL TERRITORIO.....	34
Art. 5 Disposizioni nel settore ambientale e del territorio.....	34
CAPO IV SISTEMI PRODUTTIVI E OCCUPAZIONE	38
Art. 6 Disposizioni in materia di lavoro e di formazione professionale.....	38
Art. 7 Disposizioni a favore del sistema produttivo isolano.....	41
CAPO V SANITÀ E POLITICHE SOCIALI.....	52
Art. 8 Disposizioni nel settore sanitario e sociale	52
CAPO VI RETI INFRASTRUTTURALI E MOBILITÀ	62
Art. 9 Disposizioni in materia di opere pubbliche e di trasporti.....	62
Art. 10 Copertura finanziaria.....	67
Art. 11 Entrata in vigore.....	67
TABELLA A (TESTO DELLA COMMISSIONE).....	69
TABELLA B (TESTO DELLA COMMISSIONE).....	71
TABELLA C (TESTO DELLA COMMISSIONE).....	79
TABELLA D (TESTO DELLA COMMISSIONE).....	93
TABELLA E (TESTO DELLA COMMISSIONE).....	103
TABELLA F (TESTO DELLA COMMISSIONE).....	107

TESTO DEL PROPONENTE**TESTO DELLA COMMISSIONE**

Capo I

Capo I

Strategia istituzionale e finanziaria

Strategia istituzionale e finanziaria

Art. 1

Art. 1

Disposizioni di carattere finanziario

Disposizioni di carattere finanziario

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 30, comma 7 bis, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna), ad iscrivere nel proprio bilancio per l'anno 2008 lo stanziamento di euro 500.000.000 a fronte delle maggiori entrate alla stessa spettanti per effetto del disposto di cui all'articolo 1, comma 834 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), provvedendo a compensare tale stanziamento con una minore iscrizione, di pari importo, nel bilancio per l'anno 2011. Il citato stanziamento è correlato alle spese di investimento nel settore pubblico elencate nell'allegata tabella E.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 30, comma 7 bis, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna), ad iscrivere nel proprio bilancio per l'anno 2008 lo stanziamento di euro 500.000.000 a fronte delle maggiori entrate alla stessa spettanti per effetto del disposto di cui all'articolo 1, comma 834 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), provvedendo a compensare tale stanziamento con una minore iscrizione, di pari importo, nel bilancio per l'anno 2011. Il citato stanziamento è correlato alle spese di investimento nel settore pubblico elencate nell'allegata tabella E.

2. L'Amministrazione regionale provvede a dare copertura al disavanzo di amministrazione a tutto il 31 dicembre 2007 stimato in euro 805.000.000 e derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati con le disposizioni sottocitate, mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2008, delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui o prestiti obbligazionari medesimi:

2. L'Amministrazione regionale provvede a dare copertura al disavanzo di amministrazione a tutto il 31 dicembre 2007 stimato in euro 805.000.000 e derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati con le disposizioni sottocitate, mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2008, delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui o prestiti obbligazionari medesimi:

- a) euro 165.759.000 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006);
- b) euro 568.000.000 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005);
- c) euro 71.241.000 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 2004, n. 9 (modifiche alla legge finanziaria 2004);

i mutui o prestiti obbligazionari sono contratti, previa effettiva esigenza di cassa, per una durata

- a) euro 165.759.000 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006);
- b) euro 568.000.000 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005);
- c) euro 71.241.000 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 2004, n. 9 (modifiche alla legge finanziaria 2004);

i mutui o prestiti obbligazionari sono contratti, previa effettiva esigenza di cassa, per una durata

non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 52.366.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2038 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).

3. Nelle tabelle A e B, allegata alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti che si prevede possano essere approvati nel corso dell'esercizio 2008; i relativi stanziamenti sono determinati come segue:

- a) fondo speciale per spese correnti (UPB S08.01.002)
- 1) Fondi regionali (cap. SC08.0024)
- | | | |
|------|------|------------|
| 2008 | euro | 35.150.000 |
| 2009 | euro | 35.150.000 |
| 2010 | euro | 35.150.000 |
| 2011 | euro | 35.150.000 |
- 2) Assegnazioni statali e comunitarie (cap. SC08.0025):
- | | | |
|------|------|-------------|
| 2008 | euro | 713.000.000 |
| 2009 | euro | 638.000.000 |
| 2010 | euro | 514.000.000 |
| 2011 | euro | 514.000.000 |
- b) fondo speciale per spese in conto capitale (UPB S08.01.003)
- 1) Fondi regionali (cap. SC08.0034)
- | | | |
|------|------|-------------|
| 2008 | euro | 113.500.000 |
| 2009 | euro | 100.500.000 |
| 2010 | euro | 100.500.000 |
| 2011 | euro | 100.500.000 |

4. Le somme derivanti da rientri, recuperi, disponibilità ed interessi sui fondi di rotazione relativi alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 (Istituzione di un fondo per la tutela dei livelli produttivi e occupativi nel settore industriale), al netto delle spese relative ai costi di tenuta dei fondi, sono semestralmente riversate in conto entrate del bilancio regionale (UPB E361.003) e sono assegnate al competente capitolo (UPB S06.03.018), con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2008 sono abrogate le disposizioni legislative che prevedono l'istituzione di fondi relativi alle garanzie fideiussorie sui mutui e/o prestiti a favore delle imprese e conseguentemente sono soppressi i fondi detenuti presso gli istituti di credito convenzionati relativi alle garanzie fideiussorie sui

non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 52.366.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2038 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).

3. Nelle tabelle A e B, allegata alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti che si prevede possano essere approvati nel corso dell'esercizio 2008; i relativi stanziamenti sono determinati come segue:

- a) fondo speciale per spese correnti (UPB S08.01.002)
- 1) Fondi regionali (cap. SC08.0024)
- | | | |
|------|------|------------|
| 2008 | euro | 6.200.000 |
| 2009 | euro | 10.837.000 |
| 2010 | euro | 35.150.000 |
| 2011 | euro | 35.150.000 |
- 2) Assegnazioni statali e comunitarie (cap. SC08.0025):
- | | | |
|------|------|-------------|
| 2008 | euro | 713.000.000 |
| 2009 | euro | 638.000.000 |
| 2010 | euro | 514.000.000 |
| 2011 | euro | 514.000.000 |
- b) fondo speciale per spese in conto capitale (UPB S08.01.003)
- 1) Fondi regionali (cap. SC08.0034)
- | | | |
|------|------|-------------|
| 2008 | euro | 113.500.000 |
| 2009 | euro | 100.500.000 |
| 2010 | euro | 100.500.000 |
| 2011 | euro | 100.500.000 |

4. Le somme derivanti da rientri, recuperi, disponibilità ed interessi sui fondi di rotazione relativi alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 (Istituzione di un fondo per la tutela dei livelli produttivi e occupativi nel settore industriale), al netto delle spese relative ai costi di tenuta dei fondi, sono semestralmente riversate in conto entrate del bilancio regionale (UPB E361.003) e sono assegnate al competente capitolo (UPB S06.03.018), con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2008 sono abrogate le disposizioni legislative che prevedono l'istituzione di fondi relativi alle garanzie fideiussorie sui mutui e/o prestiti a favore delle imprese e conseguentemente sono soppressi i fondi detenuti presso gli istituti di credito convenzionati relativi alle garanzie fideiussorie sui mutui e/o prestiti concessi alla data del 31 di-

mutui e/o prestiti concessi alla data del 31 dicembre 2007; le relative giacenze sono riversate in conto entrate del bilancio regionale (UPB E361.003). All'assolvimento delle obbligazioni persistenti in capo all'Amministrazione regionale si provvede mediante attingimento da apposito fondo, la cui dotazione è valutata, per l'anno 2008 e per gli anni di vigenza delle garanzie prestate, in euro 5.000.000 secondo le modalità previste dall'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni. Le risorse stanziare nel predetto fondo, qualora non utilizzate, permangono nel conto dei residui sino all'esaurimento delle obbligazioni in essere (UPB S08.01.001).

6. Le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rinviano alla legge finanziaria la loro determinazione, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 2006, sono quantificate per gli anni 2008-2011 nella misura indicata nell'allegata tabella C.

7. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone un decremento o un incremento, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 11 del 2006, sono determinate, per gli anni 2008-2011, nella misura indicata nell'allegata tabella D.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), si applicano anche nell'esercizio 2008.

9. Lo stanziamento di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, è valutato in euro 525.000.000 annui sino all'emanazione della legge regionale di riforma dell'ordinamento delle autonomie locali, alla formazione di tale stanziamento concorre, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 10, e 3, comma 8, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), così come sostituiti dall'articolo 3 della legge regionale n. 2 del 2007, una quota pari a euro 50.000.000 delle entrate derivanti dall'applicazione dei succitati commi (UPB S01.06.001).

10. Le somme stanziare nell'esercizio 2007 quali cofinanziamento regionale alla program-

cembre 2007; le relative giacenze sono riversate in conto entrate del bilancio regionale (UPB E361.003). All'assolvimento delle obbligazioni persistenti in capo all'Amministrazione regionale si provvede mediante attingimento da apposito fondo, la cui dotazione è valutata, per l'anno 2008 e per gli anni di vigenza delle garanzie prestate, in euro 5.000.000 secondo le modalità previste dall'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni. Le risorse stanziare nel predetto fondo, qualora non utilizzate, permangono nel conto dei residui sino all'esaurimento delle obbligazioni in essere (UPB S08.01.001).

6. Le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rinviano alla legge finanziaria la loro determinazione, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 2006, sono quantificate per gli anni 2008-2011 nella misura indicata nell'allegata tabella C.

7. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone un decremento o un incremento, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 11 del 2006, sono determinate, per gli anni 2008-2011, nella misura indicata nell'allegata tabella D.

8. L'articolo 9 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), è così modificato:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La Regione promuove e sviluppa un processo di razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi delle amministrazioni e degli enti aventi sede nel territorio regionale, basato sull'utilizzo di strumenti telematici, attraverso l'istituzione di un centro di acquisto territoriale.";
- b) i commi 2 e 7 sono soppressi;
- c) nel comma 3 la parola "progetto" è sostituita dalla parola "centro";
- d) nel comma 4 le parole "Nell'ambito della sperimentazione sono stipulate" sono sostituite dalle parole "Il centro di acquisto territoriale stipula";
- e) nel comma 5 le parole "ad utilizzare le convenzioni poste in essere nello sviluppo del progetto." sono sostituite dalle parole "ad operare nell'ambito delle convenzioni quadro di cui al comma 4.";
- f) nel comma 6 le parole "Nella fase speri-

mazione comunitaria e statale per gli anni 2007-2013 permangono nel conto dei residui per essere utilizzate, per le finalità per le quali furono stanziati nell'esercizio 2008 (UPB S08.01.003).

11. Le somme sussistenti in conto competenza e in conto residui del bilancio della Regione destinate alla realizzazione degli interventi inclusi nei programmi integrati d'area di cui alla legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 (Programmi integrati d'area) e successive modifiche ed integrazioni non utilizzabili per tali finalità possono essere riassegnate al fondo di cui alla medesima legge per essere utilizzate anche per il finanziamento degli interventi inclusi nella progettazione integrata.

12. Nella legge regionale n. 11 del 2006, l'articolo 22 è così sostituito:

"Art. 22 (Fondi di rotazione)

1. Al bilancio di previsione della Regione è accluso un elenco dei fondi di rotazione o assimilati nel quale sono riportate le rispettive dotazioni, le erogazioni ed i principali flussi finanziari."

13. Al fine di razionalizzare e semplificare le procedure amministrative inerenti le agevolazioni al sistema produttivo la Regione promuove l'attivazione presso i comuni anche in forma associata dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP). Il SUAP è responsabile di tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi e di tutti i procedimenti amministrativi inerenti alla realizzazione, all'ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione, alla localizzazione e alla rilocazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie, nonché di tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche produttive di beni e servizi.

14. A tal fine sono da intendersi:

- a) per SUAP: lo Sportello unico per le attività produttive;
- b) per comuni: i comuni in forma singola o associata che istituiscono il SUAP;
- c) per impianti produttivi: gli insediamenti relativi a tutte le attività di produzione di beni e di servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di

mentale la realizzazione del progetto è affidata al" sono sostituite dalle parole "Fino all'istituzione del centro di acquisto territoriale le attività sono svolte dal".

9. A decorrere dall'anno 2008 il fondo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, determinato in euro 545.000.000, è ripartito nel seguente modo:

- a) fondo a favore dei comuni, con una dotazione finanziaria valutata in annui euro 477.750.000 alla quale concorre, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 10, e 3, comma 8, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, così come sostituiti dall'articolo 3 della legge regionale n. 2 del 2007, una quota pari a euro 50.000.000 delle entrate derivanti dall'applicazione dei succitati commi (UPB S01.06.001);
- b) fondo a favore delle province, con una dotazione finanziaria valutata in annui euro 67.250.000.

Al riparto dei suddetti fondi si provvede con le modalità e i criteri stabiliti dallo stesso articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007.

10. Al comma 11 dell'articolo 12 della legge regionale n. 2 del 2007, è aggiunta infine la seguente frase: "e quelle delle successive disposizioni statali in merito."

11. Fino al completamento delle procedure necessarie per il trasferimento dei servizi e delle funzioni alle costituente unioni di comuni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, le risorse destinate al finanziamento delle funzioni svolte dai comuni in forma associata, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, sono assegnate ai consorzi di comuni costituiti per la gestione associata di servizi e l'esercizio associato di funzioni in cui il territorio coincide, anche parzialmente, con quello delle unioni di nuova istituzione.

12. Le somme stanziati nell'esercizio 2007 quali cofinanziamento regionale alla programmazione comunitaria e statale per gli anni 2007-2013 permangono nel conto dei residui per essere utilizzate, per le finalità per le quali furono stanziati nell'esercizio 2008 (UPB S08.01.003).

13. Le somme sussistenti in conto competenza e in conto residui del bilancio della Regione

- telecomunicazioni;
- d) per "Coordinamento regionale SUAP", l'organo attraverso cui la Regione svolge funzioni generali di coordinamento e raccordo la cui composizione, i cui compiti e le cui funzioni sono individuati, previa intesa con i comuni interessati, con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia.

15. L'Ufficio regionale SUAP è l'interlocutore regionale nel procedimento unico. In particolare, l'ufficio:

- e) riceve dal SUAP ogni comunicazione destinata alla Regione e provvede ad inoltrare agli uffici regionali competenti gli atti e i documenti del procedimento unico;
- f) invia ogni comunicazione della Regione destinata al SUAP;
- g) fornisce assistenza al SUAP in merito alla corretta attuazione della normativa regionale in materia.

16. In caso di mancata attivazione del SUAP i comuni designano l'ufficio competente a ricevere le comunicazioni e a svolgere le attività previste dalle presenti disposizioni.

17. Le richieste e le dichiarazioni di cui sopra e le dichiarazioni di inizio attività previste dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sono presentate al SUAP del comune nel cui territorio è situato l'impianto produttivo. Le altre amministrazioni, compresa quella regionale, dichiarano l'irricevibilità delle richieste e delle dichiarazioni loro presentate se di competenza del SUAP. Quando è necessario provvedere all'integrazione della documentazione presentata e a qualsiasi comunicazione all'impresa, le amministrazioni formulano idonea richiesta al SUAP, che provvede senza ritardo a contattare l'interessato. Sono fatti salvi gli effetti delle leggi speciali che dispongono diversamente.

18. Il procedimento unico inizia con la presentazione al SUAP competente per territorio di una dichiarazione autocertificativa da parte dell'impresa che attesta la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la realizzazione dell'intervento, corredata dagli elaborati progettuali, da presentarsi, a pena di irricevibilità, an-

ne destinate alla realizzazione degli interventi inclusi nei programmi integrati d'area di cui alla legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 (Programmi integrati d'area) e successive modifiche ed integrazioni non utilizzabili per tali finalità possono essere riassegnate al fondo di cui alla medesima legge per essere utilizzate anche per il finanziamento degli interventi inclusi nella progettazione integrata.

14. Nella legge regionale n. 11 del 2006, l'articolo 22 è così sostituito:

"Art. 22 (Fondi di rotazione)

1. Al bilancio di previsione della Regione è accluso un elenco dei fondi di rotazione o assimilati nel quale sono riportate le rispettive dotazioni, le erogazioni ed i principali flussi finanziari."

15. Al fine di razionalizzare e semplificare le procedure amministrative inerenti le agevolazioni al sistema produttivo la Regione promuove l'attivazione presso i comuni anche in forma associata dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP). Il SUAP è responsabile di tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi e di tutti i procedimenti amministrativi inerenti alla realizzazione, all'ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione, alla localizzazione e alla rilocazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie, nonché di tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche produttive di beni e servizi.

16. A tal fine sono da intendersi:

- a) per SUAP: lo Sportello unico per le attività produttive;
- b) per comuni: i comuni in forma singola o associata che istituiscono il SUAP;
- c) per impianti produttivi: gli insediamenti relativi a tutte le attività di produzione di beni e di servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni.

17. L'Ufficio regionale SUAP è l'interlocutore regionale nel procedimento unico. In particolare, l'ufficio:

- e) riceve dal SUAP ogni comunicazione destinata alla Regione e provvede ad inoltrare

che su supporto informatico, e dalla dichiarazione di conformità del progetto alla normativa applicabile. La dichiarazione di conformità concerne, in particolare, gli aspetti edilizi e urbanistici, gli aspetti attinenti ai pareri igienico-sanitari e quelli in materia di sicurezza previsti dalle leggi vigenti. In relazione ai procedimenti di competenza della Regione, la Giunta regionale individua i contenuti specifici della dichiarazione autocertificativa e, su proposta del Coordinamento regionale SUAP, approva il modulo unico per la presentazione della dichiarazione. La presentazione della dichiarazione determina, in base ai presupposti disciplinati dai commi successivi, rispettivamente:

- a) l'immediato avvio dell'intervento;
- b) l'indizione di una conferenza di servizi prima dell'avvio dell'intervento.

19. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione autocertificativa, il SUAP rilascia una ricevuta che, unitamente alla documentazione prevista nel comma 18, costituisce titolo per l'immediato avvio dell'intervento dichiarato e titolo edilizio. La dichiarazione autocertificativa, corredata dagli elaborati progettuali e dalla dichiarazione di conformità del progetto alla normativa applicabile, è resa con le seguenti modalità:

- a) dal progettista dell'impianto o dell'intervento dichiarato, munito di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, quando la verifica di conformità non comporta valutazioni discrezionali;
- b) da un ente tecnico accreditato quando la verifica in ordine a tale conformità comporta viceversa valutazioni discrezionali.

Entro il termine di sette giorni dalla presentazione della dichiarazione, il SUAP può richiedere l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Qualora occorrono chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto, il SUAP, d'ufficio, ovvero su richiesta dell'interessato, convoca, entro i quindici giorni successivi alla presentazione della dichiarazione, una riunione, anche per via telematica, fra i soggetti interessati e le amministrazioni competenti. Qualora al termine della riunione sia raggiunto un accordo ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 241 del 1990, sulle caratteristiche dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti, integrando il contenuto delle domande e degli atti di controllo. La richiesta di integrazioni e la convocazione della riunione

agli uffici regionali competenti gli atti e i documenti del procedimento unico;

- f) invia ogni comunicazione della Regione destinata al SUAP;
- g) fornisce assistenza al SUAP in merito alla corretta attuazione della normativa regionale in materia.

18. In caso di mancata attivazione del SUAP i comuni designano l'ufficio competente a ricevere le comunicazioni e a svolgere le attività previste dalle presenti disposizioni.

19. Le richieste e le dichiarazioni di cui sopra e le dichiarazioni di inizio attività previste dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sono presentate al SUAP del comune nel cui territorio è situato l'impianto produttivo. Le altre amministrazioni, compresa quella regionale, dichiarano l'irricevibilità delle richieste e delle dichiarazioni loro presentate se di competenza del SUAP. Quando è necessario provvedere all'integrazione della documentazione presentata e a qualsiasi comunicazione all'impresa, le amministrazioni formulano idonea richiesta al SUAP, che provvede entro sette giorni a contattare l'interessato. Sono fatti salvi gli effetti delle leggi speciali che dispongono diversamente.

20. Il procedimento unico inizia con la presentazione al SUAP competente per territorio di una dichiarazione autocertificativa da parte dell'impresa che attesta la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la realizzazione dell'intervento, corredata dagli elaborati progettuali, da presentarsi, a pena di irricevibilità, anche su supporto informatico, e dalla dichiarazione di conformità del progetto alla normativa applicabile. La dichiarazione di conformità concerne, in particolare, gli aspetti edilizi e urbanistici, gli aspetti attinenti ai pareri igienico-sanitari e quelli in materia di sicurezza previsti dalle leggi vigenti. In relazione ai procedimenti di competenza della Regione, la Giunta regionale individua i contenuti specifici della dichiarazione autocertificativa e approva il modulo unico per la presentazione della dichiarazione. La presentazione della dichiarazione determina, in base ai presupposti disciplinati dai commi successivi, rispettivamente:

- a) l'immediato avvio dell'intervento;

non comportano l'interruzione dell'attività avviata. La convocazione della riunione può essere richiesta anche da soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, o da soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse.

20. Il SUAP trasmette per via telematica, entro due giorni lavorativi, la dichiarazione autocertificativa e la documentazione allegata alle amministrazioni competenti per i singoli endoprocedimenti, comunque denominati. Ciascuna amministrazione conserva la documentazione relativa alle pratiche avviate presso il SUAP per la parte di propria competenza. Gli uffici regionali e gli enti terzi coinvolti nel procedimento assicurano, per gli adempimenti di loro competenza, il pieno rispetto dei termini prescritti dalla normativa vigente dando priorità, se necessario, alle pratiche istruite all'interno dell'ufficio SUAP.

21. L'immediato avvio dell'intervento è escluso quando la verifica di conformità della dichiarazione autocertificativa comporta valutazioni discrezionali da parte della pubblica amministrazione per i profili attinenti:

- a) alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza;
- b) agli impianti per i quali è necessario acquisire specifica autorizzazione in relazione a vincoli paesistici, storico-artistici, archeologici e idrogeologici nonché quelli ricadenti nelle aree perimetrare dal PAI;
- c) alla verifica ambientale, alla valutazione d'impatto ambientale o a valutazione ambientale strategica;
- d) alla tutela della salute e della pubblica incolumità quando la normativa vigente richiede un'autorizzazione espressa;
- e) ai casi per i quali la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali;
- f) agli impianti che utilizzano materiali nucleari o producono materiali di armamento;
- g) ai depositi costieri e agli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di olii minerali;
- h) agli impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio di rifiuti;
- i) agli impianti da sottoporre al controllo sui pericoli di incidente rilevante;
- l) agli impianti da sottoporre alla disciplina della prevenzione e riduzione dell'inquina-

- b) l'indizione di una conferenza di servizi prima dell'avvio dell'intervento.

21. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione autocertificativa, il SUAP rilascia una ricevuta che, unitamente alla documentazione prevista nel comma 20, costituisce titolo per l'immediato avvio dell'intervento dichiarato e titolo edilizio. La dichiarazione autocertificativa, corredata dagli elaborati progettuali e dalla dichiarazione di conformità del progetto alla normativa applicabile, è resa con le seguenti modalità:

- a) dal progettista dell'impianto o dell'intervento dichiarato, munito di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, quando la verifica di conformità non comporta valutazioni discrezionali;
- b) da un ente tecnico accreditato quando la verifica in ordine a tale conformità comporta viceversa valutazioni discrezionali.

Entro il termine di sette giorni dalla presentazione della dichiarazione, il SUAP può richiedere l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Qualora occorranza chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto, il SUAP, d'ufficio, ovvero su richiesta dell'interessato, convoca, entro i quindici giorni successivi alla presentazione della dichiarazione, una riunione, anche per via telematica, fra i soggetti interessati e le amministrazioni competenti. Qualora al termine della riunione sia raggiunto un accordo ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 241 del 1990, sulle caratteristiche dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti, integrando il contenuto delle domande e degli atti di controllo. La richiesta di integrazioni e la convocazione della riunione non comportano l'interruzione dell'attività avviata.

22. Il SUAP trasmette per via telematica, entro due giorni lavorativi, la dichiarazione autocertificativa e la documentazione allegata alle amministrazioni competenti per i singoli endoprocedimenti, comunque denominati. Ciascuna amministrazione conserva la documentazione relativa alle pratiche avviate presso il SUAP per la parte di propria competenza. Gli uffici regionali e gli enti terzi coinvolti nel procedimento assicurano, per gli adempimenti di loro competenza, il pieno rispetto dei termini prescritti dalla normativa vigente dando priorità, se necessario, alle pratiche istruite all'interno dell'ufficio

- mento;
- m) agli impianti che sono soggetti alla disciplina della qualità dell'aria e che rientrano negli elenchi delle industrie insalubri di prima classe;
 - n) agli impianti soggetti ad autorizzazione per l'esercizio o la realizzazione di impianti elettrici ai sensi della legge regionale 20 giugno 1989, n. 43 (Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici).

22. Nelle ipotesi previste dal comma 21, il SUAP trasmette immediatamente per via telematica la dichiarazione con i relativi allegati alle amministrazioni competenti e provvede alla convocazione di una conferenza di servizi, anche telematica, entro sette giorni dalla presentazione della dichiarazione autocertificativa da parte dell'imprenditore. La conferenza di servizi si svolge in seduta unica entro i successivi quindici giorni lavorativi. In caso di mancata partecipazione dei soggetti invitati, ovvero in caso di mancata presentazione di osservazioni entro la data di svolgimento della conferenza stessa, i pareri, le autorizzazioni e gli altri provvedimenti dovuti si intendono positivamente espressi, ferma restando la responsabilità istruttoria dei soggetti invitati alla conferenza. Qualora l'intervento sia soggetto a valutazione d'impatto ambientale (VIA) o valutazione ambientale strategica (VAS), la conferenza si svolge entro i quindici giorni successivi alla comunicazione dell'eventuale esito favorevole delle relative procedure. Per quanto non disciplinato dal presente comma, si rinvia all'articolo 14 della legge n. 241 del 1990.

23. I procedimenti amministrativi relativi all'esercizio e alla sicurezza degli impianti e all'agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche, il cui esito dipenda esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative rientranti nella competenza legislativa regionale, sono sostituiti da una dichiarazione resa al SUAP, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dal proprietario dell'immobile o avente titolo, ovvero dal legale rappresentante dell'impresa che attesti la conformità o la regolarità degli interventi o delle attività. Restano fermi il controllo e la verifica successivi, nonché la vigilanza da parte delle autorità competenti. La Giunta regionale individua i procedimenti am-

SUAP.

23. L'immediato avvio dell'intervento è escluso quando la verifica di conformità della dichiarazione autocertificativa comporta valutazioni discrezionali da parte della pubblica amministrazione per i profili attinenti:

- a) alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza;
- b) agli impianti per i quali è necessario acquisire specifica autorizzazione in relazione a vincoli paesistici, storico-artistici, archeologici e idrogeologici nonché quelli ricadenti nelle aree perimetrate dal PAI;
- c) alla verifica ambientale, alla valutazione d'impatto ambientale o a valutazione ambientale strategica;
- d) alla tutela della salute e della pubblica incolumità quando la normativa vigente richiede un'autorizzazione espressa;
- e) ai casi per i quali la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali;
- f) agli impianti che utilizzano materiali nucleari o producono materiali di armamento;
- g) ai depositi costieri e agli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di olii minerali;
- h) agli impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio di rifiuti;
- i) agli impianti da sottoporre al controllo sui pericoli di incidente rilevante;
- l) agli impianti da sottoporre alla disciplina della prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
- m) agli impianti che sono soggetti alla disciplina della qualità dell'aria e che rientrano negli elenchi delle industrie insalubri di prima classe;
- n) agli impianti soggetti ad autorizzazione per l'esercizio o la realizzazione di impianti elettrici ai sensi della legge regionale 20 giugno 1989, n. 43 (Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici).

24. Nelle ipotesi previste dal comma 23, il SUAP trasmette immediatamente per via telematica la dichiarazione con i relativi allegati alle amministrazioni competenti e provvede alla convocazione di una conferenza di servizi, anche telematica, entro sette giorni dalla presentazione della dichiarazione autocertificativa da parte dell'imprenditore. La conferenza di servizi si svolge in seduta unica entro i successivi quin-

ministrativi cui si applica la disciplina del presente comma, predisporre la modulistica unificata e provvede alla standardizzazione degli allegati per tutte le amministrazioni interessate. Gli enti locali adeguano i propri regolamenti a quanto previsto nel presente comma.

24. Il procedimento unico si conclude con la comunicazione al SUAP da parte dell'interessato dell'ultimazione dei lavori. La comunicazione è effettuata con apposita dichiarazione corredata da un certificato del direttore dei lavori, con il quale si attestano la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità. Quando la normativa vigente subordina la messa in opera dell'impianto a collaudo, lo stesso è effettuato da un ente tecnico abilitato e trasmesso immediatamente al SUAP a cura dell'impresa. Il certificato positivo di collaudo consente l'immediata messa in funzione degli impianti, fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo delle amministrazioni competenti.

25. Anche dopo il rilascio del certificato di collaudo, resta fermo il potere delle amministrazioni e degli uffici competenti di verificare la conformità della realizzazione dell'impianto alla normativa vigente e di adottare provvedimenti contenenti le misure interdittive o le prescrizioni necessarie, che sono comunicate al SUAP e all'interessato. I provvedimenti indicano, ove possibile, le modifiche progettuali necessarie per l'adeguamento dell'impianto, nonché i tempi e le modalità. A seguito della verifica di conformità le amministrazioni competenti possono adottare misure cautelari ad efficacia immediata esclusivamente per motivate ragioni di tutela dell'ambiente, della salute, della sicurezza del lavoro e della pubblica incolumità. Fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzione o di integrazione, quando sia accertata la falsità delle dichiarazioni autocertificative presentate nel corso del procedimento unico, gli atti sono trasmessi alla Procura della Repubblica, nonché all'ordine professionale cui eventualmente appartenga il soggetto che le ha sottoscritte. Con la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, l'amministrazione competente, fermi restando gli obblighi e le sanzioni di legge, ordina la riduzione in pristino a spese dell'impresa qualora i lavori siano stati avviati o realizzati.

26. La mancata effettuazione dei controlli

dici giorni lavorativi. In caso di mancata partecipazione dei soggetti invitati, ovvero in caso di mancata presentazione di osservazioni entro la data di svolgimento della conferenza stessa, i pareri, le autorizzazioni e gli altri provvedimenti dovuti si intendono positivamente espressi, ferma restando la responsabilità istruttoria dei soggetti invitati alla conferenza. Qualora l'intervento sia soggetto a valutazione d'impatto ambientale (VIA) o valutazione ambientale strategica (VAS), la conferenza si svolge entro i quindici giorni successivi alla comunicazione dell'eventuale esito favorevole delle relative procedure. Per quanto non disciplinato dal presente comma si rinvia all'articolo 14 della legge n. 241 del 1990.

25. I procedimenti amministrativi relativi all'esercizio e alla sicurezza degli impianti e all'agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche, il cui esito dipenda esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative rientranti nella competenza legislativa regionale, sono sostituiti da una dichiarazione resa al SUAP, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dal proprietario dell'immobile o avente titolo, ovvero dal legale rappresentante dell'impresa che attesti la conformità o la regolarità degli interventi o delle attività. Restano fermi il controllo e la verifica successivi, nonché la vigilanza da parte delle autorità competenti. La Giunta regionale individua i procedimenti amministrativi cui si applica la disciplina del presente comma, predisporre la modulistica unificata e provvede alla standardizzazione degli allegati per tutte le amministrazioni interessate. Gli enti locali adeguano i propri regolamenti a quanto previsto nel presente comma.

26. Il procedimento unico si conclude con la comunicazione al SUAP da parte dell'interessato dell'ultimazione dei lavori. La comunicazione è effettuata con apposita dichiarazione corredata da un certificato del direttore dei lavori, con il quale si attestano la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità. Quando la normativa vigente subordina la messa in opera dell'impianto a collaudo, lo stesso è effettuato da un ente tecnico abilitato e trasmesso immediatamente al SUAP a cura dell'impresa. Il certificato positivo di collaudo consente l'immediata messa in funzione degli impianti, fermi re-

entro un termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 25 determina, fatti salvi i casi di dolo imputabili all'impresa, nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità tali da impedire la prosecuzione dell'attività di impresa, il diritto dell'imprenditore interessato ad un indennizzo forfetario a carico dell'amministrazione responsabile del ritardo. L'indennizzo è corrisposto in misura fissa da determinarsi con apposita deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con gli uffici periferici dell'amministrazione statale e le altre amministrazioni coinvolte, in proporzione al ritardo accumulato e all'investimento effettuato dall'imprenditore. A tale spesa l'amministrazione interessata fa fronte nell'ambito delle disponibilità già iscritte in bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, salvo il diritto di rivalsa nei confronti del dirigente e dei funzionari responsabili a norma della legislazione vigente.

27. Sono esclusi dagli effetti delle disposizioni di cui ai precedenti commi i progetti di impianti produttivi che, sebbene conformi alla vigente disciplina ambientale, sanitaria, di tutela dei beni culturali e paesaggistici, di sicurezza sul lavoro e di tutela della pubblica incolumità, contrastano con lo strumento urbanistico, anche qualora lo stesso strumento non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individui aree insufficienti o non utilizzabili.

28. Sono abrogati:

- a) l'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio);
- b) l'articolo 18, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali).

29. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale n. 9 del 2006 è sostituita dalla seguente:

"a) alla realizzazione, all'ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione, alla localizzazione e alla rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie, nonché le funzioni relative alle attività economiche produttive di beni e servizi;"

stando i poteri di vigilanza e di controllo delle amministrazioni competenti.

27. Anche dopo il rilascio del certificato di collaudo, resta fermo il potere delle amministrazioni e degli uffici competenti di verificare la conformità della realizzazione dell'impianto alla normativa vigente e di adottare provvedimenti contenenti le misure interdittive o le prescrizioni necessarie, che sono comunicate al SUAP e all'interessato. I provvedimenti indicano, ove possibile, le modifiche progettuali necessarie per l'adeguamento dell'impianto, nonché i tempi e le modalità. A seguito della verifica di conformità le amministrazioni competenti possono adottare misure cautelari ad efficacia immediata esclusivamente per motivate ragioni di tutela dell'ambiente, della salute, della sicurezza del lavoro e della pubblica incolumità. Fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzione o di integrazione, quando sia accertata la falsità delle dichiarazioni autocertificative presentate nel corso del procedimento unico, gli atti sono trasmessi alla Procura della Repubblica, nonché all'ordine professionale cui eventualmente appartenga il soggetto che le ha sottoscritte. Con la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, l'amministrazione competente, fermi restando gli obblighi e le sanzioni di legge, ordina la riduzione in pristino a spese dell'impresa qualora i lavori siano stati avviati o realizzati.

28. La mancata effettuazione dei controlli entro un termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 27 determina, fatti salvi i casi di dolo imputabili all'impresa, nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità tali da impedire la prosecuzione dell'attività di impresa, il diritto dell'imprenditore interessato ad un indennizzo forfetario a carico dell'amministrazione responsabile del ritardo. L'indennizzo è corrisposto in misura fissa da determinarsi con apposita deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con gli uffici periferici dell'amministrazione statale e le altre amministrazioni coinvolte, in proporzione al ritardo accumulato e all'investimento effettuato dall'imprenditore. A tale spesa l'amministrazione interessata fa fronte nell'ambito delle disponibilità già iscritte in bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, salvo il diritto di rivalsa nei confronti del dirigente e dei funzionari responsabili a norma della legislazione vigente.

30. È autorizzata per ciascuno degli anni 2008-2011, la spesa di euro 30.000 per iniziative di studio, ricerca e assistenza tecnica in materia di politiche comunitarie e per attività di partecipazione ad organismi comunitari (UPB S01.04.001).

31. Per la partecipazione della Regione alla Commissione paritetica Stato-Regione, di cui all'articolo 56 dello Statuto speciale per la Sardegna, a ciascun componente della Commissione di designazione regionale, non dipendente dell'Amministrazione regionale, è corrisposto un compenso annuo di euro 15.000 (UPB S01.03.003).

32. Nella legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), sono introdotte le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 4 le parole "di concerto con l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, che esprime il concerto sentito il parere del Comitato per la programmazione" sono soppresse;
- b) all'articolo 10 è abrogata la lettera "m)".
- c) all'articolo 13, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:
"h bis) espropriazioni."

33. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 25 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33 (Compiti della Regione nella programmazione);
- b) l'articolo 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (legge finanziaria 1991);
- c) l'articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (legge finanziaria 1992).

34. Al fine di promuovere l'immagine della Sardegna in occasione del G8 è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 nell'anno 2008 per l'organizzazione di convegni internazionali (UPB S01.03.002).

29. Sono esclusi dagli effetti delle disposizioni di cui ai precedenti commi i progetti di impianti produttivi che, sebbene conformi alla vigente disciplina ambientale, sanitaria, di tutela dei beni culturali e paesaggistici, di sicurezza sul lavoro e di tutela della pubblica incolumità, contrastano con lo strumento urbanistico, anche qualora lo stesso strumento non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individui aree insufficienti o non utilizzabili.

30. Sono abrogati:

- a) l'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio);
- b) l'articolo 18, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali).

31. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale n. 9 del 2006 è sostituita dalla seguente:

"a) alla realizzazione, all'ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione, alla localizzazione e alla rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie, nonché le funzioni relative alle attività economiche produttive di beni e servizi;"

32. È autorizzata per ciascuno degli anni 2008-2011, la spesa di euro 30.000 per iniziative di studio, ricerca e assistenza tecnica in materia di politiche comunitarie e per attività di partecipazione ad organismi comunitari (UPB S01.04.001).

33. Per la partecipazione della Regione alla Commissione paritetica Stato-Regione, di cui all'articolo 56 dello Statuto speciale per la Sardegna, a ciascun componente della Commissione di designazione regionale, non dipendente dell'Amministrazione regionale, è corrisposto un compenso annuo di euro 15.000 (UPB S01.03.003).

34. Nella legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), sono introdotte le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 4, lettera i), le parole "di concerto con l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, che esprime il concerto sentito il parere del Comitato per la programmazione" sono soppresse;
- b) all'articolo 10 è abrogata la lettera "m)".
- c) all'articolo 13, dopo la lettera h bis), è aggiunta la seguente:
"h ter) espropriazioni."

35. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 25 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33 (Compiti della Regione nella programmazione);
- b) l'articolo 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (legge finanziaria 1991);
- c) l'articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (legge finanziaria 1992).

36. Al fine di promuovere la Sardegna come terra di pace e di amicizia tra i popoli, in occasione del G8 è autorizzata la spesa di euro 1.000.000, nell'anno 2008, per l'organizzazione di convegni internazionali, seminari e manifestazioni sui temi di interesse mondiale e sui diritti umani delle comunità e dei popoli (UPB S01.03.002).

37. Al fine di garantire l'autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) è autorizzata l'apertura di un conto corrente bancario, intestato alla Regione, sul quale opera il presidente dello stesso CREL. Il presidente è tenuto a rendere semestralmente il conto dei fondi messi a disposizione. Gli interessi maturati e le somme disponibili su tale conto alla fine dell'esercizio devono essere riversati alle entrate della Regione entro il 15 gennaio dell'esercizio successivo. Ai fini della rendicontazione e del controllo valgono le disposizioni di cui all'articolo 45 della legge regionale n. 11 del 2006.

38. Nell'ambito del perfezionamento del progetto SIBAR è autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 450.000 ai fini del raggiungimento di un adeguato grado qualitativo di copertura funzionale ed efficienza operativa degli Assessorati, nonché di una migliore rispondenza alle esigenze operative manifestatesi in corso di utilizzo (UPB S02.04.014).

Art. 2

Norme in materia di tributi

1. Alle piccole e medie imprese, di cui al decreto del 18 aprile 2005 del Ministro delle Attività produttive, operanti in Sardegna nelle attività economiche individuate dai codici ATECO di cui al comma 2, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, e fino al termine del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010, è concessa un'agevolazione IRAP diretta a:

- a) favorire l'incremento del numero dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e la stabilizzazione del precariato;
- b) ampliare l'internazionalizzazione dell'attività dell'impresa;
- c) stimolare la costituzione di nuove imprese e di nuove attività produttive e il rientro dei domicili fiscali in Sardegna;
- d) incrementare gli investimenti diretti all'innovazione tecnologica.

2. Le attività economiche di cui al comma 1 sono le seguenti:

- a) industria, artigianato e commercio (sezioni C, D, E, F e G della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2002);
- b) turismo e servizi (sezione H e I, quest'ultima limitatamente ai codici di attività economiche ISTAT ATECO 2002 63.30.1, 63.30.2);
- c) servizi informatici (sezione K, limitatamente ai codici di attività economiche ISTAT ATECO 2002 72.1, 72.2, 72.3, 72.4, 72.5, 72.6);
- d) ricerca e sviluppo (sezione K, codici di attività economiche ISTAT ATECO 2002 73.1 e 73.2);
- e) agricoltura e pesca (sezioni A e B della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2002).

3. La misura dell'agevolazione è pari alla riduzione di un punto percentuale dell'aliquota ordinaria prevista per l'IRAP ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disci-

Art. 2

Norme in materia di tributi

1. Alle piccole e medie imprese, di cui al decreto del 18 aprile 2005 del Ministro delle attività produttive, operanti in Sardegna nelle attività economiche individuate dai codici ATECO di cui al comma 2, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, e fino al termine del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010, è concessa un'agevolazione IRAP diretta a:

- a) favorire l'incremento del numero dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
- b) favorire la stabilizzazione del lavoro precario;
- c) ampliare l'internazionalizzazione dell'attività dell'impresa;
- d) stimolare la costituzione di nuove imprese e di nuove attività produttive;
- e) incrementare gli investimenti diretti all'innovazione tecnologica.

2. Le attività economiche di cui al comma 1 sono le seguenti:

- a) industria, artigianato e commercio (sezioni C, D, E, F e G della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2002);
- b) turismo e servizi (sezione H e I, quest'ultima limitatamente ai codici di attività economiche ISTAT ATECO 2002 63.30.1, 63.30.2);
- c) servizi informatici (sezione K, limitatamente ai codici di attività economiche ISTAT ATECO 2002 72.1, 72.2, 72.3, 72.4, 72.5, 72.6);
- d) ricerca e sviluppo (sezione K, codici di attività economiche ISTAT ATECO 2002 73.1 e 73.2);
- e) agricoltura e pesca (sezioni A e B della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2002).

3. La misura dell'agevolazione è pari alla riduzione di un punto percentuale dell'aliquota ordinaria prevista per l'IRAP ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disci-

plina dei tributi locali). L'agevolazione è concessa per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 se risultano soddisfatte le condizioni stabilite ai commi successivi. Dall'agevolazione sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), e gli enti pubblici, compresi quelli che esercitano in via prevalente attività commerciale. Le riduzioni d'aliquota previste nel presente articolo non sono cumulabili. Nel caso maturassero più presupposti per l'agevolazione si deve comunicare solo quello cui si intende accedere.

4. In relazione alle finalità di cui al comma 1, lettera a), l'agevolazione spetta a condizione che:

- a) il numero complessivo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nell'anno solare risulti incrementato almeno del 10 per cento rispetto al numero complessivo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato occupati al 31 ottobre 2007;
- b) il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato, e dei collaboratori coordinati e continuativi, mediamente occupati, nell'anno solare, non risulti inferiore rispetto al numero complessivo degli stessi presenti alla data del 31 ottobre 2007;
- c) siano osservati i contratti collettivi nazionali;
- d) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), e 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili), e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

plina dei tributi locali). L'agevolazione è concessa per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 se risultano soddisfatte le condizioni stabilite ai commi successivi. Dall'agevolazione sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), e gli enti pubblici. Le riduzioni d'aliquota previste nel presente articolo non sono cumulabili. Nel caso maturino più presupposti per l'agevolazione si deve comunicare solo quello cui si intende accedere.

4. In relazione alle finalità di cui al comma 1, lettera a), l'agevolazione spetta a condizione che:

- a) il numero complessivo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, mediamente occupati nell'anno solare, risulti incrementato almeno del 5 per cento rispetto al numero complessivo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo 1° novembre 2006 - 31 ottobre 2007;
- b) il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato, mediamente occupati nell'anno solare, non risulti inferiore rispetto al numero complessivo dei lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato, mediamente occupati nel periodo 1° novembre 2006 - 31 ottobre 2007;
- c) i lavoratori assunti non abbiano mai svolto attività di lavoro dipendente, siano portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente;
- d) siano osservati i contratti collettivi nazionali;
- e) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), e 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da at-

5. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 4 rilevano le nuove assunzioni effettuate dall'impresa in Sardegna e sono considerate incrementative della base occupazionale anche le conversioni, nel territorio regionale, dei contratti a tempo determinato e le collaborazioni coordinate e continuative in contratti a tempo indeterminato. Ai fini dell'incremento occupazionale non rileva l'assunzione dei soggetti di cui all'articolo 54, comma 6 bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, l'aumento di occupazione è calcolato in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro successivamente al 31 ottobre 2007 l'assunzione di dipendenti a tempo indeterminato costituisce condizione sufficiente per l'ottenimento dell'agevolazione. Per le società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile o facenti capo anche per interposta persona allo stesso soggetto, l'incremento della base occupazionale è da considerarsi al netto delle diminuzioni occupazionali rilevati negli stabilimenti allocati nel territorio regionale. Ai fini dell'applicazione della presente agevolazione i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

6. In relazione alle finalità di cui al comma 1, lettera b), la riduzione d'imposta si applica ai soggetti che nel corso dell'anno effettuano cessioni di beni all'esportazione o eseguono servizi all'estero, ovvero effettuano acquisti di beni e servizi atti ad incrementare l'internazionalizzazione dell'attività dell'impresa. La riduzione di aliquota compete se sussiste una delle seguenti condizioni:

- a) effettuazione, nel corso dell'anno, di cessioni di beni all'esportazione o prestazioni di servizi all'estero per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nello stesso anno. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi si considerano effettuate in conformità ai criteri stabiliti dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
- b) le spese rilevanti ai fini dell'applicazione della presente agevolazione siano di impor-

tuare nei cantieri temporanei o mobili), e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza e igiene del lavoro;

- f) i posti lavoro creati a far data dal 1° gennaio 2008 vengano conservati per un periodo minimo di due anni. L'agevolazione è comunque revocata se, nel corso del biennio successivo al periodo di imposta nel quale si realizzano le condizioni indicate al presente comma, si verificano riduzioni dell'occupazione tali da far venir meno il rispetto delle stesse.

5. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 4 rilevano le nuove assunzioni effettuate dall'impresa in Sardegna. Ai fini dell'incremento occupazionale non rileva l'assunzione dei soggetti di cui all'articolo 54, comma 6 bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, l'aumento di occupazione è calcolato in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro successivamente al 31 ottobre 2007 l'assunzione di dipendenti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2008 costituisce condizione sufficiente per l'ottenimento dell'agevolazione. Per le società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile o facenti capo anche per interposta persona allo stesso soggetto, l'incremento della base occupazionale è da considerarsi al netto delle diminuzioni occupazionali rilevati negli stabilimenti allocati nel territorio regionale. Ai fini dell'applicazione della presente agevolazione i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

6. In relazione alle finalità di cui al comma 1, lettera b), l'agevolazione può essere fruita nel rispetto della regola degli aiuti "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 379 del 28 dicembre 2006; sono, pertanto, escluse le imprese operanti nei settori indicati nell'articolo 1 del suddetto regolamento. L'agevolazione spetta alle medesime condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b); sono considerate incrementative della base occupazionale anche le conversioni, nel territorio regionale, dei contratti a tempo determinato in

to pari o superiore al risparmio d'imposta ottenuto moltiplicato per 2,5.

7. Gli acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'agevolazione prevista al comma 6 sono costituiti da:

- a) spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero;
- b) ricerche di mercato;
- c) spese sostenute per le reti di vendita all'estero, ivi compresi i costi del personale;
- d) costi sostenuti per pubblicità e propaganda in paesi esteri, tesi a veicolare i beni e servizi oggetto dell'impresa nei mercati esteri.

8. In relazione alle finalità di cui al comma 1, lettera c), la riduzione d'imposta spetta qualora i soggetti di cui al comma 1:

- a) con stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, in Sardegna al 1° ottobre 2007, trasferiscano il proprio domicilio fiscale nel territorio regionale successivamente al 1° gennaio 2008;
- b) con sede operativa e legale in altre regioni, localizzino, successivamente al 1° gennaio 2008 in Sardegna, stabilimenti o basi fisse, per un periodo non inferiore a tre anni ed a condizione che nelle predette unità locali vengano impiegati prevalentemente lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato;
- c) con domicilio fiscale in Sardegna, incrementino le attività esistenti mediante l'apertura nel territorio regionale di ulteriori stabilimenti o basi fisse, rispetto a quelli esistenti al 1° ottobre 2007, senza che ciò comporti diminuzione della base occupazionale delle unità operative già esistenti alla predetta data.

9. La riduzione d'imposta di cui al comma 1 si applica altresì alle nuove imprese costituite, in qualsiasi forma giuridica ed in ogni settore produttivo, a far data dal 1° gennaio 2008, nella Regione Sardegna, e che nella stessa stabiliscano il domicilio fiscale, con esclusione dei soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e degli enti pubblici, compresi quelli che esercitano in via prevalente attività commerciale. Non si considerano nuove imprese quelle derivanti da trasformazioni, fusioni o scissioni di società già

contratti a tempo indeterminato. Ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione restano valide le condizioni di cui al comma 4, lettere d), e) e f), e al comma 5.

7. In relazione alle finalità di cui al comma 1, lettera c), la riduzione d'imposta si applica ai soggetti che nel corso dell'anno effettuano cessioni di beni all'esportazione o eseguono servizi all'estero, ovvero effettuano acquisti di beni e servizi atti ad incrementare l'internazionalizzazione dell'attività dell'impresa. La riduzione di aliquota compete se sussiste una delle seguenti condizioni:

- a) effettuazione, nel corso dell'anno, di cessioni di beni all'esportazione o prestazioni di servizi all'estero per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nello stesso anno. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi si considerano effettuate in conformità ai criteri stabiliti dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
- b) le spese rilevanti ai fini dell'applicazione della presente agevolazione siano di importo pari o superiore al risparmio d'imposta ottenuto moltiplicato per 2,5.

8. Gli acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'agevolazione prevista al comma 7 sono costituiti da:

- a) spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero;
- b) ricerche di mercato;
- c) spese sostenute per le reti di vendita all'estero, ivi compresi i costi del personale;
- d) costi sostenuti per pubblicità e propaganda in paesi esteri, tesi a veicolare i beni e servizi oggetto dell'impresa nei mercati esteri.

9. In relazione alle finalità di cui al comma 1, lettera d), la riduzione d'imposta spetta qualora i soggetti di cui al comma 1:

- a) con sede operativa e legale in altre regioni, localizzino, successivamente al 1° gennaio 2008, in Sardegna, stabilimenti o basi fisse, per un periodo non inferiore a tre anni ed a condizione che nelle predette unità locali vengano impiegati prevalentemente lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato.

esistenti. La riduzione d'imposta non si applica in caso di cessazione e inizio dell'attività da parte dello stesso soggetto, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.

10. In relazione alle finalità di cui al comma 1, lettera d), l'agevolazione si applica ai soggetti che effettuano presso gli stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse ubicati in Sardegna, investimenti diretti all'innovazione tecnologica, a condizione che gli stessi siano di importo superiore al doppio del risparmio d'imposta ottenuto nell'anno di effettuazione dell'investimento, se lo stesso è costituito da costi sostenuti per ricerca e sviluppo, ovvero i predetti investimenti siano di importo superiore al risparmio d'imposta ottenuto moltiplicato per 2,5 per gli altri investimenti. L'agevolazione compete anche negli anni successivi all'effettuazione dell'investimento, ma non oltre il 2010, se l'ammontare degli investimenti effettuati nel 2009 e nel 2010, sommato alle quote dei precedenti investimenti risultanti in eccesso rispetto a quanto richiesto per accedere alla agevolazione, rispetta i parametri e le condizioni indicati nel presente articolo.

11. Gli investimenti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'agevolazione prevista al comma 10 sono costituiti dai costi di ricerca e di sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, nonché degli investimenti direttamente sostenuti in tecnologie digitali, volte a innovazioni di prodotto, di processo, e organizzative e rilevano nell'anno della loro entrata in funzione.

12. Le imprese che pianificano e operano i predetti investimenti registrano gli stessi su apposito prospetto sezionale, specificando gli stabilimenti, gli uffici o le basi fisse ubicate in Sardegna presso i quali sono localizzati gli investimenti, sottoscritto dal legale rappresentante. Il diritto all'agevolazione decade nell'ipotesi di cessione o destinazione dell'investimento a strutture localizzate fuori dal territorio regionale, entro cinque anni dall'effettuazione dello stesso.

13. Le imprese che accedono a una delle agevolazioni d'imposta di cui al comma 1 presentano all'Agenzia per le entrate della Regione autonoma della Sardegna, nei termini e nelle modalità stabilite con apposito provvedimento del direttore della stessa:

a) una comunicazione dei dati rilevanti per

to;

b) con domicilio fiscale in Sardegna, incrementino le attività esistenti mediante l'apertura nel territorio regionale di ulteriori stabilimenti o basi fisse, rispetto a quelli esistenti al 1° ottobre 2007, senza che ciò comporti diminuzione della base occupazionale delle unità operative già esistenti alla predetta data.

10. La riduzione d'imposta di cui al comma 1 si applica altresì alle nuove imprese costituite, in qualsiasi forma giuridica ed in ogni settore produttivo, a far data dal 1° gennaio 2008, nella Regione Sardegna, e che nella stessa stabiliscano il domicilio fiscale, con esclusione dei soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e degli enti pubblici, compresi quelli che esercitano in via prevalente attività commerciale. Non si considerano nuove imprese quelle derivanti da trasformazioni, fusioni o scissioni di società già esistenti. La riduzione d'imposta non si applica in caso di cessazione e inizio dell'attività da parte dello stesso soggetto, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.

11. In relazione alle finalità di cui al comma 1, lettera d), l'agevolazione si applica ai soggetti che effettuano presso gli stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse ubicati in Sardegna, investimenti diretti all'innovazione tecnologica, a condizione che gli stessi siano di importo superiore al doppio del risparmio d'imposta ottenuto nell'anno di effettuazione dell'investimento, se lo stesso è costituito da costi sostenuti per ricerca e sviluppo, ovvero i predetti investimenti siano di importo superiore al risparmio d'imposta ottenuto moltiplicato per 2,5 per gli altri investimenti. L'agevolazione compete anche negli anni successivi all'effettuazione dell'investimento, ma non oltre il 2010, se l'ammontare degli investimenti effettuati nel 2009 e nel 2010, sommato alle quote dei precedenti investimenti risultanti in eccesso rispetto a quanto richiesto per accedere alla agevolazione, rispetta i parametri e le condizioni indicati nel presente articolo.

12. Gli investimenti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'agevolazione prevista al comma 11 sono costituiti dai costi di ricerca e di sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali

- l'accesso alle agevolazioni stesse;
- b) una attestazione, rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale mediante la quale si dichiara di possedere i requisiti stabiliti dal presente articolo e di aver soddisfatto le condizioni prescritte per l'accesso all'agevolazione.

La mancata presentazione della comunicazione o della attestazione, nei termini stabiliti dal provvedimento di cui sopra, comporta la decadenza dall'agevolazione.

14. L'efficacia delle agevolazioni previste ai precedenti commi è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

15. Nel comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale n. 2 del 2007, dopo l'articolo 4 sexies sono aggiunti i seguenti:

"Articolo 4 septies (Sanzioni connesse alle violazioni alle norme tributarie regionali)

1. Sono punite con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 2.000 le seguenti violazioni:

- a) omessa, incompleta o tardiva comunicazione degli atti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni prescritte dall'articolo 2, commi 8 e 9, della legge regionale n. 4 del 2006, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007; dall'articolo 4, comma 10, della legge regionale n. 4 del 2006, come sostituito dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2007; dall'articolo 4 ter della legge regionale n. 4 del 2006, aggiunto dall'articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 2 del 2007;
- b) omissione di ogni comunicazione prescritta dall'articolo 4 bis della legge regionale n. 4 del 2006, o invio di comunicazioni con dati

li, nonché degli investimenti direttamente sostenuti in tecnologie digitali, volte a innovazioni di prodotto, di processo, e organizzative e rilevano nell'anno della loro entrata in funzione.

13. Le imprese che pianificano e operano i predetti investimenti registrano gli stessi su apposito prospetto sezionale, specificando gli stabilimenti, gli uffici o le basi fisse ubicate in Sardegna presso i quali sono localizzati gli investimenti, sottoscritto dal legale rappresentante. Il diritto all'agevolazione decade nell'ipotesi di cessione o destinazione dell'investimento a strutture localizzate fuori dal territorio regionale, entro cinque anni dall'effettuazione dello stesso.

14. Le imprese che accedono a una delle agevolazioni d'imposta di cui al comma 1 presentano all'Agenzia per le entrate della Regione autonoma della Sardegna, nei termini e nelle modalità stabilite con apposito provvedimento del direttore della stessa:

- a) una comunicazione dei dati rilevanti per l'accesso alle agevolazioni stesse;
- b) una attestazione, rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale mediante la quale si dichiara di possedere i requisiti stabiliti dal presente articolo e di aver soddisfatto le condizioni prescritte per l'accesso all'agevolazione;
- c) nei casi in cui le agevolazioni rientrino negli aiuti "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, le imprese hanno l'onere di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale attestano di non usufruire di altre agevolazioni riferibili allo stesso regime, tali da superare il tetto massimo di aiuti previsti dal citato regolamento.

La mancata presentazione delle suddette comunicazioni, nei termini stabiliti dal provvedimento di cui sopra, comporta la decadenza dall'agevo-

- incompleti o non veritieri;
- c) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere.

Articolo 4 octies (Modalità di riscossione delle imposte accertate)

1. Il pagamento delle imposte accertate ai sensi dell'articolo 4 quater della legge regionale n. 4 del 2006, deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

2. La cartella di pagamento di cui al comma 7 dell'articolo 4 quater è redatta conformemente a quanto disposto in materia di riscossione dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), e notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento o l'atto di irrogazione delle sanzioni è divenuto definitivo.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano in quanto compatibili le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2006, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2007, è considerato "abitazione principale" l'immobile acquisito in proprietà anche per effetto di successione ereditaria o donazione, nel comune ove era stabilita la residenza anagrafica variata per motivi di lavoro, a condizione che l'immobile non risulti locato.

5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2006, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, sono soggetti all'imposta gli immobili acquisiti a titolo oneroso o a titolo gratuito, ad esclusione degli immobili acquisiti per effetto di successione ereditaria ai sensi del comma 4.

6. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 4 del 2006, come sostituito dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2007, sono soggette a tassazione le unità da diporto e le unità comunque utilizzate a scopo di diporto, anche se adibite alle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

7. Nell'articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2006, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale n. 2 del 2007, sono introdotte le seguenti modifiche:

- a) nel comma 3 l'espressione "avente domici-

lazione.

15. L'efficacia delle agevolazioni previste ai precedenti commi, ad esclusione di quelle previste nel comma 6, è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

16. Negli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale n. 4 del 2006, così come sostituiti rispettivamente dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2007, la parola "imposta" del titolo è sostituita da "tassa regionale per la tutela e la sostenibilità ambientale" e la parola "imposta" nel testo è sostituita da "tassa".

17. Nel comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale n. 2 del 2007, dopo l'articolo 4 sexies sono aggiunti i seguenti:

"Articolo 4 septies (Sanzioni connesse alle violazioni alle norme tributarie regionali)

1. Sono punite con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 2.000 le seguenti violazioni:

- a) omessa, incompleta o tardiva comunicazione degli atti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni prescritte dall'articolo 2, commi 8 e 9, della legge regionale n. 4 del 2006, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007; dall'articolo 4, comma 10, della legge regionale n. 4 del 2006, come sostituito dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2007; dall'articolo 4 ter della legge regionale n. 4 del 2006, aggiunto dall'articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 2 del 2007;
- b) omissione di ogni comunicazione prescritta dall'articolo 4 bis della legge regionale n. 4 del 2006, o invio di comunicazioni con dati incompleti o non veritieri;
- c) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere.

Articolo 4 octies (Modalità di riscossione delle imposte accertate)

1. Il pagamento delle tasse accertate ai sensi dell'articolo 4 quater della legge regionale n. 4 del 2006, deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

2. La cartella di pagamento di cui al comma 7

- lio fiscale fuori dal territorio regionale" è soppressa;
- b) nel comma 4 la parola "annualmente" è sostituita dalla parola "settimanalmente";
 - c) nel comma 5 le lettere d), e), f), g) h) ed i) sono sostituite dalle seguenti:
 - "d) euro 120 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 14 e 15,99 metri;
 - e) euro 500 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 16 e 19,99 metri;
 - f) euro 750 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 20 e 23,99 metri;
 - g) euro 1.250 per le navi di lunghezza compresa tra 24 e 29,99 metri;
 - h) euro 2.500 per le navi di lunghezza compresa tra 30 e 60 metri;
 - i) euro 3.750 per le navi di lunghezza superiore ai 60 metri.";
 - d) nel comma 6, lettera b), le parole "tutto l'anno" sono sostituite con "almeno 10 mesi nel territorio regionale".

dell'articolo 4 quater è redatta conformemente a quanto disposto in materia di riscossione dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), e notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento o l'atto di irrogazione delle sanzioni è divenuto definitivo.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano in quanto compatibili le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2006, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2007, è considerato "abitazione principale" l'immobile acquisito in proprietà anche per effetto di successione ereditaria o donazione, nel comune ove era stabilita la residenza anagrafica variata per motivi di lavoro, a condizione che l'immobile non risulti locato.

5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2006, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, sono soggetti alla tassa gli immobili acquisiti a titolo oneroso o a titolo gratuito, ad esclusione degli immobili acquisiti per effetto di successione ereditaria ai sensi del comma 4.

6. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 4 del 2006, come sostituito dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2007, sono soggette a tassazione le unità da diporto e le unità comunque utilizzate a scopo di diporto, anche se adibite alle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

7. Nell'articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2006, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale n. 2 del 2007, sono introdotte le seguenti modifiche:

- a) nel comma 3 l'espressione "avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale" è soppressa;
- b) nel comma 4 la parola "annualmente" è sostituita dalla parola "settimanalmente";
- c) nel comma 5 le lettere d), e), f), g) h) ed i) sono sostituite dalle seguenti:
 - "d) euro 120 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 14 e 15,99 metri;
 - e) euro 500 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 16 e 19,99 metri;
 - f) euro 750 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 20 e 23,99 metri;
 - g) euro 1.250 per le navi di lunghezza compresa tra 24 e 29,99 metri;

- h) euro 2.500 per le navi di lunghezza compresa tra 30 e 60 metri;
- i) euro 3.750 per le navi di lunghezza superiore ai 60 metri;
- l) a partire dalla quinta settimana di permanenza la tassa non è dovuta.".
- d) nel comma 6, lettera b), le parole "tutto l'anno" sono sostituite con "almeno 10 mesi nel territorio regionale".

Art. 3

Disposizioni in materia di personale e di contenimento degli oneri istituzionali

1. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2007, si applicano nell'anno 2008, intendendosi i riferimenti temporali differiti di dodici mesi.

2. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2007 non si applica agli enti la cui consistenza organica sia inferiore a 75 unità i quali, in deroga al comma 4 del medesimo articolo 6, possono procedere, nell'anno 2008, ad assunzioni di personale allo scopo di garantire i servizi essenziali e previa verifica della possibilità di ricoprire i posti medesimi mediante mobilità all'interno del comparto di contrattazione di cui alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).

3. La facoltà di cui all'articolo 20, comma 11, della legge regionale n. 4 del 2006 è estesa anche agli enti e agenzie regionali appartenenti al comparto contrattuale regionale. La disposizione del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2007, si applica anche negli anni 2008 e 2009. Alla liquidazione e pagamento del contributo provvede la direzione generale del personale con le risorse stanziare in bilancio a copertura della dotazione organica.

4. L'autorizzazione all'inquadramento prevista dall'articolo 6, comma 6, della legge regionale n. 2 del 2007 è estesa anche al personale in servizio presso l'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio attivato nell'ambito del PON-ATAS 2000-2006.

Art. 3

Disposizioni in materia di personale e di contenimento degli oneri istituzionali

1. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 15 dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2007, si applicano nell'anno 2008, intendendosi i riferimenti temporali differiti di dodici mesi. A parziale modifica dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale n. 2 del 2007, a decorrere dal 1° gennaio 2008, il 50 per cento dei posti che si rendono vacanti per effetto delle cessazioni ivi previste sono destinati alle finalità dell'articolo 36, ferma l'applicazione dell'articolo 6, comma 4, lettere a), b) e c), della medesima legge.

2. L'Amministrazione, gli enti e le agenzie, nelle more dell'espletamento delle procedure di stabilizzazione previste dalle disposizioni legislative regionali in materia, sono autorizzati a prorogare i rapporti di lavoro in atto con i soggetti che abbiano maturato i requisiti per accedere alle procedure medesime.

3. Nella legge regionale n. 2 del 2007 sono introdotte le seguenti modifiche:

- a) nel comma 4 dell'articolo 6 le parole "nel triennio 2007-2009" sono sostituite dalle parole "nell'anno 2007";
- b) nel comma 11 dell'articolo 6:
 - 1) le parole: "in riduzione" sono soppresse;
 - 2) la parola: "intercomparto" è sostituita dalle parole: "tra le agenzie e gli enti del comparto";
- c) nel comma 2 dell'articolo 7 la frase "la limitazione non si applica relativamente alle risorse provenienti da finanziamenti statali e comunitari." è sostituita da "fanno eccezione le spese correlate a entrate statali o comunitarie a tali finalità vincolate."

4. La disposizione di cui al comma 1

5. L'ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva per il biennio economico 2008/2009, comprensivo degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni relative al periodo di vacanza contrattuale, è determinato in euro 14.690.000, con il limite di spesa a regime di euro 9.620.000. (UPB S01.02.003). Le risorse stanziata e quelle sussistenti nel conto dei residui, destinate alle predette finalità, permangono nello stesso conto sino al loro completo utilizzo.

6. Per l'attuazione dell'articolo 32, comma 2, della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna), lo stanziamento a regime disposto dall'articolo 6, comma 16, della legge regionale n. 2 del 2007, è incrementato di euro 400.000 a decorrere dal 1° gennaio 2008 (UPB S01.02.003).

7. Per la prosecuzione dell'intervento di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e), della legge regionale n. 2 del 2007, nel corso del triennio ivi indicato, è autorizzata la spesa di euro 822.000 nell'anno 2008, di euro 2.942.000 nell'anno 2009 e di euro 4.420.000 nell'anno 2010. Il suddetto intervento è subordinato alla riorganizzazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (UPB S01.02.001, S01.02.002 e S01.02.004).

8. Sino alla revisione della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'amministrazione regionale), e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi iscrizione al fondo di cui alla medesima legge del personale assunto con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono, comunque, fatti salvi i diritti acquisiti dal personale iscritto alla medesima data.

9. Il comma 4 dell'articolo 28 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale), è sostituito dal seguente:

"4. Al personale degli uffici di gabinetto proveniente dagli enti pubblici compete, oltre all'indennità di gabinetto, il trattamento economico in

dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2007 non si applica agli enti la cui consistenza organica sia inferiore a 150 unità i quali, in deroga al comma 4 del medesimo articolo 6, possono procedere, nell'anno 2008, ad assunzioni di personale, esclusivamente mediante concorso pubblico, allo scopo di garantire i servizi essenziali e previa verifica della possibilità di ricoprire i posti medesimi mediante mobilità all'interno del comparto di contrattazione di cui alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), o tramite le procedure previste dall'articolo 36 (Piano per il superamento del precariato) della legge regionale n. 2 del 2007.

5. I veterinari coadiutori regionali, che abbiano svolto un periodo di attività da almeno quindici anni anche non continuativi, sono inquadrati presso le ASL dove hanno espletato l'ultimo periodo di servizio secondo le modalità previste nell'articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2007.

6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 559, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), l'Amministrazione regionale è autorizzata a inquadrare, a domanda, il personale dei consorzi agrari della Sardegna, collocato in mobilità collettiva alla data del 29 settembre 2006, nei limiti della dotazione organica vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Nel comma 11 dell'articolo 20, della legge regionale n. 4 del 2006, come modificato dal comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2007, dopo le parole: "l'Amministrazione regionale", sono aggiunte le seguenti: ", gli enti e le agenzie del comparto di contrattazione collettiva regionale" e le parole: "è inoltre autorizzata" sono sostituite dalle parole: "sono autorizzati".

8. La disposizione del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2007, si applica anche negli anni 2008 e 2009. Alla liquidazione e pagamento del contributo provvede la direzione generale del personale con le risorse stanziata in bilancio a copertura della dotazione organica.

9. L'ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva per il biennio economico 2008-2009, comprensivo degli

godimento nell'ente di provenienza, esclusi gli elementi della retribuzione aventi natura accessoria e quelli connessi alle specifiche funzioni in relazione all'organizzazione dell'ente."

10. Le indennità di carica del Presidente e degli Assessori della Giunta regionale sono ridotte, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, del 50 per cento.

11. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 6 del 2006, è sostituito dal seguente: "1. Il trattamento economico del direttore generale è pari al 70 per cento del trattamento economico spettante al direttore generale di una ASL; il trattamento economico del direttore dell'area tecnico-scientifica e di quello dell'area amministrativa è pari al trattamento economico spettante a un responsabile di struttura complessa di una ASL; il trattamento economico spettante ai direttori dei dipartimenti provinciali e specialistici e agli altri dirigenti è quello previsto dalle norme del Contratto collettivo nazionale della sanità di riferimento, applicabile sulla base del regolamento interno di organizzazione dell'ARPAS."

12. È autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 900.000 per la predisposizione, attraverso la stipulazione di accordi e convenzioni con gli uffici della Commissione europea, di un programma di alta formazione dedicato al personale dell'Amministrazione regionale e a quello degli enti locali, che preveda, mediante la forma del distacco o dello scambio reciproco di personale, così come previsto dalla decisione della Commissione n. C(2006)2033 del 1° giugno 2006 che disciplina la figura dell'esperto nazionale distaccato (END), lo svolgimento di un'esperienza lavorativa presso i servizi della Commissione stessa; il programma è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione (UPB S01.02.003).

oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni relative al periodo di vacanza contrattuale, è determinato in euro 14.690.000, con il limite di spesa a regime di euro 9.620.000. (UPB S01.02.003). Le risorse stanziare e quelle sussistenti nel conto dei residui, destinate alle predette finalità, permangono nello stesso conto sino al loro completo utilizzo.

10. Per far fronte ai nuovi assetti organizzativi e operativi relativi alla riorganizzazione dei servizi regionali di protezione civile, incardinati presso il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, è autorizzato per ciascuno degli anni dal 2008 al 2011 l'incremento di euro 200.000 del fondo per la retribuzione di posizione del personale non dirigente (UPB S01.02.001).

11. Nel comma 7 dell'articolo 17 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS)), sono soppresse le parole da: "ed è subordinato" sino a: "materia" e nel comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2007 sono soppresse le parole: "previo espletamento di apposite procedure concorsuali".

12. Nel comma 8 dell'articolo 26 della legge regionale n. 2 del 2007, le parole da: "subordinatamente" sino a: "in materia" sono sostituite dalle parole: "sin dalla sua costituzione".

13. Per l'attuazione dell'articolo 32, comma 2, della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna), lo stanziamento a regime disposto dall'articolo 6, comma 16, della legge regionale n. 2 del 2007, è incrementato di euro 400.000 a decorrere dal 1° gennaio 2008 (UPB S01.02.003).

14. Per la prosecuzione dell'intervento di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e), della legge regionale n. 2 del 2007, al fine di completare l'espletamento del concorso di formazione previsto dall'articolo 13 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), da parte degli idonei al concorso e per la loro assunzione, nel corso del biennio 2008-2009, entro i limiti delle dotazioni organiche, è autorizzata la

spesa di euro 3.822.000 nell'anno 2008 e di euro 6.000.000 nell'anno 2009 e seguenti (UPB S01.02.001, S01.02.002 e S01.02.004).

15. Sino alla revisione della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale), e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi iscrizione al fondo di cui alla medesima legge del personale assunto con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono, comunque, fatti salvi i diritti acquisiti dal personale iscritto alla medesima data.

16. Il comma 4 dell'articolo 28 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale), è sostituito dal seguente:

"4. Al personale degli uffici di gabinetto proveniente dagli enti pubblici compete, oltre all'indennità di gabinetto, il trattamento economico in godimento nell'ente di provenienza, esclusi gli elementi della retribuzione aventi natura accessoria e quelli connessi alle specifiche funzioni in relazione all'organizzazione dell'ente."

17. Le indennità di carica del Presidente e degli Assessori della Giunta regionale possono essere determinate con provvedimento della Giunta regionale entro i limiti stabiliti dalla legge regionale 27 giugno 1949, n. 2, e successive modifiche e integrazioni.

18. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 6 del 2006, è sostituito dal seguente:

"1. Il trattamento economico del direttore generale è pari al 70 per cento del trattamento economico spettante al direttore generale di una ASL; il trattamento economico del direttore dell'area tecnico-scientifica e di quello dell'area amministrativa è pari al trattamento economico spettante a un responsabile di struttura complessa di una ASL; il trattamento economico spettante ai direttori dei dipartimenti provinciali e specialistici e agli altri dirigenti è quello previsto dalle norme del Contratto collettivo nazionale della sanità di riferimento, applicabile sulla base del regolamento interno di organizzazione dell'ARPAS."

19. È autorizzata, nell'anno 2008, la spesa

di euro 900.000 per la realizzazione, attraverso la stipulazione di accordi e convenzioni con gli uffici della Commissione europea, di un programma di alta formazione dedicato al personale dell'Amministrazione regionale e a quello degli enti locali, che preveda, mediante la forma del distacco o dello scambio reciproco di personale, così come previsto dalla decisione della Commissione n. C(2006)2033 del 1° giugno 2006, che disciplina la figura dell'esperto nazionale distaccato (END), lo svolgimento di un'esperienza lavorativa presso i servizi della Commissione stessa; il programma è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione (UPB S01.02.003).

20. Nella legge regionale n. 2 del 2007 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel comma 6 dell'articolo 6 le parole: "gli Assessorati degli enti locali, finanze ed urbanistica, dei lavori pubblici e della difesa dell'ambiente" sono sostituite dalle parole: "l'Amministrazione regionale";
- b) dopo il comma 2 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 devono essere attivati unicamente per alte professionalità culturali, tecniche e scientifiche non previste dai propri organici.";
- c) dopo il comma 3 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:
"3 bis. Le procedure di selezione comparativa o di short-list per l'attribuzione degli incarichi di cui al comma 2 sono avviate previo parere vincolante della direzione generale competente in materia di personale.";
- d) nel comma 2 dell'articolo 36 le parole: "che ha durata massima di quattro anni" sono sostituite dalle parole: "che deve concludersi entro il 31 dicembre 2009".

21. Le short-list dell'Amministrazione regionale, degli enti e delle agenzie vigenti alla data di approvazione della presente legge decadono qualora non conformi alle procedure selettive stabilite dall'articolo 7 della legge regionale n. 2 del 2007, come modificato dal comma 20.

22. Nella legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, sono apportate le seguenti modifiche

- a) nell'articolo 6 bis, comma 2, introdotto dall'articolo 7 della legge regionale n. 2 del

2007, in fine è aggiunto il seguente periodo: "Gli incarichi non possono avere durata complessiva superiore ai sei mesi e non sono rinnovabili, con il medesimo soggetto, per un biennio, durante il quale non possono essere stipulati altri contratti di lavoro flessibile.";

- b) nel comma 4 dell'articolo 54 le parole: "dieci mesi" sono sostituite dalle parole: "tre anni".

23. Il contributo di cui all'articolo 32, comma 15, della legge regionale n. 2 del 2007, è rideterminato in annui euro 1.000.000 (UPB S05.02.001); la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce gli indirizzi per l'utilizzo di tale contributo.

24. È autorizzata, per l'anno 2008, la spesa complessiva, valutata in euro 60.000, per l'erogazione alle amministrazioni provinciali di quanto necessario per la copertura degli oneri relativi agli anni 2006, 2007 e 2008 per l'inquadramento conseguente alla riqualificazione del personale transitato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale alle medesime amministrazioni provinciali ai sensi del decreto legislativo n. 180 del 2001, della legge regionale n. 7 del 2005, articolo 17, e dei decreti ministeriali del 10 giugno 2005 pubblicati sulle Gazzette ufficiali del 5 e del 6 settembre 2005 (UPB S02.03.006).

Capo II

Conoscenza, cultura e tempo libero

Art. 4

Disposizioni a favore dell'istruzione, della cultura, dello spettacolo e dello sport

1. A favore dell'istruzione sono autorizzati i seguenti interventi:

- a) la spesa complessiva di euro 33.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011:
- quanto ad euro 20.000.000 da destinare alle scuole autonome di ogni ordine e grado della Sardegna per il finanziamento di interventi a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica ed in

Capo II

Conoscenza, cultura e tempo libero

Art. 4

Disposizioni a favore dell'istruzione, della cultura, dello spettacolo e dello sport

1. A favore dell'istruzione sono autorizzati i seguenti interventi:

- a) la spesa complessiva di euro 33.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011:
- quanto ad euro 20.000.000 da destinare alle scuole pubbliche di ogni ordine e grado della Sardegna per il finanziamento di interventi a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica ed in

- particolare per interventi contro la dispersione scolastica e per favorire la qualità dell'insegnamento; la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia, definisce i criteri e le priorità per l'attuazione degli interventi (UPB S02.01.001);
- quanto ad euro 3.000.000 per la concessione di contributi alle scuole pubbliche secondarie di secondo grado per la fornitura di libri di testo in comodato agli studenti appartenenti a famiglie svantaggiate (UPB S02.01.004);
 - quanto ad euro 10.000.00 per un programma di interventi contro la dispersione scolastica a favore delle scuole di ogni ordine e grado della Sardegna, già previsto dall'articolo 27, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 2 del 2007 (UPB S02.01.006);
- b) la dotazione del fondo a favore delle sedi universitarie decentrate di cui alla legge regionale n. 1 del 2006, in cui confluisce l'intervento regionale a favore dell'Associazione per la libera università nuorese (AILUN), è determinata per l'anno 2008 in euro 4.000.000; alla ripartizione del predetto fondo provvede la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di istruzione (UPB S02.01.009);
- c) la spesa di euro 6.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per potenziare l'internazionalizzazione delle Università della Sardegna con l'obiettivo di qualificare e ampliare l'offerta didattica delle medesime mediante l'attrazione di professori di fama internazionale e "visiting professor"; il relativo programma è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di istruzione (UPB S02.01.009);
- d) la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per la promozione di occasioni di rientro nell'Isola di docenti e ricercatori sardi che abbiano maturato importanti esperienze professionali all'estero (UPB S02.01.009);
- e) l'ulteriore spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, ad integrazione degli interventi previsti dall'articolo 25 della legge regionale n. 4 del 2006, e dall'articolo 27, comma 2, lettera s), della legge regionale n. 2 del 2007, per il poten-
- particolare per interventi contro la dispersione scolastica e per favorire la qualità dell'insegnamento; la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia, definisce i criteri e le priorità per l'attuazione degli interventi (UPB S02.01.001);
- quanto ad euro 3.000.000 per la concessione di contributi alle scuole pubbliche secondarie di secondo grado per la fornitura di libri di testo in comodato agli studenti appartenenti a famiglie svantaggiate (UPB S02.01.004);
 - quanto ad euro 10.000.000 per un programma di interventi contro la dispersione scolastica per favorire il diritto allo studio degli studenti disabili a favore delle scuole di ogni ordine e grado della Sardegna, già previsto dall'articolo 27, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 2 del 2007 (UPB S02.01.006);
- b) la dotazione del fondo a favore delle sedi universitarie decentrate di cui alla legge regionale n. 1 del 2006, in cui confluisce l'intervento regionale a favore dell'Associazione per la libera università nuorese (AILUN), è determinata per l'anno 2008 in euro 4.000.000; alla ripartizione del predetto fondo provvede la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di istruzione (UPB S02.01.009);
- c) la concessione di un contributo, valutato in annui euro 15.000, a favore dell'Associazione Elsa di Cagliari per il potenziamento delle attività presso le università della Regione (UPB S02.01.009);
- d) la spesa di euro 6.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per potenziare l'internazionalizzazione delle Università della Sardegna con l'obiettivo di qualificare e ampliare l'offerta didattica delle medesime mediante l'attrazione di professori di fama internazionale e "visiting professor"; il relativo programma è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di istruzione (UPB S02.01.009). Tutti gli interventi devono fare preciso riferimento ai requisiti di qualità del MURST e devono essere inseriti nel quadro del processo di riforma europeo;
- e) la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per la promozione di occasioni di rientro nell'Isola

- ziamento delle strutture residenziali degli ERSU di Cagliari e Sassari (UPB S02.01.012);
- f) la spesa di euro 5.000.000 nell'anno 2008, per la prosecuzione del programma "Sardegna speaks english" finalizzato alla conoscenza della lingua inglese (UPB S02.01.014);
 - g) la spesa di euro 400.000 nell'anno 2008, per la concessione di borse di studio per la frequenza della scuola speciale regionale per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado (UPB S02.01.013);
 - h) la spesa di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per la concessione di borse di studio per studenti frequentanti le scuole pubbliche secondarie di primo e secondo grado appartenenti a famiglie svantaggiate (UPB S02.01.004).

2. Al fine di adeguare il cofinanziamento regionale alle somme assegnate dallo Stato con decreto ministeriale 16 luglio 2007, destinate al finanziamento delle annualità 2008 e 2009 del Piano triennale di edilizia scolastica 2007-2009, gli stanziamenti a carico del bilancio regionale previsti ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 2 del 2007, sono rideterminati in euro 3.848.000, per ciascuno degli anni 2008 e 2009 (UPB S02.01.005).

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 2, lettera r), della legge regionale n. 2 del 2007, è rideterminata per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 in euro 6.000.000; i relativi contributi per il "fitto casa" sono erogabili nella misura massima di euro 2.500 annui per studente (UPB S02.01.009).

4. Le disposizioni sulle modalità di rendicontazione dei finanziamenti regionali sul diritto allo studio, di cui all'articolo 25, comma 19, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), sono estese anche agli interventi in materia di formazione universitaria in favore dei consorzi e associazioni universitarie, nonché di tutti gli istituti e organismi di livello universitario che rilascino titoli aventi valore legale, riconosciuti dal Ministero dell'università e della ricerca.

5. È autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 1.500.000 per l'erogazione di contributi fi-

di docenti e ricercatori sardi che abbiano maturato importanti esperienze professionali all'estero (UPB S02.01.009);

- f) l'ulteriore spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, ad integrazione degli interventi previsti dall'articolo 25 della legge regionale n. 4 del 2006, e dall'articolo 27, comma 2, lettera s), della legge regionale n. 2 del 2007, per il potenziamento delle strutture residenziali degli ERSU di Cagliari e Sassari (UPB S02.01.012); nel comma 2, lettera c), dell'articolo 25 della legge regionale n. 4 del 2006 le parole: ", per un importo sino a euro 8.000.000" sono soppresse;
- g) la spesa di euro 5.000.000 nell'anno 2008, per la prosecuzione del programma "Sardegna speaks english" finalizzato alla conoscenza della lingua inglese (UPB S02.01.014);
- h) la spesa di euro 400.000 nell'anno 2008, per la concessione di borse di studio per la frequenza della scuola speciale regionale per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado (UPB S02.01.013);
- i) la spesa di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per la concessione di borse di studio per studenti frequentanti le scuole pubbliche secondarie di primo e secondo grado appartenenti a famiglie svantaggiate (UPB S02.01.004).

2. Al fine di adeguare il cofinanziamento regionale alle somme assegnate dallo Stato con decreto ministeriale 16 luglio 2007, destinate al finanziamento delle annualità 2008 e 2009 del Piano triennale di edilizia scolastica 2007-2009, gli stanziamenti a carico del bilancio regionale previsti ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 2 del 2007, sono rideterminati in euro 3.848.000, per ciascuno degli anni 2008 e 2009 (UPB S02.01.005).

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 2, lettera r), della legge regionale n. 2 del 2007, è rideterminata per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 in euro 6.000.000; i relativi contributi per il "fitto casa" sono erogabili nella misura massima di euro 2.500 annui per studente (UPB S02.01.009).

4. Le disposizioni sulle modalità di rendicontazione dei finanziamenti regionali sul diritto

nalizzati alla promozione delle produzioni socio-culturali sarde all'estero mediante manifestazioni di spettacolo (UPB S05.04.003).

6. Per l'anno 2008 i finanziamenti di cui all'articolo 19 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna), sono riservati alla formazione del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado per l'insegnamento della lingua sarda (UPB S03.02.001).

7. Una quota dello stanziamento annuale di cui alla UPB S03.02.003 (cap. SC03.0270, SC03.0277, SC03.0278), nella misura del 20 per cento, è destinata alla copertura delle spese di avvio degli interventi previsti dall'articolo 8 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione delle leggi regionali n. 35 del 1952 e n. 11 del 1953), da realizzarsi nell'anno successivo.

8. Le attività finanziate ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 20 settembre 2006 n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), possono essere realizzate nell'anno successivo a quello del relativo stanziamento nel bilancio (UPB S03.02.005).

9. Le attività finanziate nell'anno 2007 ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere s) ed u) della legge regionale n. 14 del 2006 possono essere realizzate entro il 31 dicembre 2008 (UPB S03.02.005).

10. La competenza della gestione del patrimonio culturale della Sardegna di cui all'articolo 21, comma 2, lettere b), c) (UPB S03.01.003) e d) (UPB S03.01.006) della legge regionale n. 14 del 2006, permane in capo alla Regione autonoma Sardegna.

11. È istituita l'Agenzia regionale denominata "Patrimonio culturale – Sardegna" con funzioni di sostegno alla programmazione, indirizzo coordinamento e vigilanza dei beni culturali, degli istituti e dei luoghi della cultura. L'Agenzia, attraverso opportune azioni e direttive, esercita compiti finalizzati alla gestione efficiente, coordinata e unitaria del patrimonio culturale della Sardegna. L'Agenzia è regolata da apposito statuto ed è soggetta alle disposizioni della legge

allo studio, di cui all'articolo 25, comma 19, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), sono estese anche agli interventi in materia di formazione universitaria in favore dei consorzi e associazioni universitarie, nonché di tutti gli istituti e organismi di livello universitario che rilascino titoli aventi valore legale, riconosciuti dal Ministero dell'università e della ricerca.

5. Per l'anno 2008 i finanziamenti di cui all'articolo 19 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna), sono riservati alla formazione del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado per l'insegnamento della lingua sarda (UPB S03.02.001).

6. Una quota dello stanziamento annuale di cui alla UPB S03.02.003 (cap. SC03.0270, SC03.0277, SC03.0278), nella misura del 20 per cento, è destinata alla copertura delle spese di avvio degli interventi previsti dall'articolo 8 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione delle leggi regionali n. 35 del 1952 e n. 11 del 1953), da realizzarsi nell'anno successivo.

7. Le attività finanziate ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 20 settembre 2006 n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), possono essere realizzate nell'anno successivo a quello del relativo stanziamento nel bilancio (UPB S03.02.005).

8. Le attività finanziate nell'anno 2007 ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere r), s) e u) della legge regionale n. 14 del 2006, possono essere realizzate entro il 31 dicembre 2008 (UPB S03.02.005).

9. Nelle more dell'approvazione del Piano regionale per i beni culturali, istituti e luoghi della cultura, previsto dall'articolo 7 della legge regionale n. 14 del 2006, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 28 della legge regionale n. 2 del 2007; per tali finalità gli stanziamenti di cui al comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale n. 2 del 2007, non utilizzati nell'esercizio 2007, sono conservati in conto residui per essere destinati ad assicurare la continuità dei

regionale n. 31 del 1998; la relativa spesa è valutata in euro 100.000 (UPB S03.01.003).

12. Nella legge regionale n. 26 del 1997, nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 25 sono soppresse le parole: "da usufruire nelle università sarde o presso altre istituzioni scolastiche della Sardegna".

13. Nella legge regionale 20 settembre 2006, n. 15 (Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel comma 2 dell'articolo 2 sono soppresse le parole: "associativo senza fini di lucro" e "come socio di maggioranza";
- b) all'articolo 22, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
"8 bis. Ai componenti esterni della Consulta sono riconosciuti i rimborsi spesa ai sensi della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27".

14. È autorizzato, nell'anno 2008, lo stanziamento di euro 250.000 per la concessione di un contributo straordinario a favore della società IGEA per la realizzazione di un archivio storico del settore minerario, unificato col Comune di Iglesias (UPB S03.01.005).

15. Le competenze in materia di "riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale" di cui alla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 27 (Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale), come modificata dalla legge regionale 7 agosto 2007, n. 6, sono trasferite, con decorrenza 1° gennaio 2008, all'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

16. È autorizzata la spesa di euro 50.000, nell'anno 2008, per la predisposizione di un programma di interventi, attività e manifestazioni inerenti l'organizzazione delle celebrazioni relative al 60° anniversario dell'emanazione dello Statuto speciale per la Sardegna; il programma è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione (UPB S01.03.006).

servizi relativi alla gestione del patrimonio culturale di cui al comma 7 dell'articolo 23 della legge regionale n. 4 del 2006.

10. Al comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale n. 14 del 2006 le parole: "... entro quindici mesi" sono sostituite da: "venti mesi".

11. Dopo il comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale n. 14 del 2006 è aggiunto il seguente:

"5 bis. A favore degli enti e istituzioni culturali e scientifiche di cui al comma 1, beneficiari dei contributi, può essere disposta, su presentazione di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa, di importo corrispondente, l'erogazione di un'anticipazione finanziaria nella misura massima dell'80 per cento del contributo concesso".

12. È istituita l'Agenzia regionale denominata "Patrimonio culturale - Sardegna" con funzioni di sostegno alla programmazione, indirizzo coordinamento e vigilanza dei beni culturali, degli istituti e dei luoghi della cultura. L'Agenzia, attraverso opportune azioni e direttive, esercita compiti di coordinamento finalizzati a una gestione efficiente e unitaria del patrimonio culturale della Sardegna. L'Agenzia è regolata da apposito statuto ed è soggetta alle disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998; la relativa spesa è valutata in euro 100.000 (UPB S03.01.003).

13. Nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale n. 26 del 1997, sono soppresse le parole: "da usufruire nelle università sarde o presso altre istituzioni scolastiche della Sardegna".

14. Nella legge regionale 20 settembre 2006, n. 15 (Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel comma 2 dell'articolo 2 sono soppresse le parole: "come socio di maggioranza";
- b) dopo il comma 8 dell'articolo 22 è aggiunto il seguente:
"8 bis. Ai componenti esterni della Consulta sono riconosciuti i rimborsi spesa ai sensi della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27".

15. È autorizzato, nell'anno 2008, lo stanziamento di euro 250.000 per la concessione di

17. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale n. 2 del 2007, dopo le parole: "oneri espropriati" sono aggiunte le seguenti: "e per l'acquisto".

18. A favore delle attività sportive sono autorizzati i seguenti interventi:

- a) la concessione di un contributo straordinario di euro 210.000, per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, a favore della commissione organizzatrice regionale per l'organizzazione dei Giochi sportivi studenteschi e delle relative manifestazioni collaterali, di cui euro 120.000 nel 2008 per i Campionati mondiali studenteschi di pallavolo (UPB S05.04.001);
- b) a valere sulle disponibilità recate dal capitolo SC05.0856, una quota non inferiore ad euro 100.000 è destinata alle società sportive isolate per la diffusione della pratica sportiva non agonistica dei disabili intellettivi attraverso le associazioni benemerite riconosciute dal CONI (UPB S05.04.001);
- c) la concessione di un contributo di euro 60.000, per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, a favore del Comitato regionale del CONI per la partecipazione della rappresentativa della Sardegna alla manifestazione sportiva internazionale denominata "Jeux des Iles" (UPB S05.04.001);
- d) la concessione di un contributo di euro 50.000, per l'anno 2008, a favore della sezione sarda del Comitato italiano paralimpico per l'organizzazione delle paralimpiadi regionali sarde (UPB S05.04.001);
- e) a valere sulle disponibilità recate dall'UPB SC05.04.001 una quota pari ad euro 150.000 è destinata al Campionato italiano delle regioni per la pallavolo giovanile patrocinata dalla Federazione nazionale pallavolo.

un contributo straordinario a favore della società IGEA per la realizzazione di un archivio storico del settore minerario, unificato col Comune di Iglesias (UPB S03.01.005).

16. È autorizzata la spesa di euro 50.000, nell'anno 2008, per la predisposizione di un programma di interventi, attività e manifestazioni inerenti l'organizzazione delle celebrazioni relative al 60° anniversario dell'emanazione dello Statuto speciale per la Sardegna; il programma è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione (UPB S01.03.006).

17. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 6, della legge regionale n. 4 del 2004, si applicano anche per gli interventi di cui alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 (Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche), a partire dall'anno finanziario 2007.

18. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale n. 2 del 2007, dopo le parole: "oneri espropriativi" sono aggiunte le seguenti: "e per l'acquisto".

19. A favore delle attività sportive sono autorizzati i seguenti interventi:

- a) la concessione di un contributo straordinario di euro 210.000 per l'anno 2008 e di euro 90.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, a favore della commissione organizzatrice regionale per l'organizzazione dei Giochi sportivi studenteschi e delle relative manifestazioni collaterali, di cui euro 120.000 nel 2008 per i Campionati mondiali studenteschi di pallavolo (UPB S05.04.001);
- b) a valere sulle disponibilità recate dal capitolo SC05.0856, una quota non inferiore ad euro 100.000 è destinata alle società sportive isolate per la diffusione della pratica sportiva non agonistica dei disabili intellettivi attraverso le associazioni benemerite riconosciute dal CONI (UPB S05.04.001);
- c) la concessione di un contributo di euro 120.000 per l'anno 2008, a favore del Comitato regionale del CONI per la partecipazione della rappresentativa della Sardegna alla manifestazione sportiva internazionale denominata "Jeux des Iles" (UPB S05.04.001);

- d) la concessione di un contributo di euro 50.000, per l'anno 2008, a favore della sezione sarda del Comitato italiano paralimpico per l'organizzazione delle paralimpiadi regionali sarde (UPB S05.04.001);
- e) a valere sulle disponibilità recate dall'UPB SC05.04.001 una quota pari ad euro 150.000 è destinata al Campionato italiano delle regioni per la pallavolo giovanile patrocinata dalla Federazione nazionale pallavolo;
- f) la concessione di un contributo di euro 100.000, per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, a favore della Scuola regionale dello sport per l'alta formazione degli operatori sportivi (UPB S05.04.001).

20. Nella lettera e) dell'articolo 80 della legge regionale n.9 del 2006, il riferimento all'articolo 11 è sostituito da: "11 bis".

21. È autorizzato, nell'anno 2008, lo stanziamento di euro 100.000 quale contributo per le spese della manifestazione di beatificazione di suor Nicoli a favore della Congregazione Figlie della carità di San Vincenzo de Paoli di Cagliari (UPB S01.03.007).

Capo III

Ambiente e governo del territorio

Art. 5

Disposizioni nel settore ambientale e del territorio

1. È autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 3.000.000 per la prosecuzione di interventi di caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati della Regione, compresi gli interventi di caratterizzazione delle aree a mare del Sulcis Iglesiente Guspinese e delle aree interessate da smaltimento incontrollato dei rifiuti (UPB S04.06.002).

2. Per la realizzazione di progetti pilota finalizzati alla progettazione del riuso turistico e del marketing delle borgate marine di paesi siti in prossimità della costa, è autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 4.000.000; nell'ambito di tali progetti possono essere disposte compensa-

Capo III

Ambiente e governo del territorio

Art. 5

Disposizioni nel settore ambientale e del territorio

1. È autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 3.000.000 per la prosecuzione di interventi di caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati della Regione, compresi gli interventi di caratterizzazione delle aree a mare del Sulcis Iglesiente Guspinese e delle aree interessate da smaltimento incontrollato dei rifiuti (UPB S04.06.002).

2. Per la realizzazione di progetti pilota finalizzati al riuso turistico e del marketing delle borgate marine di paesi siti in prossimità della costa, è autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 4.000.000; il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, su

zioni di usi civici in aree di pari dimensioni, il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di urbanistica (UPB S04.10.001).

3. Ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 6 del 2006, sono trasferite all'ARPAS le risorse, complessivamente valutate in euro 2.050.000 annui, per l'esercizio delle competenze in materia di catasto regionale dei rifiuti, di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 14 del 2000, e per la gestione e la manutenzione delle reti locali di rilevamento e di controllo della qualità dell'aria di cui all'articolo 8 della legge regionale 19 agosto 1986, n. 50 (Norme sulle competenze, la composizione ed il funzionamento del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico della Sardegna e sul finanziamento di reti di rilevamento della qualità dell'aria e sulla concessione di contributi alle imprese per il miglioramento degli impianti di abbattimento degli inquinanti nelle emissioni), e all'articolo 95 della legge regionale n. 6 del 1992 (UPB S04.07.001).

4. È autorizzata l'acquisizione in locazione finanziaria di tre elicotteri da adibire alla lotta contro gli incendi, alla vigilanza ambientale ed all'elisoccorso; la relativa spesa è valutata in euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 (UPB S04.08.012).

5. È autorizzata, nell'anno 2008 e successivi, una spesa valutata in annui euro 100.000 per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento del personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale sulle materie d'istituto, nonché a favore del volontariato della protezione civile e degli operatori antincendio nelle rispettive materie di competenza (UPB S04.08.011).

6. Per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 70 della legge regionale n. 9 del 2006, sono assegnate alle province, per l'anno 2008, risorse pari a euro 450.000 per la concessione di contributi e rimborso spese alle associazioni di volontariato di protezione civile, per gli esercizi successivi tali somme confluiscono nel fondo unico di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007 (UPB S04.03.005).

7. È autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di

proposta dell'Assessore competente in materia di urbanistica (UPB S04.10.001).

3. Ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 6 del 2006, sono trasferite all'ARPAS le risorse, complessivamente valutate in euro 2.050.000 annui, per l'esercizio delle competenze in materia di catasto regionale dei rifiuti, di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 14 del 2000, e per la gestione e la manutenzione delle reti locali di rilevamento e di controllo della qualità dell'aria di cui all'articolo 8 della legge regionale 19 agosto 1986, n. 50 (Norme sulle competenze, la composizione ed il funzionamento del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico della Sardegna e sul finanziamento di reti di rilevamento della qualità dell'aria e sulla concessione di contributi alle imprese per il miglioramento degli impianti di abbattimento degli inquinanti nelle emissioni), e all'articolo 95 della legge regionale n. 6 del 1992 (UPB S04.07.001).

4. L'autorizzazione provvisoria agli scarichi delle acque reflue, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativa alle fasi di avvio degli impianti di depurazione urbani, è rilasciata dall'amministrazione provinciale competente per territorio al gestore unico del servizio idrico integrato e determina, per il tempo fissato per la fase provvisoria, la disciplina degli scarichi in funzione delle caratteristiche tecniche degli impianti medesimi. Tali disposizioni si applicano anche agli impianti di depurazione esistenti interessati dai finanziamenti attribuiti sulla base delle indicazioni del Piano di tutela e del Piano d'ambito e relativi piani operativi triennali. In tal caso la durata della fase provvisoria e la disciplina dello scarico deve tener conto, oltreché delle caratteristiche degli impianti esistenti e della capacità depurativa transitoria, della tempistica dei lavori finanziati per gli interventi di adeguamento.

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge regionale n. 9 del 2006, è aggiunto il seguente:

"3 bis. All'irrogazione delle sanzioni amministrative, relative all'effettuazione delle attività di cui ai commi 2 e 3 senza la prescritta autorizzazione, ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede la provincia competente per territorio. Il relativo introito è destinato dalla provincia a interventi di

euro 120.000 per la concessione di contributi a favore degli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette (UPB S04.08.001).

8. È autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 105.000 per le finalità perseguite dall'autorità ambientale di cui al regolamento comunitario n. 1260 del 1999 (UPB S04.07.003 e UPB S04.07.008).

9. Nell'anno 2008, è autorizzata la spesa di euro 30.000 per lo svolgimento di attività finalizzate a migliorare il livello di consenso delle popolazioni sul tema delle aree protette per la conservazione della natura e degli habitat (UPB S04.08.001).

10. Il comma 9 dell'articolo 15 della legge regionale n. 2 del 2007 è sostituito dal seguente: "9. È autorizzata la spesa complessiva di euro 30.000.000, da ripartirsi in ragione di euro 3.000.000 nell'anno 2007, euro 10.000.000 nell'anno 2008 e euro 17.000.000 nell'anno 2009, per programmare, finanziare e attuare, anche attraverso la delega agli enti locali ed agli organismi pubblici di gestione dei compendi lagunari, interventi per il ripristino ambientale e la valorizzazione dei compendi lagunari e stagnali della Sardegna e dei corpi idrici ad essi afferenti, anche mediante il riutilizzo di acque reflue depurate, nonché per la manutenzione dei canali e altri manufatti atti alla regolamentazione idraulica dei corpi idrici lagunari e stagnali anche utilizzati a scopo produttivo (UPB S04.08.006).".

11. È autorizzata la spesa di euro 2.000.000, per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per la predisposizione di un programma regionale rivolto agli enti locali per finanziare la realizzazione di progetti pilota finalizzati al miglioramento e alla valorizzazione della qualità del verde urbano e rurale in osservanza della pianificazione paesaggistica, urbanistica e forestale; il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica (UPB S04.10.002).

12. La definizione di centro storico di cui alla legge regionale n. 29 del 1998, è estesa ai "centri matrice" così come individuati dal Piano paesaggistico regionale.

13. Nel comma 8 dell'articolo 23 della leg-

prevenzione e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici."

6. È autorizzata l'acquisizione in locazione finanziaria di elicotteri da adibire alla lotta contro gli incendi, alla vigilanza ambientale ed all'elisoccorso; la relativa spesa è valutata in euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 (UPB S04.08.012).

7. È autorizzata, nell'anno 2008 e successivi, una spesa valutata in annui euro 100.000 per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento del personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale sulle materie d'istituto, nonché a favore del volontariato della protezione civile e degli operatori antincendio nelle rispettive materie di competenza (UPB S04.08.011).

8. Per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 70 della legge regionale n. 9 del 2006, sono assegnate alle province, per l'anno 2008, risorse pari a euro 450.000 per la concessione di contributi e rimborso spese alle associazioni di volontariato di protezione civile, per gli esercizi successivi tali somme confluiscono nel fondo unico di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007 (UPB S04.03.005).

9. È autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 120.000 per la concessione di contributi a favore degli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette (UPB S04.08.001).

10. È autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 105.000 per le finalità perseguite dall'autorità ambientale di cui al regolamento comunitario n. 1260 del 1999 (UPB S04.07.003 e UPB S04.07.008).

11. Il comma 9 dell'articolo 15 della legge regionale n. 2 del 2007 è sostituito dal seguente: "9. È autorizzata la spesa complessiva di euro 30.000.000, da ripartirsi in ragione di euro 3.000.000 nell'anno 2007, euro 10.000.000 nell'anno 2008 e euro 17.000.000 nell'anno 2009, per programmare, finanziare e attuare, attraverso la delega alle province ed agli organismi pubblici di gestione dei compendi lagunari, interventi per il ripristino ambientale e la valorizzazione dei compendi lagunari e stagnali della Sardegna e dei corpi idrici ad essi afferenti, anche mediante il riutilizzo di acque reflue depura-

ge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), le parole: "la comunità montana, per quelli compresi nel proprio territorio" sono soppresse.

14. Nel comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale n. 9 del 2006, le parole: "di livello comunale e subprovinciale" sono sostituite dalle parole: "di livello comunale, subprovinciale e provinciale".

15. Le lettere p) e q) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 6 del 2006, sono sostituite dalle seguenti:

- "p) alla collaborazione con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile e ambientale nei casi di emergenza;
- q) svolge le funzioni di Centro di competenza a supporto dell'operatività del Centro funzionale regionale della protezione civile, di cui al decreto legge n. 180 del 1998, convertito dalla legge n. 267 del 1998 ed alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004."

16. Nel comma 15 dell'articolo 22 della legge regionale n. 4 del 2006, dopo le parole: "dalla fauna selvatica alle produzioni agricole", sono inserite le seguenti: ", ittiche".

17. Nel comma 7 dell'articolo 15 della legge regionale n. 2 del 2007, dopo le parole: "Gli impianti devono essere inseriti nelle strutture edilizie e prevedere per quelli fotovoltaici una potenza massima di 20 kW" sono inserite le parole: "con la sola eccezione degli impianti ubicati su edifici e strutture o aree di proprietà regionale e degli enti locali".

18. Per la prosecuzione degli interventi sono conservate nel conto dei residui per essere conservate nell'esercizio 2008 le risorse non ancora impegnate sussistenti nel bilancio per l'anno 2007 in conto dei capitoli SC04.1725 (UPB S04.08.001) e SC04.1913 (UPB S04.08.006).

19. Ad integrazione delle risorse assegnate dallo Stato per la realizzazione di opere e di interventi previsti dal Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 (UPB S04.03.004).

te, nonché per la manutenzione dei canali e altri manufatti atti alla regolamentazione idraulica dei corpi idrici lagunari e stagnali anche utilizzati a scopo produttivo (UPB S04.08.006).".

12. Per le finalità di cui all'articolo 40, comma 1, della legge regionale n. 7 del 2005 è autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 500.000 (UPB S04.08.005).

13. È autorizzata nell'anno 2008 la spesa di euro 1.500.000 a favore del Consorzio intercomunale di salvaguardia ambientale per la definizione della controversia in atto relativa ai lavori di costruzione delle opere intercomunali per la raccolta delle acque reflue degli abitati dei comuni consorziali (UPB S04.03.003).

14. È autorizzata nell'anno 2008 la spesa di euro 800.000 per la prosecuzione del progetto operativo difesa suolo PON ATAS 2000-2016 - linea 2.2 relativo alla predisposizione dello schema regionale per il corretto uso del suolo (SCUS) di supporto alle azioni tecnico-amministrative degli enti locali beneficiari di finanziamenti per la realizzazione di opere volte alla difesa del suolo (UPB S04.10.006).

15. La definizione di centro storico di cui alla legge regionale n. 29 del 1998, è estesa ai "centri matrice" così come individuati dal Piano paesaggistico regionale.

16. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 22 agosto 2007, n. 9 (Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza), è così sostituita:
"d) le funzioni di polizia giudiziaria nei casi e coi limiti previsti da leggi e regolamento dello Stato;"

17. Nel comma 8 dell'articolo 23 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), le parole: "la comunità montana, per quelli compresi nel proprio territorio" sono soppresse.

18. Nel comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale n. 9 del 2006, le parole: "di livello comunale e subprovinciale" sono sostituite dalle parole: "di livello comunale, subprovinciale e provinciale".

19. Le lettere p) e q) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 6 del 2006, sono sostituite dalle seguenti:

- "p) alla collaborazione con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile e ambientale nei casi di emergenza;
- q) svolge le funzioni di Centro di competenza a supporto dell'operatività del Centro funzionale regionale della protezione civile, di cui al decreto legge n. 180 del 1998, convertito dalla legge n. 267 del 1998 ed alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004;"

20. Nel comma 15 dell'articolo 22 della legge regionale n. 4 del 2006, dopo le parole: "dalla fauna selvatica alle produzioni agricole", sono inserite le seguenti: ", ittiche".

21. Per la prosecuzione degli interventi sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio 2008 le risorse non ancora impegnate sussistenti nel bilancio per l'anno 2007 in conto dei capitoli SC04.1725 (UPB S04.08.001) e SC04.1913 (UPB S04.08.006).

22. Ad integrazione delle risorse assegnate dallo Stato per la realizzazione di opere e di interventi previsti dal Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 (UPB S04.03.004).

Capo IV

Sistemi produttivi e occupazione

Art. 6

Disposizioni in materia di lavoro e di formazione professionale

1. Per le finalità di cui all'articolo 43 della legge regionale n. 20 del 2005, è autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 20.000.000 destinata alla realizzazione di un programma di azioni sperimentali nelle forme previste dal medesimo articolo, da destinarsi prioritariamente a giovani e donne (UPB S02.02.001, S02.03.006 e S06.06.003).

Capo IV

Sistemi produttivi e occupazione

Art. 6

Disposizioni in materia di lavoro e di formazione professionale

2. Per il finanziamento degli interventi regionali in favore di lavoratori socialmente utili finalizzati alla stabilizzazione degli stessi è autorizzata la spesa di euro 26.254.000 per l'anno 2008 e per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 (UPB S02.03.002).

(identico)

3. È autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 100.000 quale integrazione regionale alle assegnazioni statali per il finanziamento della attività delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui al capo IV del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246) (UPB S01.03.003).

4. Per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di formazione professionale previste all'articolo 74 della legge regionale n. 9 del 2006, e per garantire il costo lordo del personale iscritto all'albo di cui alla legge regionale n. 42 del 1989, operante presso le agenzie formative di cui all'articolo 19, comma 11, della legge regionale n. 4 del 2006, è autorizzata, a valere sull'UPB S02.02.001, una spesa valutata in euro 2.000.000 per gli anni 2008 e 2009 ed in euro 630.000 per gli anni 2010 e 2011 (UPB S02.02.001).

5. Per far fronte agli oneri, anche residui, derivanti dall'applicazione dell'articolo 19 della legge regionale n. 4 del 2006 e dell'articolo 30 della legge regionale n. 2 del 2007, in materia di incentivazione alla cancellazione dall'albo del personale docente e non docente di cui alla legge regionale n. 42 del 1989, e di ricollocazione del personale iscritto a tale albo presso enti pubblici, è autorizzata la spesa di euro 17.349.000 per l'anno 2008 e di euro 3.249.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 (UPB S02.02.001).

6. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 10 della legge regionale n. 9 del 2006, è autorizzata, nell'anno 2008, una spesa valutata in euro 20.000.000 finalizzata all'attuazione del piano annuale di formazione professionale da elaborare d'intesa tra la Regione e le province. Nell'attuazione del piano annuale di formazione deve essere data priorità di utilizzo del personale iscritto all'albo di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 42 del 1989 anche attraverso la mobilità tra gli enti di formazione. Una parte delle at-

tività previste nel piano annuale, d'intesa tra la Regione e le province, può essere affidata alla gestione diretta dei centri regionali di formazione professionale. Con decreto dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di formazione professionale sono effettuate le necessarie variazioni al bilancio (UPB S02.02.001).

7. Nella legge regionale n. 20 del 2005 sono introdotte le seguenti modifiche:

- a) la lettera f) del comma 6 dell'articolo 11 è sostituita dalla seguente:
"f) dal consigliere regionale di parità nominato ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.";
- b) nel comma 5 dell'articolo 15 le parole: "provinciale di cui all'articolo 8" sono sostituite dalle seguenti: "regionale di cui all'articolo 11.";
- c) nel comma 1 dell'articolo 35 le parole: "ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23,".

8. Per l'attuazione degli interventi regionali per l'occupazione è istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione il Fondo regionale per l'occupazione alla cui dotazione finanziaria concorrono le assegnazioni provenienti dal bilancio regionale, dal bilancio statale e dai fondi comunitari; la relativa gestione è affidata all'Assessorato regionale competente in materia di lavoro.

9. Le risorse di cui all'articolo 35, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, e quelle stanziare per le medesime finalità negli esercizi 2008 e successivi qualora non impegnate nell'anno di riferimento sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo e confluiscono nel fondo di cui al comma 8; l'Assessore regionale competente in materia di bilancio è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 7

Disposizioni a favore del sistema produttivo isolano

1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire il miglioramento dello stato sanitario degli allevamenti suini, di tutelare la salute pubblica garantendo la sicurezza alimentare e di contrastare il fenomeno del pascolo brado nelle terre pubbliche, eroga aiuti nella misura del 40 per cento (50 per cento nelle zone svantaggiate) a favore delle aziende suinicole situate nella zona ad alto rischio come definita dal Piano di eradicazione delle pesti suine con priorità per i comuni individuati all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente della Regione del 16 gennaio 2006, n. 1, per il miglioramento, l'adeguamento o la realizzazione delle strutture aziendali di allevamento, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti; a tal fine è autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 2.000.000. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, stabilisce i criteri e le modalità di finanziamento (SC06.04.009).

2. È autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 6.000.000 per l'acquisizione, l'adeguamento o la realizzazione di aree, punti vendita, piattaforme distributive, strutture commerciali in genere, da affidare in gestione a condizioni di mercato, ai produttori ortofrutticoli e florovivaistici associati, con priorità per le organizzazioni dei produttori riconosciute (UPB S06.04.010).

3. È autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 3.000.000 per le finalità stabilite dall'articolo 21, comma 4, della legge regionale n. 2 del 2007 (UPB S06.01.002).

4. È autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 5.000.000 per la concessione di contributi a favore degli enti locali per l'acquisizione e riconversione a fini istituzionali o comunque di pubblica utilità, di aree, stabilimenti e impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agro-alimentari dismessi; il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale (UPB S06.04.013).

5. L'Amministrazione regionale eroga i

Art. 7

Disposizioni a favore del sistema produttivo isolano

1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire il miglioramento dello stato sanitario degli allevamenti suini, di tutelare la salute pubblica garantendo la sicurezza alimentare e di contrastare il fenomeno del pascolo brado nelle terre pubbliche, eroga aiuti a favore delle aziende suinicole situate nella zona ad alto rischio come definita dal Piano di eradicazione delle pesti suine con priorità per i comuni individuati all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente della Regione del 16 gennaio 2006, n. 1, per il miglioramento, l'adeguamento o la realizzazione delle strutture aziendali di allevamento, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti; a tal fine è autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 2.000.000. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, previo parere della competente Commissione consiliare, che deve essere espresso entro 15 giorni decorsi i quali il parere si intende acquisito, stabilisce i criteri e le modalità di finanziamento (SC06.04.009).

2. È autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 6.000.000 per l'acquisizione, l'adeguamento o la realizzazione di aree, punti vendita, piattaforme distributive, strutture commerciali in genere, da affidare in gestione a condizioni di mercato, ai produttori ortofrutticoli e florovivaistici associati, con priorità per le organizzazioni dei produttori riconosciute (UPB S06.04.010).

3. È autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 3.000.000 per le finalità stabilite dall'articolo 21, comma 4, della legge regionale n. 2 del 2007 (UPB S06.01.002); le agevolazioni di cui al medesimo comma sono estese altresì alle società di capitali a prevalente partecipazione cooperativa ed ai consorzi di cooperative di trasformazione e commercializzazione.

4. È autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 5.000.000 per la concessione di contributi a favore degli enti locali per l'acquisizione e riconversione a fini istituzionali o comunque di pubblica utilità, di aree, stabilimenti e impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agro-alimentari dismessi; il

contributi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 31 gennaio 2002, n. 4 (Interventi a favore di forme collettive di garanzia fidi nel settore agricolo), a favore del Consorzio di garanzia fidi unificato e costituito tra i consorzi fidi vigenti alla data del 31 dicembre 2007, aventi i requisiti di cui all'articolo 2 della legge medesima; per tali finalità è autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 1.000.000 per quanto previsto al comma 2, lettera a), e 500.000 per quanto previsto al comma 2, lettera b), della medesima legge (UPB S06.04.004).

6. Al fine di garantire una maggiore economicità dell'assicurazione agricola agevolata con conseguente riduzione degli oneri sostenuti dagli imprenditori agricoli, gli aiuti previsti dall'articolo 21, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2007, sono erogati nell'anno 2008 e seguenti a favore del Consorzio di difesa unificato, avente tra gli scopi sociali la concentrazione della domanda assicurativa agricola e costituito mediante fusione tra tutti i consorzi di difesa aventi sede ed operanti in Sardegna alla data del 31 dicembre 2007, già in possesso del riconoscimento di idoneità allo svolgimento dell'attività di difesa attiva e passiva di cui all'articolo 11 del decreto legislativo del 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38) (UPB S06.04.006).

7. Il comma 16 dell'articolo 15 della legge regionale n. 2 del 2007, è sostituito dal seguente:

"16. Le competenze fitosanitarie in materia di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio regionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, secondo le normative emanate dalla Commissione europea, sono attribuite all'Assessorato regionale dell'agricoltura e della riforma agro-pastorale che si avvale, per gli aspetti tecnico scientifici, dell'Agenzia AGRIS Sardegna alla quale è demandata, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 9 della legge regionale n. 13 del 2006, l'attività del laboratorio fitopatologico."

8. L'Amministrazione regionale incentiva le produzioni di qualità erogando, ai produttori agricoli che corrispondono alla definizione di piccola, media impresa dell'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001 (di seguito PMI), aiuti

relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale previo parere della competente Commissione consiliare che deve essere espresso entro 15 giorni decorsi i quali il parere si intende acquisito (UPB S06.04.013).

5. L'Amministrazione regionale eroga i contributi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 31 gennaio 2002, n. 4 (Interventi a favore di forme collettive di garanzia fidi nel settore agricolo), a favore del Consorzio di garanzia fidi unificato e costituito tra i consorzi fidi vigenti alla data del 31 dicembre 2007, aventi i requisiti di cui all'articolo 2 della legge medesima; per tali finalità è autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 1.000.000 per quanto previsto all'articolo 1, comma 2, lettera a), e 500.000 per quanto previsto all'articolo 1, comma 2, lettera b), della medesima legge (UPB S06.04.004).

6. Al fine di garantire una maggiore economicità dell'assicurazione agricola agevolata con conseguente riduzione degli oneri sostenuti dagli imprenditori agricoli, gli aiuti previsti dall'articolo 21, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2007, sono erogati nell'anno 2008 e seguenti a favore del Consorzio di difesa unificato, avente tra gli scopi sociali la concentrazione della domanda assicurativa agricola e costituito mediante fusione tra tutti i consorzi di difesa aventi sede ed operanti in Sardegna alla data del 31 dicembre 2007, già in possesso del riconoscimento di idoneità allo svolgimento dell'attività di difesa attiva e passiva di cui all'articolo 11 del decreto legislativo del 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38) (UPB S06.04.006).

7. Le competenze in materia di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio regionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, compresa l'attività ispettiva, sono attribuite all'Assessorato regionale dell'agricoltura e della riforma agro-pastorale che si avvale, per gli aspetti tecnico scientifici, dell'Agenzia AGRIS Sardegna alla quale è demandata, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 9 della legge regionale n. 13 del 2006, l'attività del laboratorio fitopatologico e, per l'attività ispettiva

per:

- a) l'ideazione e la progettazione del prodotto;
- b) la presentazione delle domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità;
- c) la partecipazione a sistemi di qualità alimentare non finanziabili con il Programma di sviluppo rurale 2007/2013 (PSR);

gli aiuti sono erogati sotto forma di servizi e sino al 100 per cento delle spese ammesse.

9. L'Amministrazione regionale eroga altresì aiuti alle PMI attive nella trasformazione dei prodotti agricoli sino a 200.000 euro per azienda e per triennio, ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore "de minimis" (di seguito regolamento (CE) n. 1998 del 2006) per:

- a) l'ideazione e la progettazione del prodotto;
- b) la presentazione delle domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità;
- c) l'introduzione di sistemi di certificazione della qualità;
- d) la formazione del personale che applica i sistemi di cui alla lettera c);
- e) la partecipazione a sistemi di qualità alimentare;

per le finalità di cui ai commi 8 e 9 è autorizzata una spesa valutata in euro 400.000 annui (UPB S06.04.015).

10. L'Amministrazione regionale:

- a) eroga aiuti sino al 100 per cento delle spese ammesse, per la partecipazione delle PMI agricole e zootecniche a concorsi, fiere, mostre, forum e seminari per lo scambio di conoscenze tra imprese;
- b) partecipa alle spese sostenute dalle PMI attive nella trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, per un massimo di 200.000 euro per azienda e per triennio per le attività di cui al comma 9, conformemente a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1998/2006;
- c) eroga aiuti sino al 50 per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di campagne pubblicitarie, alle organizzazioni di produttori (OP), alle loro unioni (OC), alle

va, dell'Agenzia LAORE Sardegna. Le spese relative all'esercizio delle funzioni in materia fitosanitaria demandate all'Agenzia AGRIS Sardegna sono a carico della stessa Agenzia che vi provvede con risorse finanziarie del proprio bilancio.

8. L'Amministrazione regionale incentiva le produzioni di qualità erogando, ai produttori agricoli che corrispondono alla definizione di piccola, media impresa dell'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001 (di seguito PMI), aiuti per:

- a) l'ideazione e la progettazione del prodotto;
- b) la presentazione delle domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità;
- c) la partecipazione a sistemi di qualità alimentare non finanziabili con il Programma di sviluppo rurale 2007/2013 (PSR);

gli aiuti sono erogati sotto forma di servizi e sino al 100 per cento delle spese ammesse.

9. L'Amministrazione regionale eroga altresì aiuti alle PMI attive nella trasformazione dei prodotti agricoli sino a 200.000 euro per azienda e per triennio, ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore "de minimis" (di seguito regolamento (CE) n. 1998 del 2006) per:

- a) l'ideazione e la progettazione del prodotto;
- b) la presentazione delle domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità;
- c) l'introduzione di sistemi di certificazione della qualità;
- d) la formazione del personale che applica i sistemi di cui alla lettera c);
- e) la partecipazione a sistemi di qualità alimentare;

per le finalità di cui al comma 8 e al presente comma è autorizzata una spesa valutata in euro 400.000 annui (UPB S06.04.015).

10. L'Amministrazione regionale:

- a) eroga aiuti sino al 100 per cento delle spese ammesse, per la partecipazione delle PMI agricole e zootecniche a concorsi, fiere, mostre, forum e seminari per lo scambio di

imprese agricole di trasformazione costituite in consorzi di cooperative e ai consorzi di tutela. L'intensità dell'aiuto può essere elevata sino al 100 per cento per le campagne pubblicitarie di carattere generico;

la Giunta regionale, con apposita deliberazione, definisce le condizioni di erogazione degli aiuti di cui alla lettera c), in conformità a quanto disposto dagli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013" capitolo VI.D; l'erogazione degli aiuti alla pubblicità è subordinata all'approvazione della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE; per le finalità di cui al presente comma e al comma 11 sono azioni pubblicitarie le operazioni intese a indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto ed è autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 1.000.000 (UPB S06.04.015).

11. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, definisce programmi di attività promozionale e pubblicitaria che attua direttamente o per il tramite della agenzia regionale Sardegna promozione, di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2006. Tali programmi, che possono comprendere azioni di promozione e pubblicità rivolte ai paesi terzi, sono notificati alla Commissione europea ed attuati solo dopo l'approvazione ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale esercita funzioni di indirizzo in relazione alle attività di promozione e pubblicità istituzionali dei prodotti agro alimentari e zootecnici svolte autonomamente dall'agenzia regionale Sardegna promozione. Per tali finalità, nell'anno 2008, è stanziata la spesa di euro 5.000.000 (UPB S06.04.015).

12. L'Amministrazione regionale riconosce le organizzazioni di produttori (OP) e le loro unioni (OC) di settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura costituite allo scopo di consentire ai soci di adattare la produzione alle esigenze di mercato e di concentrare l'offerta; a loro favore sono erogati aiuti per il loro avviamento relativi alle spese sostenute nei primi cinque anni dal riconoscimento e per un massimo di euro 400.000; gli aiuti non possono essere pagati oltre il settimo anno dal riconoscimento. Sono altresì concessi nuovi aiuti all'avviamento nel caso in cui il fatturato annuo delle OP e delle OC aumenti almeno del 30 per cento. Gli aiuti

conoscenze tra imprese;

b) partecipa alle spese sostenute dalle PMI attive nella trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, per un massimo di 200.000 euro per azienda e per triennio per le attività di cui al comma 9, conformemente a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1998/2006;

c) eroga aiuti sino al 50 per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di campagne pubblicitarie, alle organizzazioni di produttori (OP), alle loro unioni (OC), alle imprese agricole di trasformazione costituite in consorzi di cooperative e ai consorzi di tutela. L'intensità dell'aiuto può essere elevata sino al 100 per cento per le campagne pubblicitarie di carattere generico;

la Giunta regionale, con apposita deliberazione, definisce le condizioni di erogazione degli aiuti di cui alla lettera c), in conformità a quanto disposto dagli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013" capitolo VI.D; l'erogazione degli aiuti alla pubblicità è subordinata all'approvazione della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE; per le finalità di cui al presente comma e al comma 11 sono azioni pubblicitarie le operazioni intese a indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto ed è autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 1.000.000 (UPB S06.04.015).

11. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, definisce, previo parere della competente Commissione consiliare da rendersi entro 15 giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito, programmi di attività promozionale e pubblicitaria che attua direttamente o per il tramite della agenzia regionale Sardegna promozione, di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2006. Tali programmi, che possono comprendere azioni di promozione e pubblicità rivolte ai paesi terzi, sono notificati alla Commissione europea ed attuati solo dopo l'approvazione ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale esercita funzioni di indirizzo in relazione alle attività di promozione e pubblicità istituzionali dei prodotti agro alimentari e zootecnici svolte autonomamente dall'agenzia regionale Sardegna promozione. Per tali finalità, nell'anno 2008, è stanziata la spesa di euro 5.000.000 (UPB S06.04.015).

sono concessi limitatamente alle spese derivanti da tale aumento. Gli aiuti di cui al presente comma sono erogati anche ai consorzi di tutela. Per tali finalità, nell'anno 2008, è stanziata la spesa di euro 1.600.000 (UPB S06.04.015).

13. L'Amministrazione regionale, direttamente o tramite l'Agenzia LAORE Sardegna, eroga aiuti a sostegno del settore zootecnico per le attività e nella misura di seguito elencate:

- a) sino al 100 per cento per la tenuta dei libri genealogici delle varie specie animali;
- b) sino al 70 per cento per lo svolgimento dei controlli funzionali;
- c) sino al 40 per cento per l'introduzione in azienda di metodi o tecniche innovative in materia di riproduzione animale, sino al 31 dicembre 2011 ed esclusa l'inseminazione artificiale;
- d) sino al 100 per cento per servizi di assistenza tecnica.

A tal fine è autorizzata una spesa valutata in euro 10.300.000 annui (UPB S06.04.009).

14. La Giunta regionale, quando non espressamente previsto, definisce con apposite delibere le condizioni di attuazione degli interventi e le condizioni di erogazione degli aiuti previsti ed istituiti con il presente articolo; gli stessi aiuti sono erogati esclusivamente per attività intraprese o servizi ricevuti prima della presentazione della domanda di aiuto e nei limiti delle somme disponibili nel bilancio e se non disposto altrimenti, in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre del 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli che modifica il regolamento CE 70/2001.

15. Le spese di cui all'articolo 5 della legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13 (Norme per l'esercizio delle funzioni relative al controllo ed alla lotta degli insetti nocivi, dei parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante), e riferibili alle competenze trasferite all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale sono sostenute dall'Agenzia AGRIS-Sardegna che vi provvede con risorse finanziarie del proprio bilancio.

16. Ai fini dell'attuazione di un Piano per

12. L'Amministrazione regionale riconosce le organizzazioni di produttori agricoli e di imprenditori ittici (OP), aventi parametri non superiori a quelli indicati nel decreto ministeriale di attuazione 12 febbraio 2007, n. 85, e le loro unioni (OC) costituite allo scopo di consentire ai soci di adattare la produzione alle esigenze di mercato e di concentrare l'offerta. A favore degli organismi succitati e a favore dei consorzi di tutela, l'Amministrazione regionale eroga aiuti per l'avviamento in conformità a quanto disposto dal Reg. (CE) n. 1857/2006 per il settore agricolo e dal Reg. (CE) n. 1595/2004 per il settore della pesca. Per tali finalità e per il finanziamento degli aiuti all'avviamento concessi ai sensi della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21, è valutata, per l'anno 2008, una spesa di euro 2.060.000 (UPB S06.04.015).

13. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 50.000 a favore della Cooperativa regionale produttori del suino tipico sardo (UPB S06.04.015).

14. All'erogazione degli aiuti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b), c) e d) della legge regionale n. 21 del 2000 provvede l'Agenzia LAORE Sardegna sulla base delle risorse previste nel proprio bilancio.

15. I piani di ricomposizione e riordino fondiario elaborati dai consorzi di bonifica ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono approvati, in attuazione dell'articolo 28 dello stesso regio decreto, con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sentito il parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari.

16. La Giunta regionale definisce con apposite delibere le condizioni di attuazione degli interventi e le condizioni di erogazione degli aiuti istituiti nei precedenti commi. Tali aiuti, se non altrimenti disposto, sono erogati in conformità a quanto stabilito dal Reg. (CE) della Commissione del 15 dicembre del 2006 n. 1857/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifiche del Reg. CE 70/2001.

17. Ai fini dell'attuazione di un Piano per

l'arresto definitivo e la riconversione delle imbarcazioni abilitate all'esercizio della pesca costiera locale e che utilizzano il sistema di pesca a strascico, è disposto uno stanziamento di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. L'attuazione del Piano è subordinato alla sua approvazione da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. (UPB S06.05.003).

17. Le somme stanziare nel bilancio della Regione per l'anno 2007 destinate agli interventi relativi al settore della pesca non impegnate nello stesso anno permangono nel conto dei residui per essere utilizzate, per le medesime finalità, nell'esercizio successivo.

18. Le competenze in materia di erogazione di contributi per favorire le attività dei coltivatori e degli allevatori diretti sui problemi dello sviluppo economico e sociale di cui alla legge regionale 8 gennaio 1986, n. 1, come modificata dalle leggi regionali 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria 1988), articolo 134; 26 gennaio 1989, n. 5 (Modifiche alla L.R. 4 giugno 1988, n. 11 e disposizioni varie); 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001), articolo 6; n. 7 del 2002, articolo 13; e n. 6 del 2004, articolo 6, comma 7, sono trasferite, con decorrenza 1° gennaio 2008 all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

19. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura);
- b) articoli 13, 15, 18 e 20 della legge regionale 23 giugno 1998, n. 18 (Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale);
- c) articoli 3 e 3 bis della legge regionale 17 dicembre 1985, n. 30 (Norme per l'incremento e la tutela dell'apicoltura);
- d) articolo 6, comma 4, lettera a), e articolo 11, comma 4, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 3 (Disposizioni in materia di pesca);
- e) legge regionale 22 dicembre 1998, n. 34 (Nuove norme di attuazione sul fermo bio-

l'arresto definitivo e la riconversione delle imbarcazioni abilitate all'esercizio della pesca costiera locale e che utilizzano il sistema di pesca a strascico, è disposto uno stanziamento di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. L'attuazione del Piano è subordinato alla sua approvazione da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. (UPB S06.05.003).

18. Le somme stanziare nel bilancio della Regione per l'anno 2007 destinate agli interventi relativi al settore della pesca non impegnate nello stesso anno permangono nel conto dei residui per essere utilizzate, per le medesime finalità, nell'esercizio successivo.

19. L'Amministrazione regionale eroga contributi a favore delle organizzazioni professionali agricole regionali le cui organizzazioni nazionali sono presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e nel Comitato delle organizzazioni professionali agricole dell'Unione europea (COPA). I contributi sono erogati per lo svolgimento di attività:

- a) di studio, ricerca e diffusione della conoscenza degli interventi regionali, nazionali e comunitari nel settore agricolo;
- b) di animazione per la diffusione della cooperazione e dell'associazionismo;
- c) di informazione socio-economica;
- d) di formazione dei propri quadri.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, con apposita deliberazione, definisce i criteri e le modalità di erogazione dei contributi sentite le organizzazioni di cui sopra; gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono valutati in annui euro 1.500.000 (UPB S05.03.004).

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 6 aprile 1954, n. 7 (Provvedimenti per promuovere e diffondere la conoscenza delle provvidenze regionali in agricoltura dei sistemi razionali di coltivazione, di allevamento del bestiame e di trasformazione dei prodotti agricoli biologici);
- b) legge regionale 26 aprile 1974, n. 5 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1954, n. 7);
- c) legge regionale 8 gennaio 1986, n. 1 (Erogazione di contributi per favorire le attività dei coltivatori e degli allevatori diretti sui problemi dello sviluppo economico e socia-

logico).

20. Al fine di provvedere al supporto della gestione delle partecipate regionali Carbosulcis Spa Fluorite di Silius Spa, IGEA Spa, Progemisa Spa, è autorizzata nell'esercizio 2008 la spesa complessiva di euro 51.000.000 (UPB S06.03.024).

21. Al fine di procedere all'espletamento delle opere di bonifica e messa in sicurezza del sito minerario Genna Tres Montis e dell'impianto di arricchimento di Assemmini, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare apposita commessa a Fluorite di Silius Spa, soggetto assegnatario della concessione, nonché a corrispondere a Nuova Mineraria Silius Spa in liquidazione l'importo relativo ai lavori di bonifica e messa in sicurezza effettuati nel periodo maggio/giugno 2007; alla relativa spesa valutata in complessivi euro 13.513.000 si fa fronte con gli stanziamenti disposti dall'articolo 1, comma 7 (per euro 2.913.000), dall'articolo 24, comma 5 (per euro 4.000.000) e comma 7 (per euro 6.600.000) della legge regionale n. 2 del 2007, che a tal fine sono conservati nel conto dei residui (UPB S06.03.022 e S06.03.024).

22. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 14, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito con legge 14 maggio 2005, n. 80, concernente l'assegnazione, da parte della Regione Sardegna, di una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica, è autorizzata, nell'anno 2008, l'ulteriore spesa di euro 50.000, a copertura degli oneri derivanti dall'espletamento delle procedure di gara (UPB S06.03.021) e la spesa di euro 6.600.000, a copertura degli oneri derivanti dall'acquisizione delle aree da mettere a disposizione del nuovo concessionario (UPB S06.03.022).

23. È autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 5.300.000 quale ricapitalizzazione della società IGEA finalizzata quanto ad euro 3.000.000 per interventi di bonifica e di ripristino ambientale delle aree minerarie dismesse, quanto ad euro 2.000.000 per lo smaltimento di rifiuti pericolosi delle aree minerarie dismesse e quanto ad euro 300.000 per la messa e tenuta in sicurezza dei siti minerari aperti al pubblico

le).

20. Al fine di provvedere al supporto della gestione delle partecipate regionali Carbosulcis Spa, Fluorite di Silius Spa, IGEA Spa, Progemisa Spa, è autorizzata nell'esercizio 2008 la spesa complessiva di euro 51.000.000 (UPB S06.03.024).

21. Al fine di procedere all'espletamento delle opere di bonifica e messa in sicurezza del sito minerario Genna Tres Montis e dell'impianto di arricchimento di Assemmini, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare apposita commessa a Fluorite di Silius Spa, soggetto assegnatario della concessione, nonché a corrispondere a Nuova Mineraria Silius Spa in liquidazione l'importo relativo ai lavori di bonifica e messa in sicurezza effettuati nel periodo maggio/giugno 2007; alla relativa spesa valutata in complessivi euro 13.513.000 si fa fronte con gli stanziamenti disposti dall'articolo 1, comma 7 (per euro 2.913.000), dall'articolo 24, comma 5 (per euro 4.000.000) e comma 7 (per euro 6.600.000) della legge regionale n. 2 del 2007, che a tal fine sono conservati nel conto dei residui (UPB S06.03.022 e S06.03.024).

22. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 14, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito con legge 14 maggio 2005, n. 80, concernente l'assegnazione, da parte della Regione Sardegna, di una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica, è autorizzata, nell'anno 2008, l'ulteriore spesa di euro 50.000, a copertura degli oneri derivanti dall'espletamento delle procedure di gara (UPB S06.03.021) e la spesa di euro 6.600.000, a copertura degli oneri derivanti dall'acquisizione delle aree da mettere a disposizione del nuovo concessionario (UPB S06.03.022).

23. È autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 5.300.000 quale ricapitalizzazione della società IGEA finalizzata quanto ad euro 3.000.000 per interventi di bonifica e di ripristino ambientale delle aree minerarie dismesse, quanto ad euro 2.000.000 per lo smaltimento di rifiuti pericolosi delle aree minerarie dismesse e quanto ad euro 300.000 per la messa e tenuta in sicurezza dei siti minerari aperti al pubblico

(UPB S04.06.002 e S03.01.003).

24. Al fine di provvedere al pagamento di oneri rinvenienti da commesse affidate a Progemisa Spa per il supporto tecnico alle attività regionali è autorizzata nell'esercizio 2008 la spesa complessiva di euro 3.790.000, di cui euro 3.340.000 per lavori effettuati nell'esercizio 2008 ed euro 450.000 quale saldo di impegni pregressi (UPB S06.03.023).

25. Al fine di stimolare e supportare lo sviluppo di attività industriali manifatturiere, è costituita tra la Regione autonoma della Sardegna e l'ENEA una società per azioni avente per oggetto lo sviluppo di tecnologie innovative nell'ambito delle fonti di energia rinnovabili, con particolare riferimento al solare termo-dinamico, al fotovoltaico, alla dinamica dei fluidi per aerogeneratori e all'agro-energia; le azioni della nuova società sono ripartite tra i soci nella misura del 50 per cento; la dotazione iniziale del capitale sociale da parte della Regione è valutata in euro 250.000 e fa carico agli stanziamenti iscritti in conto dell'UPB S01.05.002.

26. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 9, della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (Legge finanziaria 2003), variazioni di bilancio e disposizioni varie), è destinata agli interventi di rilancio e di reindustrializzazione dell'area di Arbatax; il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di industria (UPB S06.03.017).

27. A decorrere dall'anno 2008, al fine di ricomporre in maniera unitaria le politiche industriali ed i relativi investimenti con le competenze dei comuni e delle province stabilite dagli articoli 17,18 e 19 della legge regionale n. 9 del 2006, e coordinare le esigenze dello sviluppo e del riequilibrio territoriale nel quadro delle azioni di razionalizzazione della spesa pubblica regionale ivi comprese le risorse statali provenienti dal FAS, la Regione, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di industria, provvede a:

- a) individuare le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate sul territorio regionale, assicurando la partecipazione degli enti locali e dei soggetti interessati;

(UPB S04.06.002 e S03.01.003).

24. Al fine di provvedere al pagamento di oneri rinvenienti da commesse affidate a Progemisa Spa per il supporto tecnico alle attività regionali è autorizzata nell'esercizio 2008 la spesa complessiva di euro 3.790.000, di cui euro 3.340.000 per lavori effettuati nell'esercizio 2008 ed euro 450.000 quale saldo di impegni pregressi (UPB S06.03.023).

25. Al fine di stimolare e supportare lo sviluppo di attività industriali manifatturiere, è costituita tra la Regione autonoma della Sardegna e l'ENEA una società per azioni avente per oggetto lo sviluppo di tecnologie innovative nell'ambito delle fonti di energia rinnovabili, con particolare riferimento al solare termo-dinamico, al fotovoltaico, alla dinamica dei fluidi per aerogeneratori e all'agro-energia; le azioni della nuova società sono ripartite tra i soci nella misura del 50 per cento; la dotazione iniziale del capitale sociale da parte della Regione è valutata in euro 250.000 e fa carico agli stanziamenti iscritti in conto dell'UPB S01.05.002.

26. Per il potenziamento dell'Agenzia per l'energia sostenibile della Provincia di Oristano è autorizzata la spesa di euro 50.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 (UPB S04.01.003).

27. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 9, della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (legge finanziaria 2003), variazioni di bilancio e disposizioni varie), è destinata agli interventi di rilancio e di reindustrializzazione dell'area di Arbatax; il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di industria (UPB S06.03.017).

28. Le somme di cui all'articolo 24, comma 13, della legge regionale n. 2 del 2007, sono conservate in conto residui per essere utilizzate, per le medesime finalità, nell'esercizio successivo.

29. La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di programmazione dello sviluppo economico territoriale, provvede, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, previo

- b) definire i criteri di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree attrezzate da parte di soggetti pubblici e privati;
- c) determinare le modalità e i criteri per l'assegnazione delle aree industriali alle imprese richiedenti;
- d) assicurare il coordinamento degli interventi per la realizzazione, l'ampliamento e il completamento delle aree ecologicamente attrezzate;
- e) promuovere piani e progetti di sviluppo generale, con particolare riguardo alla riqualificazione ambientale e al riutilizzo delle aree produttive eventualmente dismesse;

a tal fine è autorizzata per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011:

- la spesa di euro 4.000.000 per l'acquisto e la riqualificazione di edifici rustici industriali di impresa (UPB S06.03.018);
- la spesa di euro 4.000.000 per la realizzazione di investimenti in energia rinnovabile finalizzati all'abbattimento dei costi energetici delle imprese (UPB S06.03.018).

28. In coerenza con la programmazione regionale e provinciale, la gestione delle aree industriali indicate nella parte I della tabella F, allegata alla presente legge, in ragione della loro dimensione comunale, è attribuita ai comuni. Ad essi sono trasferite le funzioni e i compiti amministrativi relativi a:

- a) la programmazione generale urbanistica delle aree produttive;
- b) la progettazione e la realizzazione di opere di urbanizzazione, infrastrutture e servizi, nonché di spazi pubblici destinati ad attività collettive;
- c) la vendita, l'assegnazione e la concessione alle imprese di aree attrezzate per insediamenti produttivi;
- d) la realizzazione e la gestione di impianti comuni per la fornitura di servizi alle imprese insediate;
- e) la determinazione e la riscossione dei corrispettivi dovuti dalle imprese per i servizi di manutenzione delle opere e di gestione degli impianti;

i comuni esercitano le competenze loro spettanti nel quadro degli strumenti di programmazione economica e di politica industriale regionale e provinciale e in coerenza con i rispettivi piani urbanistici comunali.

parere della Commissione consiliare competente che deve essere espresso entro trenta giorni decorsi i quali si intende acquisito, a:

- a) individuare le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate sul territorio regionale, assicurando la partecipazione degli enti locali e dei soggetti interessati;
- b) assicurare il coordinamento degli interventi per la realizzazione, l'ampliamento e il completamento delle aree ecologicamente attrezzate;
- c) promuovere piani e progetti di sviluppo generale, con particolare riguardo alla riqualificazione ambientale e al riutilizzo delle aree produttive eventualmente dismesse.

30. In coerenza con la programmazione regionale e provinciale, nelle aree industriali di dimensione comunale, spettano ai comuni le funzioni amministrative relative a:

- a) la progettazione e la realizzazione di opere di urbanizzazione, infrastrutture e servizi, nonché di spazi pubblici destinati ad attività collettive;
- b) la vendita, l'assegnazione e la concessione alle imprese di aree attrezzate per insediamenti produttivi;
- c) la realizzazione e la gestione di impianti comuni per la fornitura di servizi alle imprese insediate;
- d) la determinazione e la riscossione dei corrispettivi dovuti per i servizi di manutenzione delle opere di gestione degli impianti;
- e) il recupero dei rustici e immobili industriali per nuove destinazioni a fini produttivi e per l'attuazione dei programmi di reindustrializzazione.

31. I comuni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le competenze loro spettanti ai sensi del comma 30 nel quadro degli strumenti di programmazione economica e di politica industriale regionale e provinciale e in coerenza con i rispettivi piani urbanistici comunali.

32. Gli enti di cui alla tabella F, parte I, sono soppressi. Entro il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, si provvede allo scioglimento degli organi dei consorzi soppressi e alla nomina di un commissario liquidatore. La

29. Le funzioni e i compiti amministrativi di cui al comma 28 sono trasferiti ai comuni dopo sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

30. La Regione è titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia ed inadempimento degli enti locali dai quali possa derivare un grave pregiudizio agli interessi affidati alla cura della Regione. Il potere sostitutivo è esercitato dalla Giunta regionale nel rispetto del principio di leale collaborazione.

31. Gli enti di cui alla tabella F (parte III), sono soppressi. Entro il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'industria, si provvede allo scioglimento degli organi dei consorzi soppressi e alla nomina di un commissario liquidatore. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore dell'industria, impartisce al commissario liquidatore apposite direttive sui tempi e le modalità della procedura liquidatoria. Nell'ambito delle procedure di liquidazione degli enti soppressi si provvede al riordino e alla razionalizzazione delle società partecipate dai consorzi, anche mediante la dismissione delle partecipazioni. Le azioni del Tecnocasic Scpa con sede in Cagliari, attualmente detenute dal Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Cagliari, sono trasferite alla Regione. Le attività e le passività trasferite ad esito della chiusura della procedura liquidatoria non devono comunque comportare un saldo negativo per gli enti subentranti nella titolarità delle suddette funzioni.

32. Il personale degli enti soppressi con contratto a tempo indeterminato alla data di approvazione della presente legge e non appartenente alle qualifiche dirigenziali, è trasferito ai comuni titolari delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del comma 28. L'inquadramento del personale trasferito presso i comuni avviene con le garanzie dell'articolo 2112 del Codice civile facendo riferimento alla posizione giuridica ricoperta nell'ente di provenienza e garantendo un trattamento economico non inferiore a quello corrisposto dal consorzio all'atto del trasferimento. Nei confronti del personale con qualifica dirigenziale si applicano, a cura del commissario

Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, impartisce al commissario liquidatore apposite direttive sui tempi e sulle modalità delle procedure liquidatorie. Nell'ambito delle procedure di liquidazione degli enti soppressi si provvede al riordino e alla razionalizzazione delle società partecipate dai consorzi anche mediante la dismissione delle partecipazioni. Le attività e le passività trasferite a esito della procedura liquidatoria non devono comunque comportare un saldo negativo per gli enti subentranti nella titolarità delle suddette funzioni. La procedura liquidatoria deve essere portata a compimento entro centoottanta giorni dalla nomina del commissario.

33. Qualora i singoli comuni destinatari delle competenze trasferite dai consorzi ritengano che le funzioni possano essere svolte più efficacemente a livello sovracomunale, entro trenta giorni dall'approvazione della legge di riforma di cui al comma 34 possono chiedere che le competenze siano attribuite all'organo sovracomunale nei limiti previsti dalla legge medesima.

34. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale approva una legge finalizzata alla riallocazione delle funzioni in materia di aree industriali, secondo gli indirizzi espressi dalle disposizioni previste in materia dalla legge finanziaria dello Stato per l'anno 2008. In caso di mancata approvazione della legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, nomina i commissari per la soppressione e la liquidazione degli enti di dimensione sovracomunale di cui alla tabella F, parte II, e provvede, previo parere della competente Commissione consiliare, da esprimersi entro trenta giorni decorsi i quali il parere si intende acquisito, con analogo provvedimento, da adottarsi entro i successivi novanta giorni, alla riallocazione delle funzioni svolte dagli enti soppressi presso gli enti locali.

35. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi dal 29 al 34 sono valutati in euro 7.415.000 annui (UPB S06.03.029).

36. L'autorizzazione di spesa di euro 15.000.000 di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 2 del 2007, è destinata a finanziare programmi di intervento finalizzati a sostenere iniziative integrate di ospi-

liquidatore, le disposizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria relative alle ipotesi di ristrutturazione e organizzazione dei consorzi. Il comune interessato può chiedere di subentrare al consorzio nel rapporto di lavoro con il dirigente, con il consenso del medesimo; in tale ipotesi non si applicano le predette disposizioni del contratto collettivo. Al personale che abbia maturato i requisiti di legge per il pensionamento di anzianità alla data del trasferimento e chiedi la risoluzione del rapporto di lavoro entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è corrisposta, a titolo di incentivazione, una indennità supplementare pari a tre mensilità della retribuzione fissa in godimento per ogni anno derivante dalla differenza fra sessantacinque anni e l'età anagrafica, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione del rapporto di lavoro, calcolati per un massimo di quattro anni.

33. Sono abrogate tutte le disposizioni normative e regolamentari in contrasto o comunque incompatibili con la disciplina prevista dai commi 28, 29, 30, 31 e 32.

34. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi dal 28 al 32 sono valutati in euro 7.415.000 annui (UPB S08.01.002).

35. L'autorizzazione di spesa di euro 15.000.000 di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 2 del 2007, è destinata a finanziare programmi di intervento finalizzati a sostenere iniziative integrate di ospitalità volte al recupero di edifici privati di pregio, di valenza storica o, in linea con il Piano paesaggistico regionale, di abitazioni iscritte da almeno cinquanta anni nel catasto urbano, realizzati da imprese o consorzi di imprese attraverso un circuito regionale o interprovinciale; il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, che deve tener conto anche di progetti già presentati nell'ambito della progettazione integrata (UPB S06.02.003).

36. Per il conseguimento delle finalità previste dal comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale n. 2 del 2007 relativo alla salvaguardia, alla conservazione, alla promozione e alla valorizzazione dell'artigianato tipico, tradizionale e artistico della Sardegna, è autorizzata, nell'anno 2008, l'ulteriore spesa di euro 5.000.000 (UPB S06.03.001).

talità volte al recupero di edifici privati di pregio, di valenza storica o, in linea con il Piano paesaggistico regionale, di abitazioni iscritte da almeno cinquanta anni nel catasto urbano, realizzati da imprese o consorzi di imprese attraverso un circuito regionale o interprovinciale; il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, che deve tener conto anche di progetti già presentati nell'ambito della progettazione integrata (UPB S06.02.003).

37. Per il conseguimento delle finalità previste dal comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale n. 2 del 2007 relativo alla salvaguardia, alla conservazione, alla promozione e alla valorizzazione dell'artigianato tipico, tradizionale e artistico della Sardegna, è autorizzata, nell'anno 2008, l'ulteriore spesa di euro 5.000.000 (UPB S06.03.001).

38. Al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese e nel rispetto della normativa comunitaria vigente, la Regione sostiene lo sviluppo dei consorzi fidi aventi sede operativa in Sardegna e costituiti da piccole e medie imprese dei settori dell'industria, artigianato, cooperazione, commercio, pesca, turismo e servizi mediante la concessione di contributi destinati all'integrazione dei fondi rischi costituiti presso i confidi stessi. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 nell'anno 2008 (UPB S06.03.001, S06.03.008, S06.03.019, S06.03.028, S06.05.003).

39. Al fine di agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese femminili, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire, nel rispetto della vigente normativa comunitaria, un fondo di controgaranzia. Dal fondo di controgaranzia sono assistite le garanzie prestate dai consorzi fidi, aventi sede legale e operativa in Sardegna, a fronte di anticipazioni bancarie, prestiti e mutui erogati, per il loro tramite, alle imprese femminili così come definite dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni. Su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, la Giunta regionale, in attuazione delle vigenti disposizioni di legge in materia di trasparenza amministrativa e informazione dei soggetti aventi titolo all'accesso ai benefici, stabilisce le modalità di attivazione e operative del fondo e i criteri di gestione dello stesso; gli oneri derivanti dall'attuazione del pre-

37. Al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese e nel rispetto della normativa comunitaria vigente, la Regione sostiene lo sviluppo dei consorzi fidi aventi sede operativa in Sardegna e costituiti da piccole e medie imprese dei settori dell'industria, artigianato, cooperazione, commercio, agricoltura e pesca, turismo e servizi mediante la concessione di contributi destinati all'integrazione dei fondi rischi costituiti presso i confidi stessi. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 nell'anno 2008 (UPB S06.03.001, S06.03.008, S06.03.019, S06.03.028, S06.04.004).

38. La Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti, approva le direttive di attuazione dell'intervento di cui al comma 37, stabilendo le modalità operative e le procedure per la presentazione delle domande di contributo. Per il riparto dei contributi stessi, si deve aver riguardo al numero dei soci aderenti ai consorzi e al volume degli affidamenti garantiti o all'ammontare delle garanzie prestate.

39. È autorizzato, nell'anno 2008, lo stanziamento di euro 200.000 quale contributo all'Agenzia regionale delle entrate (ARASE) per la realizzazione di un progetto di domiciliazione delle imprese (UPB S01.04.002).

Capo V

Sanità e politiche sociali

Art. 8

Disposizioni nel settore sanitario e sociale

1. La Regione, in attuazione del Piano regionale dei servizi sanitari (PSR) 2006-2008, promuove interventi finalizzati all'ammodernamento del patrimonio edilizio e tecnologico del Servizio sanitario regionale (SSR), per un ammontare complessivo, nel quadriennio 2008-2011, di 576.000.000 così ripartiti:

- a) euro 40.000.000 nell'anno 2008, 20.000.000 nell'anno 2009, 30.000.000 per ciascuno degli anni 2010 e 2011 destinati all'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), della legge regionale

sente comma sono valutati in euro 500.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 (UPB S06.03.025).

40. La Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti, approva le direttive di attuazione dell'intervento di cui al comma 38, stabilendo le modalità operative e le procedure per la presentazione delle domande di contributo. Per il riparto dei contributi stessi, si deve aver riguardo al numero dei soci aderenti ai consorzi e al volume degli affidamenti garantiti o all'ammontare delle garanzie prestate.

41. È autorizzato, nell'anno 2008, lo stanziamento di euro 200.000 quale contributo all'Agenzia regionale delle entrate (ARASE) per la realizzazione di un progetto di domiciliazione delle imprese (UPB S01.04.002).

Capo V

Sanità e politiche sociali

Art. 8

Disposizioni nel settore sanitario e sociale

1. La Regione, in attuazione del Piano regionale dei servizi sanitari (PSR) 2006-2008, promuove interventi finalizzati all'ammodernamento del patrimonio edilizio e tecnologico del Servizio sanitario regionale (SSR), per un ammontare complessivo, per gli anni dal 2008 al 2018, di 660.600.000 così ripartiti:

- a) euro 40.000.000 nell'anno 2008, 20.000.000 nell'anno 2009, 30.000.000 per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e euro 12.000.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2018 destinati all'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, di cui

- n. 2 del 2007 (UPB S05.01.003);
- b) euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 per il miglioramento delle strutture ospedaliere esistenti e per la riqualificazione della rete delle strutture territoriali (UPB S05.01.002);
 - c) euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per investimenti finalizzati alla riqualificazione della rete di emergenza urgenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (UPB S05.01.002);
 - d) euro 371.000.000, nell'anno 2008, di provenienza statale e comunitaria, per il perseguimento di obiettivi strategici per la salute attraverso la realizzazione di strutture ospedaliere di eccellenza, la riqualificazione e ristrutturazione degli ospedali e dei centri di riferimento dell'Isola (UPB S05.01.002).

2. Al fine di dare attuazione al Piano per il superamento del precariato predisposto in attuazione del Piano regionale dei servizi sanitari 2006-2008 e per la regolarizzazione dei rapporti contrattuali, anche pregressi, è autorizzata la spesa complessiva di euro 11.000.000, di cui 6.000.000 per l'anno 2008 e 5.000.000 per l'anno 2009 (UPB S05.01.001).

3. Per l'avvio e il funzionamento della rete integrata dei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione per le patologie individuate come prioritarie dal Piano regionale dei servizi sanitari 2006-2008, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 4, della legge regionale n. 2 del 2007 è rideterminata per ciascuno degli anni 2008 e 2009 in euro 10.000.000 ed è altresì autorizzata per gli anni 2010 e 2011 la spesa di euro 10.000.000 (UPB S05.01.005).

4. Al fine di rafforzare le attività dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, realizzare un piano di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali in coerenza con quanto previsto dal Piano regionale dei servizi sanitari 2006-2008, nonché di favorire la riqualificazione dei dipartimenti di prevenzione è autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 3.000.000 (UPB S05.01.013).

5. Al fine di migliorare l'informazione e fruibilità dei servizi sanitari è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 nell'anno 2008 e 5.000.000 nell'anno 2009 per la realizzazione di un piano

all'articolo 32, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 2 del 2007; tali stanziamenti possono essere impegnati per un importo non superiore a euro 12.000.000 in operazioni di leasing finanziario (UPB S05.01.003);

- b) euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 per il miglioramento delle strutture ospedaliere esistenti e per la riqualificazione della rete delle strutture territoriali e per la riqualificazione dei punti di continuità assistenziale (UPB S05.01.002);
- c) euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per investimenti finalizzati alla riqualificazione della rete di emergenza urgenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (UPB S05.01.002);
- d) euro 371.000.000, nell'anno 2008, di provenienza statale e comunitaria, per il perseguimento di obiettivi strategici per la salute attraverso la realizzazione di strutture ospedaliere di eccellenza, la riqualificazione e ristrutturazione degli ospedali, dei centri di riferimento dell'Isola e delle aziende ospedaliere-universitarie di Cagliari e di Sassari (UPB S05.01.002);
- e) euro 300.000, nell'anno 2008, all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna per l'ammodernamento tecnologico per le analisi della diossina (UPB S05.01.003).

2. I programmi di cui al comma 1 prevedono le tipologie degli interventi e la relativa ripartizione delle risorse e sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, previo parere della competente Commissione consiliare che deve essere espresso entro trenta giorni decorsi i quali il parere si intende acquisito.

3. Al fine di dare attuazione al Piano per il superamento del precariato predisposto in attuazione del Piano regionale dei servizi sanitari 2006-2008 e per la regolarizzazione dei rapporti contrattuali, anche pregressi, è autorizzata la spesa complessiva di euro 11.000.000, di cui 6.000.000 per l'anno 2008 e 5.000.000 per l'anno 2009 (UPB S05.01.001).

4. Per l'avvio e il funzionamento della rete integrata dei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione per le patologie individuate

di comunicazione istituzionale del servizio sanitario, inclusa la gestione e il potenziamento dei portali della sanità e del sociale, l'attuazione e la promozione dell'immagine coordinata del SSR, anche attraverso omogenei e coerenti interventi di identità visiva e di comunicazione interna nelle strutture sanitarie (UPB S05.01.001).

6. Per gli obiettivi previsti dal Piano regionale dei servizi sanitari 2006-2008 in materia di disponibilità di sangue e rete trasfusionale è autorizzata, nell'anno 2008, la complessiva spesa di euro 7.000.000 di cui:

- a) euro 1.000.000 nell'anno 2008 per la promozione della cultura della donazione attraverso opportune campagne di sensibilizzazione e informazione (UPB S05.01.008);
- b) euro 2.000.000 nell'anno 2008 per il potenziamento della rete dei centri trasfusionali (UPB S05.01.008);
- c) euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 per l'acquisto di autoemoteche e la riqualificazione dei centri di raccolta (S05.01.008).

7. Per l'erogazione di finanziamenti in favore delle aziende sanitarie per il ripiano dei disavanzi relativi agli anni decorsi, anche con riferimento alle gestioni liquidatorie delle ex unità sanitarie locali, è autorizzata per ciascuno degli anni 2008 e 2009 la spesa di euro 8.000.000 (UPB S05.01.001).

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi finalizzati alla riorganizzazione delle funzioni regionali in materia di donazioni, prelievi e trapianti di organi, di tessuti e di cellule; a tal fine è autorizzata una spesa valutata in euro 450.000 annui (UPB S05.01.008).

9. È autorizzata una spesa valutata in euro 2.500.000 annui per l'erogazione alle aziende sanitarie di finanziamenti per lo sviluppo di programmi di assistenza domiciliare integrata (UPB S05.03.007).

10. È autorizzata una spesa valutata in euro 2.500.000 annui per la realizzazione nelle aziende sanitarie di progetti volti al contenimento dei tempi di attesa, con riferimento a prestazioni selezionate sulla base delle criticità riscontrate nelle singole realtà territoriali, previa valutazione

come prioritarie dal Piano regionale dei servizi sanitari 2006-2008, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 4, della legge regionale n. 2 del 2007 è rideterminata per ciascuno degli anni 2008 e 2009 in euro 10.000.000 ed è altresì autorizzata per gli anni 2010 e 2011 la spesa di euro 10.000.000 (UPB S05.01.005).

5. Al fine di realizzare un sistema integrato di sicurezza del lavoro, di miglioramento della qualità lavorativa e di contrasto del lavoro nero e irregolare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, finanziare e coordinare uno specifico programma di interventi da realizzarsi attraverso un'azione coordinata e congiunta con la direzione regionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Entro trenta giorni la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale di concerto con l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, previo confronto con le parti sociali maggiormente rappresentative, approva le direttive di attuazione con le indicazioni delle modalità e delle priorità degli interventi. Il programma di interventi deve riguardare:

- a) più elevati standard di sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo al settore delle costruzioni che registra un costante aumento del numero degli infortuni;
- b) campagne informative e iniziative di sensibilizzazione;
- c) formazione degli operatori, delle istituzioni e delle organizzazioni;
- d) potenziamento delle azioni di coordinamento delle attività di vigilanza degli enti preposti;
- e) realizzazione di procedure e banche dati condivise con istituti e altri enti.

Per l'attuazione del presente comma è autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 4.000.000 (UPB S05.01.013).

6. Al fine di migliorare l'informazione e fruibilità dei servizi sanitari è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 nell'anno 2008 e 5.000.000 nell'anno 2009 per la realizzazione di un piano di comunicazione istituzionale del servizio sanitario, inclusa la gestione e il potenziamento dei portali della sanità e del sociale, l'attuazione e la promozione dell'immagine coordinata del SSR, anche attraverso omogenei e coerenti interventi di identità visiva e di comunicazione interna nelle strutture sanitarie (UPB S05.01.001).

dell'attività istituzionale (UPB S05.03.007).

11. È abrogata la legge regionale 27 giugno 1949, n. 1 (Costituzione di un fondo permanente regionale per la lotta contro le malattie sociali).

12. L'autorizzazione di spesa disposta dalla legge regionale 30 aprile 1990, n. 11 (Interventi a sostegno della ricerca scientifica sulla B-talassemia), e dai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 32 della legge regionale n. 2 del 2007 trova copertura nell'ambito del Fondo unico per la ricerca istituito con la legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 (Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna) (UPB S02.04.010).

13. Gli stanziamenti disposti quali accantonamenti per la copertura degli oneri contrattuali per il settore sanitario sono conservati nel bilancio della Regione fino al loro completo utilizzo.

14. È autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 1.000.000 per l'erogazione di contributi in favore di associazioni di volontariato, iscritte all'albo regionale, che operano per contrastare il fenomeno del randagismo. Le modalità e i criteri di erogazione sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale (UPB S05.01.008).

15. Al fine di tutelare la salute pubblica favorendo l'eradicazione della trichinellosi e delle pesti suine attraverso la realizzazione degli investimenti necessari a garantire un sufficiente livello di biosicurezza negli allevamenti, la riserva d'esercizio indicata all'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici), può essere superiore ai dieci anni ove richiesto per l'accesso ad aiuti regionali, statali o comunitari.

16. Per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia abitativa è disposto lo stanziamento complessivo di euro 85.856.000 di cui euro 50.000.000 a carico dei fondi regionali per l'anno 2008 ed euro 35.856.000 mediante utilizzo dei finanziamenti assegnati dallo Stato in applicazione dell'Accordo di programma del 27 ottobre 2000 in materia di edilizia agevolata, in ragione di euro 3.600.000 nell'anno 2008, di euro 12.150.000 nell'anno 2009, di euro 9.829.000 nell'anno 2010 e di euro 10.277.000 nell'anno 2011 (UPB S05.03.010).

7. Per gli obiettivi previsti dal Piano regionale dei servizi sanitari 2006-2008 in materia di disponibilità di sangue e rete trasfusionale è autorizzata, nell'anno 2008, la complessiva spesa di euro 7.000.000 di cui:

- a) euro 1.000.000 nell'anno 2008 per la promozione della cultura della donazione attraverso opportune campagne di sensibilizzazione e informazione (UPB S05.01.008);
- b) euro 2.000.000 nell'anno 2008 per il potenziamento della rete dei centri trasfusionali (UPB S05.01.008);
- c) euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 per l'acquisto di autoemoteche e la riqualificazione dei centri di raccolta (S05.01.008).

8. Per l'erogazione di finanziamenti in favore delle aziende sanitarie per il ripiano dei disavanzi relativi agli anni decorsi, anche con riferimento alle gestioni liquidatorie delle ex unità sanitarie locali, è autorizzata per ciascuno degli anni 2008 e 2009 la spesa di euro 8.000.000 (UPB S05.01.001).

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi finalizzati alla riorganizzazione delle funzioni regionali in materia di donazioni, prelievi e trapianti di organi, di tessuti e di cellule; a tal fine è autorizzata una spesa valutata in euro 450.000 annui (UPB S05.01.008).

10. È autorizzata una spesa valutata in euro 2.500.000 annui per l'erogazione alle aziende sanitarie di finanziamenti per lo sviluppo di programmi di assistenza domiciliare integrata (UPB S05.03.007).

11. È autorizzata una spesa valutata in euro 2.500.000 annui per la realizzazione nelle aziende sanitarie di progetti volti al contenimento dei tempi di attesa, con riferimento a prestazioni selezionate sulla base delle criticità riscontrate nelle singole realtà territoriali, previa valutazione dell'attività istituzionale (UPB S05.03.007).

12. È abrogata la legge regionale 27 giugno 1949, n. 1 (Costituzione di un fondo permanente regionale per la lotta contro le malattie sociali).

13. Per il mantenimento di un adeguato li-

17. Il programma straordinario di cui al comma 16 è volto a favorire l'acquisto, la costruzione o il recupero della prima casa di abitazione con priorità agli interventi di recupero, ovvero di acquisto e recupero del patrimonio edilizio esistente, mediante la concessione di un contributo a fondo perduto d'importo sino al 25 per cento del costo dell'intervento e, comunque, non superiore ad euro 25.000, con priorità per le coppie di nuova formazione, per genitori soli con uno o più figli a carico. Sono definite coppie di nuova formazione quelle che abbiano contratto matrimonio non prima di tre anni, o cinque anni per quelle con figli, o lo contraggano non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

18. I richiedenti il contributo devono possedere i seguenti requisiti:

- a) reddito familiare annuo non superiore a euro 35.894;
- b) cittadinanza europea o di stato extracomunitario purché in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno;
- c) aver dimorato in Sardegna, con residenza anagrafica continuativa da oltre 5 anni;
- d) residenza o attività lavorativa in un comune della provincia in cui ha luogo l'intervento;
- e) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato nel territorio della Sardegna nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda alla Regione;
- f) non aver ottenuto agevolazioni pubbliche, in qualunque forma concesse, per l'acquisto, la costruzione o il recupero di abitazioni.

19. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici, approva il programma d'intervento e, in conformità con quanto previsto nei commi precedenti nonché con le norme contenute nella legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 (Fondo per l'edilizia abitativa), in quanto applicabili, le disposizioni per la sua attuazione. In particolare, il programma attuativo stabilisce:

- a) le modalità e i tempi per la presentazione delle domande di contributo;
- b) la ripartizione territoriale dei finanziamenti;
- c) i punteggi da attribuire alle condizioni soggettive di maggior tutela;
- d) le modalità di determinazione ed erogazio-

vello di sorveglianza anche nel campo della sanità animale e per i correlati interventi nei riguardi della TBC legata a nuovi vettori e ai recenti mutamenti epidemiologici, è autorizzato lo stanziamento di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 (UPB S05.01.001).

14. Nella lettera a) del comma 15 dell'articolo 13 della legge regionale n. 7 del 2005 le parole: "Dipartimento di scienze biomediche e biotecnologiche, servizio di malattie metaboliche del bambino" sono sostituite da: "Dipartimento di scienze pediatriche e medicina clinica".

15. L'autorizzazione di spesa disposta dalla legge regionale 30 aprile 1990, n. 11 (Interventi a sostegno della ricerca scientifica sulla B-talassemia), e dai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 32 della legge regionale n. 2 del 2007 trova copertura nell'ambito del Fondo unico per la ricerca istituito con la legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 (Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna) (UPB S02.04.010).

16. Nella legge regionale 23 luglio 1991, n. 26 (Prestazioni di assistenza indiretta nel territorio nazionale e all'estero), sono introdotte le seguenti modifiche:

- a) il comma 2 dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:
"2. Il contributo è concesso nella forma di diaria giornaliera, determinata in euro 90 per i trasferimenti nell'ambito nazionale e in euro 120 per i trasferimenti all'estero";
- b) nel comma 1 dell'articolo 25 le parole: "in misura non superiore a 5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "in misura non superiore a euro 7.500".

Agli oneri derivati dall'applicazione del presente comma si fa fronte con le risorse stanziare nell'UPB S05.01.007.

17. Gli stanziamenti disposti quali accantonamenti per la copertura degli oneri contrattuali per il settore sanitario sono conservati nel bilancio della Regione fino al loro completo utilizzo.

18. È autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 1.000.000 per l'erogazione di contributi in favore di associazioni di volontariato, iscritte all'albo regionale, che operano per contrastare il fenomeno del randagismo. Le modalità e i criteri di erogazione sono approvati dalla Giunta regio-

- ne del contributo;
- e) ogni altra disposizione di dettaglio necessaria ai fini attuativi.

20. Una quota delle risorse del programma è utilizzata per far fronte agli impegni assunti fino alla data di scadenza dell'avviso pubblico permanente di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 32 del 1985, e successive modifiche ed integrazioni.

21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti ai comuni per la concessione di contributi integrativi ai conduttori di abitazione in locazione previsti dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo); la relativa spesa è determinata, per l'anno 2008, in euro 6.000.000 (UPB S04.10.003).

22. Sono soppresse le commissioni per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 8 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 (Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica). Le funzioni svolte dalle soppresse commissioni sono da intendersi direttamente attribuite alle amministrazioni comunali che vi provvedono tramite i propri uffici.

23. È autorizzato, nell'anno 2008, lo stanziamento di euro 20.000.000, da trasferire ai comuni, per la realizzazione di interventi di sostegno economico, non superiori ai 350 euro mensili, a favore di persone e famiglie prive di reddito, in condizione di accertata povertà, finalizzati prioritariamente all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali, quali energia elettrica, gas, acqua, rifiuti solidi urbani. La Giunta regionale individua, sentita la conferenza Regione-autonomie locali e i soggetti sociali solidali di cui all'articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona), criteri e modalità per l'erogazione del sostegno economico, nonché la soglia ISEE al di sotto della quale si accede alle prestazioni previste (UPB S05.03.007).

24. Per l'anno 2008 è autorizzato lo stanziamento di euro 5.000.000 per la riorganizzazione della rete dei consultori familiari, prevista dal Piano regionale dei servizi sanitari 2006-2008, nonché per il sostegno alle responsabilità

nale su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale (UPB S05.01.008).

19. Al fine di tutelare la salute pubblica favorendo l'eradicazione della trichinellosi e delle pesti suine attraverso la realizzazione degli investimenti necessari a garantire un sufficiente livello di biosicurezza negli allevamenti, la riserva d'esercizio indicata all'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici), può essere superiore ai dieci anni ove richiesto per l'accesso ad aiuti regionali, statali o comunitari.

20. Per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia abitativa è disposto lo stanziamento complessivo di euro 85.856.000 di cui euro 50.000.000 a carico dei fondi regionali per l'anno 2008 ed euro 35.856.000 mediante utilizzo dei finanziamenti assegnati dallo Stato in applicazione dell'Accordo di programma del 27 ottobre 2000 in materia di edilizia agevolata, in ragione di euro 3.600.000 nell'anno 2008, di euro 12.150.000 nell'anno 2009, di euro 9.829.000 nell'anno 2010 e di euro 10.277.000 nell'anno 2011 (UPB S05.03.010).

21. Il programma straordinario di cui al comma 20 è volto a favorire l'acquisto, la costruzione o il recupero della prima casa di abitazione con priorità agli interventi di recupero, ovvero di acquisto e recupero del patrimonio edilizio esistente, mediante la concessione di un contributo a fondo perduto d'importo sino al 25 per cento del costo dell'intervento e, comunque, non superiore ad euro 25.000, con priorità per le coppie di nuova formazione, per genitori soli con uno o più figli a carico. Sono definite coppie di nuova formazione quelle che abbiano contratto matrimonio non prima di tre anni, o cinque anni per quelle con figli, o lo contraggano non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

22. Al fine di consentire la fruibilità di abitazioni adeguate alle diverse situazioni di disabilità, la stessa priorità, prevista per le coppie di nuova formazione, è riconosciuta ai nuclei familiari in cui uno o più componenti si trovino in situazione di disabilità grave ai sensi dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, senza distinzione per il caso di nuova costruzione, di acquisto, recupero o ristrutturazione. In deroga a quanto previsto dal comma 23, il beneficio

di cura e di carattere educativo delle persone e delle famiglie. Le risorse sono destinate alla riqualificazione delle funzioni sanitarie e sociali, dei servizi e degli interventi dei comuni finalizzati al sostegno delle funzioni genitoriali, all'ascolto e alla consulenza educativo-relazionale ai genitori, alla mediazione familiare. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone, sentiti gli enti locali e i soggetti solidali di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 23 del 2005, i criteri organizzativi e le modalità di coordinamento delle attività a sostegno della famiglia di competenza dei comuni singoli o associati, con le attività svolte dai consultori familiari (UPB S05.03.007).

25. Per la realizzazione di un piano straordinario a favore dei giovani e degli adolescenti è autorizzato, per l'anno 2008, lo stanziamento di euro 10.000.000. Il piano è destinato a sostenere percorsi di crescita e responsabilizzazione di giovani e adolescenti, di partecipazione ad azioni a valenza culturale e sociale, di prevenzione di fenomeni di disagio giovanile e di contrasto a comportamenti a rischio. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone, su proposta degli Assessori dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali e i soggetti solidali di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 23 del 2005, i criteri e le modalità di utilizzo dei fondi stanziati (UPB S05.03.007).

26. È autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 1.000.000 per la realizzazione di un programma di interventi finalizzati al recupero, alla ristrutturazione ed al completamento di strutture destinate ad accogliere detenuti soggetti a misure alternative o ex detenuti, persone con disturbo mentale sottoposte a restrizioni di carattere giudiziario. Il programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia sociale (UPB S05.03.006).

27. Al comma 10 dell'articolo 33 della legge regionale n. 2 del 2007, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "I finanziamenti sono erogati ai comuni anticipatamente e in un'unica soluzione."

28. Le competenze in materia di erogazione

è riconosciuto anche a coloro che siano titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio del territorio della Sardegna, quando i beneficiari dispongano la cessione, anche con atto preliminare, dei medesimi diritti.

23. I richiedenti il contributo devono possedere i seguenti requisiti:

- a) reddito familiare annuo non superiore a euro 35.894;
- b) cittadinanza europea o di stato extracomunitario purché in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno;
- c) aver dimorato in Sardegna, con residenza anagrafica continuativa da oltre 5 anni;
- d) residenza o attività lavorativa in un comune della provincia in cui ha luogo l'intervento;
- e) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato nel territorio della Sardegna nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda alla Regione;
- f) non aver ottenuto agevolazioni pubbliche, in qualunque forma concesse, per l'acquisto, la costruzione o il recupero di abitazioni.

24. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici, approva il programma d'intervento e, in conformità con quanto previsto nei commi precedenti nonché con le norme contenute nella legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 (Fondo per l'edilizia abitativa), in quanto applicabili, le disposizioni per la sua attuazione. In particolare, il programma attuativo stabilisce:

- a) le modalità e i tempi per la presentazione delle domande di contributo;
- b) la ripartizione territoriale dei finanziamenti;
- c) i punteggi da attribuire alle condizioni soggettive di maggior tutela;
- d) le modalità di determinazione ed erogazione del contributo;
- e) ogni altra disposizione di dettaglio necessaria ai fini attuativi.

25. Una quota delle risorse del programma è utilizzata per far fronte agli impegni assunti fino alla data di scadenza dell'avviso pubblico permanente di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 32 del 1985, e successive modifiche ed integrazioni.

26. Per l'anno 2008 e seguenti, a integra-

di contributi a favore degli enti operanti nel settore della sicurezza sociale e delle associazioni dei non vedenti, di cui alla legge regionale n. 13 del 1991, articolo 72, alla legge regionale 10 novembre 1995, n. 28 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (legge finanziaria), modificata dalla legge regionale 7 aprile 1995, n. 7, e disposizioni varie), articolo 23 e alla legge regionale 23 febbraio 1968, n. 14 (Contributi alle sezioni sarde dell'Unione italiana ciechi per funzionamento e organizzazione), sono trasferite, con decorrenza 1° gennaio 2008, all'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

zione dei trasferimenti di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 9 del 2006 e per le finalità di cui all'articolo 73, comma 3, della medesima legge è disposto a favore delle province l'ulteriore trasferimento valutato in annui euro 21.500.000 (UPB S01.06.001.)

27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti ai comuni per la concessione di contributi integrativi ai conduttori di abitazione in locazione previsti dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo); la relativa spesa è determinata, per l'anno 2008, in euro 6.000.000 (UPB S04.10.003).

28. la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 (Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), è sostituita dalla seguente:

"a) cittadinanza europea e, nei limiti del 10 per cento degli alloggi disponibili, a cittadini di Stato extra-comunitario purché in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno, residenti da almeno cinque anni nel comune interessato".

29. Sono soppresse, nei comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, le commissioni per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 13 del 1989. Le funzioni svolte dalle soppresse commissioni sono da intendersi direttamente attribuite alle amministrazioni comunali che vi provvedono tramite i propri uffici.

30. È autorizzato, nell'anno 2008, lo stanziamento di euro 20.000.000, da trasferire ai comuni, per la realizzazione di interventi di sostegno economico, non superiori ai 350 euro mensili, a favore di persone e famiglie prive di reddito, in condizione di accertata povertà, finalizzati prioritariamente all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali, quali energia elettrica, gas, acqua, rifiuti solidi urbani. La Giunta regionale individua, sentita la conferenza Regione-autonomie locali e i soggetti sociali solidali di cui all'articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona), criteri e modalità per l'erogazione del sostegno economico, nonché la soglia ISEE al di sotto della quale si accede alle presta-

zioni previste (UPB S05.03.007).

31. Per l'anno 2008 è autorizzato lo stanziamento di euro 5.000.000 per la riorganizzazione della rete dei consultori familiari, prevista dal Piano regionale dei servizi sanitari 2006-2008, per la realizzazione del progetto materno infantile (PSR, parte 2 - Obiettivi di sistema - punto 2.2.3) nonché per il sostegno alle responsabilità di cura e di carattere educativo delle persone e delle famiglie. Le risorse sono destinate alla riqualificazione delle funzioni sanitarie e sociali, dei servizi e degli interventi dei comuni finalizzati al sostegno delle funzioni genitoriali, all'ascolto e alla consulenza educativo-relazionale ai genitori, alla mediazione familiare. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone, sentiti gli enti locali e i soggetti solidali di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 23 del 2005, i criteri organizzativi e le modalità di coordinamento delle attività a sostegno della famiglia di competenza dei comuni singoli o associati, con le attività svolte dai consultori familiari (UPB S05.03.007).

32. Per la realizzazione di un piano straordinario a favore dei giovani e degli adolescenti è autorizzato, per l'anno 2008, lo stanziamento di euro 10.000.000. Il piano è destinato a sostenere percorsi di crescita e responsabilizzazione di giovani e adolescenti, di partecipazione ad azioni a valenza culturale e sociale, di prevenzione di fenomeni di disagio giovanile e di contrasto a comportamenti a rischio. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone, su proposta degli Assessori dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali e i soggetti solidali di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 23 del 2005 e previo parere delle competenti Commissioni consiliari che deve essere espresso entro trenta giorni trascorsi i quali si intende acquisito, i criteri e le modalità di utilizzo dei fondi stanziati (UPB S05.03.007).

33. È autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 1.300.000 per la realizzazione di un programma di interventi finalizzati al recupero, alla ristrutturazione ed al completamento di strutture destinate ad accogliere detenuti soggetti a misure alternative o ex detenuti, persone con disturbo

mentale sottoposte a restrizioni di carattere giudiziario. Il programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia sociale (UPB S05.03.006).

34. Al comma 10 dell'articolo 33 della legge regionale n. 2 del 2007, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "I finanziamenti sono erogati ai comuni anticipatamente e in un'unica soluzione."

35. Gli interventi di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 20 (Interventi a sostegno dei lavoratori occupati nei settori produttivi dell'industria, colpiti da licenziamenti o sospensioni di lavoro), sono estesi al settore dei servizi quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 1 della medesima legge.

36. Dopo il comma 3 dell'articolo 72 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto), è aggiunto il seguente: "3 bis. Sono fatte salve le speciali norme derogatorie di cui all'articolo 38 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988. Riordino delle funzioni socio-assistenziali)."

37. Le competenze in materia di erogazione di contributi a favore degli enti operanti nel settore della sicurezza sociale e delle associazioni dei non vedenti, di cui alla legge regionale n. 13 del 1991, articolo 72, alla legge regionale 10 novembre 1995, n. 28 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (legge finanziaria), modificata dalla legge regionale 7 aprile 1995, n. 7, e disposizioni varie), articolo 23 e alla legge regionale 23 febbraio 1968, n. 14 (Contributi alle sezioni sarde dell'Unione italiana ciechi per funzionamento e organizzazione), sono trasferite, con decorrenza 1° gennaio 2008, all'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, anche per il 2008 sono confermate le risorse e modalità di erogazione previste dall'articolo 34, comma 7, della legge regionale n. 2 del 2007. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, individua i criteri, la misura e le modalità di assegnazione di un contributo annuale in favore

degli enti operanti nel settore della sicurezza sociale, degli enti individuati dalle disposizioni sopra richiamate e dall'articolo 32, commi 4 e 13, della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997).

Capo VI

Reti infrastrutturali e mobilità

Art. 9

Disposizioni in materia di opere pubbliche e di trasporti

1. Al fine di proseguire nell'azione di sostegno all'attuazione della gestione unitaria del servizio idrico integrato e alla partecipazione di tutti i comuni della Sardegna alla società Abbanoa Spa gestore unico affidatario del servizio da parte dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale per la Sardegna, è autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 14.000.000 per la concessione di un contributo straordinario a favore dei singoli comuni, da assegnare secondo le modalità dell'articolo 13, commi 1 e 2, della legge regionale n. 2 del 2007 (UPB S07.07.002).

2. Per le finalità di cui all'articolo 21, comma 2, della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), anche in relazione alla necessità di compensare il valore energetico dell'acqua fornita al settore agricolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all'Ente acque della Sardegna (ENAS) l'importo di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 (UPB S07.07.002).

3. L'Ente acque della Sardegna (ENAS) è autorizzato a destinare una quota dei rientri tariffari non superiore al 3 per mille a favore della cooperazione internazionale sull'acqua, in ambito mediterraneo, e concorre altresì nell'organizzazione attiva dei progetti di cooperazione, utilizzando le proprie risorse umane e tecnologiche.

4. Nel comma 11, lettera b), dell'articolo 21 della legge regionale n. 4 del 2006, le parole "del sistema Flumendosa-Campidano" sono soppresse.

Capo VI

Reti infrastrutturali e mobilità

Art. 9

Disposizioni in materia di opere pubbliche e di trasporti

1. Al fine di proseguire nell'azione di sostegno all'attuazione della gestione unitaria del servizio idrico integrato e alla partecipazione di tutti i comuni della Sardegna alla società Abbanoa Spa gestore unico affidatario del servizio da parte dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale per la Sardegna, è autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 14.000.000 per la concessione di un contributo straordinario a favore dei singoli comuni, da assegnare secondo le modalità dell'articolo 13, commi 1 e 2, della legge regionale n. 2 del 2007 (UPB S07.07.002).

2. Per le finalità di cui all'articolo 21, comma 2, della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), anche in relazione alla necessità di compensare il valore energetico dell'acqua fornita al settore agricolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all'Ente acque della Sardegna (ENAS) l'importo di euro 10.000.000 per l'anno 2008 e di euro 9.000.000 per l'anno 2009 (UPB S07.07.002).

3. L'Ente acque della Sardegna (ENAS) è autorizzato a destinare una quota dei rientri tariffari non superiore al 3 per mille a favore della cooperazione internazionale sull'acqua, in ambito mediterraneo, e concorre altresì nell'organizzazione attiva dei progetti di cooperazione, utilizzando le proprie risorse umane e tecnologiche.

4. Nel comma 11, lettera b), dell'articolo 21 della legge regionale n. 4 del 2006, le parole "del sistema Flumendosa-Campidano" sono soppresse.

5. Per la realizzazione di un programma di interventi strutturali urgenti di manutenzione straordinaria, riassetto funzionale, completamento ed integrazione sulle opere del sistema idrico multisettoriale e sui sistemi di trasporto principali idrici settoriali è autorizzato lo stanziamento di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 (UPB S07.07.005).

6. Per sostenere gli oneri di realizzazione, integrazione e potenziamento di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per un importo complessivo non inferiore a 25 MW inseriti e da inserire nel sistema idrico multisettoriale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all'Ente acque della Sardegna (ENAS) l'importo di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010; il relativo programma è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici (UPB S07.07.004).

7. Il termine fissato dal comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2005, per la conclusione delle operazioni di liquidazione dell'Ente sardo acquedotti e fognature è prorogato di ulteriori ventiquattro mesi. Per gli oneri derivanti dalla gestione liquidatoria dell'Ente sardo acquedotti e fognature disposta con l'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 7 del 2005, è disposto l'importo di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 (UPB S07.07.003).

8. L'ESAF in liquidazione è autorizzato a rinunciare alla riscossione di crediti di limitato importo, vantati per la pregressa gestione del servizio idrico e fognario, compresi entro la somma di euro 50 per ciascun debitore, relativi a tariffe e canoni, oltre agli eventuali relativi oneri di riscossione e per interessi ed al netto di anticipi e depositi sui consumi, con corrispondente eliminazione dei relativi importi dalle proprie scritture contabili. Si dà luogo all'integrale riscossione dei crediti di maggior importo.

9. In deroga alla legge regionale n. 9 del 2006, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 4.000.000 per l'anno 2008 e di euro 2.000.000 per l'anno 2009 quale finanziamento ulteriore alle province per la manutenzione di strade di loro competenza (UPB S07.01.002).

10. Per la concessione di finanziamenti vol-

5. Per la realizzazione di un programma di interventi strutturali urgenti di manutenzione straordinaria, riassetto funzionale, completamento ed integrazione sulle opere del sistema idrico multisettoriale e sui sistemi di trasporto principali idrici settoriali è autorizzato lo stanziamento di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 (UPB S07.07.005).

6. Per sostenere gli oneri di realizzazione, integrazione e potenziamento di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per un importo complessivo non inferiore a 25 MW inseriti e da inserire nel sistema idrico multisettoriale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all'Ente acque della Sardegna (ENAS) l'importo di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010; il relativo programma è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici (UPB S07.07.004).

7. Il termine fissato dal comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2005, per la conclusione delle operazioni di liquidazione dell'Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF) è prorogato di ulteriori ventiquattro mesi. Per gli oneri derivanti dalla gestione liquidatoria dell'Ente sardo acquedotti e fognature disposta con l'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 7 del 2005, è disposto l'importo di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 (UPB S07.07.003).

8. Fino alla scadenza del termine prorogato dal comma 7, previa verifica delle necessità di funzionamento della gestione liquidatoria del disciolto ente, possono essere prorogati i rapporti di collaborazione coordinata con il medesimo in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

9. L'ESAF in liquidazione è autorizzato a rinunciare alla riscossione di crediti di limitato importo, vantati per la pregressa gestione del servizio idrico e fognario, compresi entro la somma di euro 50 per ciascun debitore, relativi a tariffe e canoni, oltre agli eventuali relativi oneri di riscossione e per interessi ed al netto di anticipi e depositi sui consumi, con corrispondente eliminazione dei relativi importi dalle proprie scritture contabili. Si dà luogo all'integrale riscossione dei crediti di maggior importo.

ti alla realizzazione di interventi di opere pubbliche e di infrastrutture di interesse degli enti locali volte a soddisfare le esigenze prioritarie delle comunità al fine di garantire un adeguato livello di servizi di base è autorizzato lo stanziamento di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 e 2011. Il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente (UPB S07.10.005).

11. È autorizzata la spesa di euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 finalizzata all'acquisto ed al rinnovo del parco macchine delle aziende pubbliche di trasporto pubblico anche al fine di compensare gli svantaggi generati dagli obblighi di esercizio e tariffari (UPB S07.06.002).

12. Per la riallocazione in altre strutture delle attività e delle funzioni che gli organismi del Ministero della difesa esercitano negli immobili da trasferire alla Regione sarda ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto speciale per la Sardegna e delle intese istituzionali sottoscritte in data 10 novembre 2006 e 28 marzo 2007 è autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 8.000.000 (UPB S07.10.004).

13. Nella legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna), sono introdotte le seguenti modifiche:

- a) nel comma 1, lettera a) dell'articolo 7 dopo le parole: "di più province" sono inserite le seguenti: "nonché per quelli di cui al comma 3";
- b) nel comma 1 dell'articolo 11 dopo le parole "È istituita" sono inserite le seguenti ", ai sensi del comma 1 dell'articolo 12 e del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31,";
- c) il comma 4 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"4. L'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale si articola in servizi ed ulteriori unità organizzative, ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge regionale n. 31 del 1998. Il direttore generale della stessa è individuato secondo le modalità previste dagli articoli 28 e 29 della legge regionale n. 31 del 1998.";
- d) nel comma 5 dell'articolo 11 le parole "su richiesta del direttore" sono sostituite dalle

10. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 2 del 2007, è sostituita dalla seguente:

"b) l'importo che residua nello stanziamento, dopo l'erogazione del contributo di cui alla lettera a), è assegnato a ciascun comune sulla base della sua partecipazione al capitale sociale del gestore unico Abbanoa Spa;"

11. In deroga alla legge regionale n. 9 del 2006, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 4.000.000 per l'anno 2008 e di euro 2.000.000 per l'anno 2009 quale finanziamento ulteriore alle province per la manutenzione di strade di loro competenza (UPB S07.01.002).

12. I termini di impegnabilità delle risorse destinate agli enti locali ai sensi della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2006), articolo 5, commi 2, 3 e 4, relativi all'annualità 2004, sono prorogati al 31 dicembre 2008 (UPB S02.01.005 - cap. SC02.0083).

13. Per la concessione di finanziamenti volti alla realizzazione di interventi di opere pubbliche e di infrastrutture di interesse degli enti locali volte a soddisfare le esigenze prioritarie delle comunità al fine di garantire un adeguato livello di servizi di base è autorizzato lo stanziamento di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 e 2011. Il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente (UPB S07.10.005).

14. È autorizzata la spesa di euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 finalizzata all'acquisto ed al rinnovo del parco macchine delle aziende pubbliche di trasporto pubblico anche al fine di compensare gli svantaggi generati dagli obblighi di esercizio e tariffari (UPB S07.06.002).

15. Per la riallocazione in altre strutture delle attività e delle funzioni che gli organismi del Ministero della difesa esercitano negli immobili da trasferire alla Regione sarda ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto speciale per la Sardegna e delle intese istituzionali sottoscritte in data 10 novembre 2006 e 28 marzo 2007 è autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 8.000.000 (UPB S07.10.004).

seguenti: "su richiesta dello stesso e del direttore generale"; nell'ultimo periodo le parole: "indetto e gestito direttamente dalla Agenzia medesima" sono sostituite dalle seguenti: "indetto e gestito dall'Assessorato regionale competente in materia di personale";

- e) nel comma 6 dell'articolo 11 le parole: "nell'ambito dei limiti di cui al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio ad essa attribuiti";
- f) dopo il comma 2 dell'articolo 45 è inserito il seguente:
 "2 bis. Fatte salve eventuali ed ulteriori proroghe del termine di cui all'articolo 18, comma 3 bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le concessioni di cui al comma precedente sono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale annuale di bilancio, sostituite in via sperimentale e provvisoria da contratti di servizio così come previsti dall'articolo 24 della presente legge."

14. Nel comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 16 (Norme per la concessione di contributi di esercizio e per investimenti alle aziende di trasporto esercenti servizi pubblici di linea a carattere regionale e locale), e successive integrazioni e modificazioni, sono abrogate le parole: "Chiara indicazione dell'intervento regionale, ai sensi della presente legge e della legge regionale 28 dicembre 1977, n. 52, deve essere apposta sulle fiancate del veicolo secondo modalità disposte dall'Assessore regionale dei trasporti".

15. È autorizzata, nell'anno 2008, la spesa complessiva di euro 120.000 quale copertura a saldo degli oneri derivanti dalla liquidazione della Porto Terminal Mediterraneo Spa nonché delle spese derivanti dalla gestione dei centri intermodali di Porto Torres e Chilivani (UPB S07.04.004).

16. Nella legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna), sono introdotte le seguenti modifiche:

- a) nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 7, dopo le parole: "di più province" sono inserite le seguenti: "nonché per quelli di cui al comma 3;";
- b) nella rubrica dell'articolo 11 le parole "Agenzia regionale" sono sostituite dalle seguenti "Direzione generale";
- c) nel comma 1 dell'articolo 11 il periodo: "È istituita, quale direzione generale dell'Assessorato dei trasporti, l'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale" è sostituito dal seguente: "Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, e dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, è istituita presso l'Assessorato dei trasporti la direzione generale per il trasporto pubblico locale; la relativa spesa fa carico alle risorse stanziare nella UPB S01.02.001";
- d) nei commi 2, 3, 5 e 6 dell'articolo 11 le parole: "l'Agenzia" sono sostituite dalle seguenti: "la direzione generale per il trasporto pubblico locale";
- e) il comma 4 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:
 "4. La direzione generale per il trasporto pubblico locale si articola in servizi ed ulteriori unità organizzative, ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge regionale n. 31 del 1998. Il direttore generale della stessa è individuato secondo le modalità previste dagli articoli 28 e 29 della legge regionale n. 31 del 1998.";
- f) nel comma 5 dell'articolo 11 le parole "su richiesta del direttore" sono sostituite dalle seguenti: "su richiesta dello stesso e del direttore generale"; nell'ultimo periodo le parole: "indetto e gestito direttamente dalla Agenzia medesima" sono sostituite dalle seguenti: "indetto e gestito dall'Assessorato regionale competente in materia di personale";
- g) nel comma 6 dell'articolo 11 le parole: "nell'ambito dei limiti di cui al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio ad essa attribuiti";
- h) le somme stanziare nell'anno 2007 sul capitolo SC07.0603 - UPB S07.06.001 sono conservate in conto residui per essere uti-

lizzate nell'esercizio successivo per le finalità di cui al presente comma;

- i) dopo il comma 2 dell'articolo 45 è inserito il seguente:

"2 bis. Fatte salve eventuali ed ulteriori proroghe del termine di cui all'articolo 18, comma 3 bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le concessioni di cui al comma precedente sono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale annuale di bilancio, sostituite in via sperimentale e provvisoria da contratti di servizio così come previsti dall'articolo 24 della presente legge."

17. Nel comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 16 (Norme per la concessione di contributi di esercizio e per investimenti alle aziende di trasporto esercenti servizi pubblici di linea a carattere regionale e locale), e successive integrazioni e modificazioni, sono abrogate le parole: "Chiara indicazione dell'intervento regionale, ai sensi della presente legge e della legge regionale 28 dicembre 1977, n. 52, deve essere apposta sulle fiancate del veicolo secondo modalità disposte dall'Assessore regionale dei trasporti."

18. È autorizzata, nell'anno 2008, la spesa complessiva di euro 120.000 quale rimborso al CASIC delle somme anticipate dallo stesso per la copertura a saldo degli oneri derivanti dalla liquidazione della Porto Terminal Mediterraneo Spa nonché delle spese derivanti dalla gestione dei centri intermodali di Porto Torres e Chilivani (UPB S07.04.004).

19. È abrogata la legge regionale 15 maggio 1951, n. 20 (Provvidenze a favore delle imprese di navigazione), e successive modifiche e integrazioni.

20. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 20, comma 8, della legge regionale n. 2 del 2007 è autorizzato, nell'anno 2008, lo stanziamento di euro 200.000 (UPB S07.04.003 - cap. SC07.0381).

21. A valere sullo stanziamento dell'UPB S07.06.001 - cap. SC07.0609 una quota, per un importo fino a euro 11.000.000, è destinata alla copertura degli oneri derivanti dai rinnovi del CCNL del trasporto pubblico locale per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005.

22. È autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 4.000.000 per la costituzione di un fondo destinato a fronteggiare i danni alle infrastrutture degli enti locali provocati da eventi calamitosi (UPB S04.03.006).

23. I termini di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 21, sono prorogati all'anno 2008 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2007 e disposizioni per la chiusura dell'esercizio 2006).

Art. 10

Copertura finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il quadriennio 2008-2009-2010-2011 ed in quelle dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 11

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna.

Art. 10

Copertura finanziaria

(identico)

Art. 11

Entrata in vigore

(identico)

TABELLA A (TESTO DEL PROPONENTE)

Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente per nuovi oneri legislativi

Fondi regionali (UPB S08.01.002)

(importi in migliaia di euro)

	2008	2009	2010	2011
1) Norme in materia di inquinamento acustico, di elettromagnetismo e di qualità dell'aria	2.100	2.100	2.100	2.100
2) Tutela, conservazione e valorizzazione della agrobiodiversità e biodiversità vegetale in Sardegna	4.100	4.100	4.100	4.100
3) Interventi vari di parte corrente	28.950	28.950	28.950	28.950
Totale FR	35.150	35.150	35.150	35.150

Assegnazioni statali e comunitarie (SC08.0025)

1) Assegnazioni statali per il cofinanziamento della programmazione 2008-2011	517.000	477.000	393.000	393.000
2) Contributi dell'Unione europea per il cofinanziamento della programmazione 2008-2011	196.000	161.000	121.000	121.000
Totale AS	713.000	638.000	514.000	514.000

TABELLA A (TESTO DELLA COMMISSIONE)

Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente per nuovi oneri legislativi

Fondi regionali (UPB S08.01.002)

(importi in migliaia di euro)

	2008	2009	2010	2011
1) Norme in materia di inquinamento acustico, di elettromagnetismo e di qualità dell'aria	2.100	2.100	2.100	2.100
2) Tutela, conservazione e valorizzazione della agrobiodiversità e biodiversità vegetale in Sardegna	4.100	4.100	4.100	4.100
3) Interventi vari di parte corrente		4.637	28.950	28.950
Totale FR	6.200	10.837	35.150	35.150

Assegnazioni statali e comunitarie (SC08.0025)

1) Assegnazioni statali per il cofinanziamento della programmazione 2008-2011	517.000	477.000	393.000	393.000
2) Contributi dell'Unione europea per il cofinanziamento della programmazione 2008-2011	196.000	161.000	121.000	121.000
Totale AS	713.000	638.000	514.000	514.000

TABELLA B (TESTO DEL PROPONENTE)

Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente per nuovi oneri legislativi

(UPB S08.01.003)

(importi in migliaia di euro)

Fondi Regionali (SC08.0034)	2008	2009	2010	2011
1) Cofinanziamento regionale alla programmazione comunitaria 2008-2011	90.000	77.000	77.000	77.000
2) Riordino dei consorzi di bonifica	23.500	23.500	23.500	23.500
Totale	113.500	100.500	100.500	100.500

TABELLA B (TESTO DELLA COMMISSIONE)

Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente per nuovi oneri legislativi

(UPB S08.01.003)

(identico)

TABELLA C (TESTO DEL PROPONENTE)

Importi da iscrivere in bilancio relativamente alle spese per le quali le vigenti norme fanno rinvio alla legge finanziaria
(articolo 1, comma 6, della presente legge)

TABELLA C

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2008	2009	2010	2011
01 - PRESIDENZA DELLA GIUNTA						
L.R. 20/93 - Interventi a sostegno dei cassintegrati	S05.03.004	SC05.0584	500	500	500	500
03 - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO						
L.R. 24/99 - art. 10 - Risorse per la contrattazione per il personale dell'Ente foreste	S04.08.007	SC04.1919	800	800	800	800
L.R. 9/96 - art. 2 - Norme sulla Tesoreria regionale	S08.01.007	SC08.0137	500	500	500	500
L.R. 31/98 - art. 62 - Contrattazione personale Amministrazione e enti regionali	S01.02.003	SC01.0216	16.259	20.809	20.809	20.809
L.R. 1/06 - art. 12 - L.R. 7/07 - Finanziamenti a favore della ricerca scientifica e tecnologica	S02.04.004	SC02.1022	33.000	33.000	33.000	33.000
04 - ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA						
L.R. 12/05 - Unioni di comuni e comunità montane	S01.06.001	SC01.1069	10.000	10.000	10.000	10.000
05 - AMBIENTE						
L.R. 22/05 - Protezione dell'ambiente da pericoli derivanti dall'amianto	S04.06.003	SC04.1315	300	300	300	300
	S04.06.003	SC04.1316	10	10	10	10
	S04.06.003	SC04.1317	0	0	0	0
	S04.06.003	SC04.1318	600	600	600	600
	S04.06.002	SC04.1296	8.000	8.000	8.000	8.000
L.R. 3/06 - Disposizioni in materia di pesca	S06.05.002	SC06.1368	0	0	0	0
	S06.05.002	SC06.1372	1.000	0	0	0

TABELLA C

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2008	2009	2010	2011
	S06.05.002	SC06.1370	6.000	6.000	6.000	6.000
	S06.05.003	SC06.1406	0	0	0	0
	S06.05.003	SC06.1407	1.000	500	500	500
08 - LAVORI PUBBLICI						
L.R. 32/91 - art. 18 - Norme per favorire l'abolizione delle barriere architettoniche	S04.10.005	SC04.2745	0	0	0	0
	S04.10.005	SC04.2748	3.000	3.000	3.000	3.000
L.R. 29/97 - Funzionamento Autorità d'ambito	S07.07.002	SC07.0785	0	0	0	0
L.R. 10/05 - Trasferimento personale dai soggetti gestori dei servizi idrici regionali al servizio idrico integrato - Gestione liquidatoria Esaf	S07.07.003	SC07.0800	4.000	2.000	0	0
L.R. 7/05, art. 5, c. 18 - Monitoraggio edilizia residenziale	S04.10.003	SC04.2671	125	125	125	125
L.R. 5/07 - Fondo finanziamento spese sostenute da soggetti pubblici per l'espletamento di concorsi di idee o progettazione	S07.10.001	SC07.1178	200	200	200	200
09 - INDUSTRIA						
L.R. 33/98 - Riconversione aree minerarie	S06.03.018	SC06.0561	0	0	0	0
	S06.03.022	SC06.0656	0	0	0	0
	S04.06.005	SC04.1361	3.000	3.000	3.000	3.000
L.R. 33/98 - Finanziamenti alle partecipate ex EMSA e altre	S06.03.024	SC06.0690		46.000	46.000	46.000
	S06.03.023	SC06.0673	50	0	0	0
10 - LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE						
L.R. 31/94 - Modifiche alla L.R. 16/83 - Agevolazioni creditizie a favore delle cooperative di produzione lavoro e loro consorzi	S06.03.028	SC06.0762	0	0	0	0
L.R. 7/97, art. 6 - Fondo regionale per le società miste	S02.03.002	SC02.0749	620	0	0	0

TABELLA C

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2008	2009	2010	2011
L.R. 7/97, art. 2 - Lavori socialmente utili	S02.03.002	SC02.0756	0	0	0	0
	S02.03.001	SC02.0715	0	0	0	0
L.R. 36/98 - Politiche attive sul costo del lavoro	S02.03.001	SC02.0719	1.200	1.200	1.200	1.200
	S06.06.002	SC06.1540	2	2	2	2
	S06.06.002	SC06.1541	20	20	20	20
	S02.03.001	SC02.0711	0	0	0	0
L.R. 26/00 - Norme a sostegno dell'imprenditorialità femminile in attuazione della Legge 215/92	S02.03.001	SC02.0712	0	0	0	0
	S06.06.002	SC06.1543	7.883	4.647	1.091	0
	S02.02.005	SC02.0593	0	0	0	0
	S06.03.025	SC06.0708	75	0	0	0
	S06.03.026	SC06.0725	1.800	0	0	0
L.R. 20/05, art. 31 - Fondo regionale per i diversamente abili	S05.03.004	SC05.0590	320	0	0	0
	S05.03.004	SC05.0592	200	0	0	0
	S05.03.004	SC05.0593	160	0	0	0
	S05.03.004	SC05.0594	0	0	0	0
	S05.03.004	SC05.0595	0	0	0	0
	S05.03.011	SC05.0598	0	0	0	0
	S05.03.011	SC05.0599	100	0	0	0
L.R. 1/06 - art. 7, c. 1 - Cofinanziamento progetti di azioni innovative in materia di politiche del lavoro	S02.03.001	SC02.0708	0	0	0	0
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE						
L.R. 31/84 - Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate	S02.01.001	SC02.0002	0	0	0	0

TABELLA C						
(importi in migliaia di euro)						
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2008	2009	2010	2011
	S02.01.001	SC02.0003	0	0	0	0
	S02.01.001	SC02.0005	80	80	80	80
	S02.01.001	SC02.0008	1.000	1.000	1.000	1.000
	S02.01.001	SC02.0014	0	0	0	0
	S02.01.013	SC02.0336	0	0	0	0
	S02.01.013	SC02.0342	0	0	0	0
L.R. 26/96 - Interventi regionali per l'Università	S02.01.009	SC02.0171	12.000	12.000	12.000	12.000
L.R. 7/05, art. 12, c. 1, lettera a) - Fondo unico per l'Università diffusa nel territorio	S02.01.009	SC02.0170		4.000	4.000	4.000
12 - IGIENE, SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE						
L.R. 3/03, art. 15, c. 16 e art. 9, c. 11; L.R. 1/06- Attività di recupero detenuti e soggetti sottoposti ad esecuzione penale	S05.03.009	SC05.0734	480	400	400	400
L.R. 6/04, art. 14, c. 3 - Acquisto scorte di sangue	S05.01.008	SC05.0156	2.000	1.000	1.000	1.000
L.R. 22/05 - Protezione dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto	S05.01.005	SC05.0116	500	500	500	500
	S02.04.010	SC02.1121	50	50	50	50
13 - TRASPORTI						
L.R. 21/05, art. 26 - Contributi compensativi di minori entrate per applicazione di tariffe agevolate	S07.06.001	SC07.0608	2.000	2.000	2.000	2.000
	S07.06.001	SC07.0615	0	0	0	0
L.R. 21/05, art. 48, c. 2 - Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale	S07.06.001	SC07.0603	400	400	400	400
L.R. 21/05, art. 2 - Conferimento funzioni di trasporto che non richiedono esercizio a livello regionale alle autonomie locali	S07.06.001	SC07.0605	400	0	0	0
L.R. 21/05, art. 29 - Conferenza regionale sui trasporti	S07.06.001	SC07.0604	0	0	0	0

TABELLA C (TESTO DELLA COMMISSIONE)

Importi da iscrivere in bilancio relativamente alle spese per le quali le vigenti norme fanno rinvio alla legge finanziaria
(articolo 1, comma 6, della presente legge)

TABELLA C

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2008	2009	2010	2011
01 - PRESIDENZA DELLA GIUNTA L.R. 20/93 - Interventi a sostegno dei cassintegrati	S05.03.004	SC05.0584	500	500	500	500
03 - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO L.R. 24/99 - art. 10 - Risorse per la contrattazione per il personale dell'Ente foreste L.R. 9/96 - art. 2 - Norme sulla Tesoreria regionale L.R. 31/98 - art. 62 - Contrattazione personale Amministrazione e enti regionali L.R. 1/06 - art. 12 - L.R. 7/07 - Finanziamenti a favore della ricerca scientifica e tecnologica	S04.08.007 S08.01.007 S01.02.003 S02.04.004	SC04.1919 SC08.0137 SC01.0216 SC02.1022	800 500 16.259 33.000	800 500 20.809 33.000	800 500 20.809 33.000	800 500 20.809 33.000
04 - ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA L.R. 12/05 - Unioni di comuni e comunità montane	S01.06.001	SC01.1069	10.000	10.000	10.000	10.000
05 - AMBIENTE L.R. 22/05 - Protezione dell'ambiente da pericoli derivanti dall'amianto L.R. 3/06 - Disposizioni in materia di pesca	S04.06.003 S04.06.003 S04.06.003 S04.06.003 S04.06.002 S06.05.002	SC04.1315 SC04.1316 SC04.1317 SC04.1318 SC04.1296 SC06.1368	300 10 0 600 8.000 0	300 10 0 600 8.000 0	300 10 0 600 8.000 0	300 10 0 600 8.000 0

TABELLA C						
(importi in migliaia di euro)						
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2008	2009	2010	2011
	S06.05.002	SC06.1372	1.000	0	0	0
	S06.05.002	SC06.1370	6.000	6.000	6.000	6.000
	S06.05.003	SC06.1406	0	0	0	0
	S06.05.003	SC06.1407	1.000	500	500	500
08 - LAVORI PUBBLICI						
L.R. 32/91 - art. 18 - Norme per favorire l'abolizione delle barriere architettoniche	S04.10.005	SC04.2745	0	0	0	0
	S04.10.005	SC04.2748	3.000	3.000	3.000	3.000
L.R. 29/97 - Funzionamento Autorità d'ambito	S07.07.002	SC07.0785	0	0	0	0
L.R. 10/05 - Trasferimento personale dai soggetti gestori dei servizi idrici regionali al servizio idrico integrato - Gestione liquidatoria Esaf	S07.07.003	SC07.0800	4.000	2.000	0	0
L.R. 7/05, art. 5, c. 18 - Monitoraggio edilizia residenziale	S04.10.003	SC04.2671	125	125	125	125
L.R. 5/07 - Fondo finanziamento spese sostenute da soggetti pubblici per l'espletamento di concorsi di idee o progettazione	S07.10.001	SC07.1178	200	200	200	200
09 - INDUSTRIA						
L.R. 33/98 - Riconversione aree minerarie	S06.03.018	SC06.0561	0	0	0	0
	S06.03.022	SC06.0656	0	0	0	0
	S04.06.005	SC04.1361	3.000	3.000	3.000	3.000
L.R. 33/98 - Finanziamenti alle partecipate ex EMSA e altre	S06.03.024	SC06.0690		46.000	46.000	46.000
	S06.03.023	SC06.0673	50	0	0	0
10 - LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE						
L.R. 31/94 - Modifiche alla L.R. 16/83 - Agevolazioni creditizie a favore delle cooperative di produzione lavoro e loro consorzi	S06.03.028	SC06.0762	0	0	0	0

TABELLA C

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2008	2009	2010	2011
L.R. 7/97, art. 6 - Fondo regionale per le società miste	S02.03.002	SC02.0749	620	0	0	0
L.R. 7/97, art. 2 - Lavori socialmente utili	S02.03.002	SC02.0756	0	0	0	0
	S02.03.001	SC02.0715	0	0	0	0
L.R. 36/98 - Politiche attive sul costo del lavoro	S02.03.001	SC02.0719	1.200	1.200	1.200	1.200
	S06.06.002	SC06.1540	2	2	2	2
	S06.06.002	SC06.1541	20	20	20	20
	S02.03.001	SC02.0711	0	0	0	0
	S02.03.001	SC02.0712	0	0	0	0
	S06.06.002	SC06.1543	7.883	4.647	1.091	0
L.R. 26/00 - Norme a sostegno dell'imprenditorialità femminile in attuazione della Legge 215/92	S02.02.005	SC02.0593	0	0	0	0
	S06.03.025	SC06.0708	75	0	0	0
L.R. 20/05, art. 31 - Fondo regionale per i diversamente abili	S06.03.026	SC06.0725	1.800	0	0	0
	S05.03.004	SC05.0590	320	0	0	0
	S05.03.004	SC05.0592	200	0	0	0
	S05.03.004	SC05.0593	160	0	0	0
	S05.03.004	SC05.0594	0	0	0	0
	S05.03.004	SC05.0595	0	0	0	0
	S05.03.011	SC05.0598	0	0	0	0
L.R. 1/06 - art. 7, c. 1 - Cofinanziamento progetti di azioni innovative in materia di politiche del lavoro	S05.03.011	SC05.0599	100	0	0	0
	S02.03.001	SC02.0708	0	0	0	0
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE						
L.R. 31/84 - Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate	S02.01.001	SC02.0002	0	0	0	0

TABELLA C						
(importi in migliaia di euro)						
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2008	2009	2010	2011
	S02.01.001	SC02.0003	0	0	0	0
	S02.01.001	SC02.0005	80	80	80	80
	S02.01.001	SC02.0008	1.000	1.000	1.000	1.000
	S02.01.001	SC02.0014	0	0	0	0
	S02.01.013	SC02.0336	0	0	0	0
	S02.01.013	SC02.0342	0	0	0	0
L.R. 26/96 - Interventi regionali per l'Università	S02.01.009	SC02.0171	12.000	12.000	12.000	12.000
L.R. 7/05, art. 12, c. 1, lettera a) - Fondo unico per l'Università diffusa nel territorio	S02.01.009	SC02.0170		4.000	4.000	4.000
12 - IGIENE, SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE						
L.R. 3/03, art. 15, c. 16 e art. 9, c. 11; L.R. 1/06- Attività di recupero detenuti e soggetti sottoposti ad esecuzione penale	S05.03.009	SC05.0734		400	400	400
L.R. 6/04, art. 14, c. 3 - Acquisto scorte di sangue	S05.01.008	SC05.0156	2.000	1.000	1.000	1.000
L.R. 22/05 - Protezione dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto	S05.01.005	SC05.0116	500	500	500	500
	S02.04.010	SC02.1121	50	50	50	50
13 - TRASPORTI						
L.R. 21/05, art. 26 - Contributi compensativi di minori entrate per applicazione di tariffe agevolate	S07.06.001	SC07.0608	2.000	2.000	2.000	2.000
	S07.06.001	SC07.0615	0	0	0	0
L.R. 21/05, art. 48, c. 2 - Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale	S07.06.001	SC07.0603	400	400	400	400
L.R. 21/05, art. 2 - Conferimento funzioni di trasporto che non richiedono esercizio a livello regionale alle autonomie locali	S07.06.001	SC07.0605	400	0	0	0
L.R. 21/05, art. 29 - Conferenza regionale sui trasporti	S07.06.001	SC07.0604	0	0	0	0

TABELLA D (TESTO DEL PROPONENTE)

Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo 1, comma 7, della presente legge)

TABELLA D

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2008	2009	2010	2011	
01 – PRESIDENZA							
L.R. 6/92, art. 52 – Assistenza alle piccole e medie imprese	S01.05.002	SC01.0961	5.800 (+4.800)			1.000 (+742)	
02 – AFFARI GENERALI							
L.R. 38/82, art. 35 – Quote ad associazioni ed enti che perseguono interessi regionali	S01.03.007	SC01.0576				250 (+214)	
L.R. 4/06, artt. 20 e 21 - Versamento a favore FITQ	S01.02.002	SC01.0181		3.390 (+990)	3.390 (+990)	3.390 (+990)	
03 – PROGRAMMAZIONE							
L.R. 1/99, art. 8 - Programmi integrati d'area	S01.03.010	SC01.0628/p	20.000 (-69.605)	20.000 (-69.605)	20.000 (+20.000)	20.000 (+20.000)	
L.R. 6/01, art. 6, c. 15 - Sofferenze finanziarie EE.LL. e IACP	S08.01.005 S08.01.005 S08.01.006 S08.01.006	SC08.0081 SC08.0080 SC08.0113 SC08.0114			3.280 (+1)	3.279 (+6)	3.300 (-6.720)
04 – ENTI LOCALI							
L.R. 28/72 – Contributi ad associazioni e comitati locali per la partecipazione alla programmazione	S01.06.001	SC01.1077	130 (-28)	130 (-24)	130 (-24)	130 (+78)	
L.R. 1/99, art. 8 - Recupero centri storici	S04.10.001	SC04.2614	25.000 (+10.000)			15.000 (+15.000)	
L.R.2/07, art. 15, c. 7 - Piano energetico regionale - Programma di produzione energia rinnovabile e pannelli solari - Interventi sugli immobili regionali	S01.05.002	SC01.0943			3.300 (+3.300)		

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

TABELLA D						
(importi in migliaia di euro)						
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2008	2009	2010	2011
05 – AMBIENTE						
L.R. 14/00, art. 13 – Valutazione ambientale	S04.08.001	SC04.1722	400	400	400	400
	S04.07.003	SC04.1501	(+300)	(+300)	(+300)	(+400)
	S04.07.003	SC04.1502				
L.R. 4/06 - Controlli e istruttorie per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali	S04.07.003	SC04.1499	250			
	S04.07.003	SC04.1500	(+50)			
L.R. 2/07, art. 15, c. 7 – Piano energetico regionale – Programma di produzione energia rinnovabile e pannelli solari – Interventi sugli immobili regionali	S04.07.008	SC04.1621			6.700	6.700
					(+6.700)	(+6.700)
L.R. 2/07, art. 15, c. 17 – Promozione investimenti nel settore energetico	S04.07.008	SC04.1622				3.000 (+3.000)
06 – AGRICOLTURA						
L.R. 1/99, art. 19, c. 2 – Ricomposizione fondiaria	S06.04.014	SC06.1110	0 (-10.000)	0 (-15.000)	0 (-15.000)	
L.R. 1/06, art. 4, c. 7 – Abbattimento costi energetici sollevamento acque	S04.02.003	SC04.0196	0 (-2.000)	0 (-2.000)	0 (-2.000)	
07 – TURISMO						
L.R. 40/93, art. 16 – Concorso interessi imprese turistiche	S06.02.006	SC06.0277	4.000 (+2.000)			2.000 (-6.005)
L.R. 40/93, art. 3 – Compensi agli enti creditizi per gestione fondo per concorso interessi e canoni alle imprese turistiche	S06.02.005	SC06.0264	80 (+30)			50 (-363)

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

TABELLA D						
(importi in migliaia di euro)						
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2008	2009	2010	2011
L.R. 51/93 – Provvidenze a favore dell'artigianato	S06.03.002	SC06.0414	8.000 (+1.000)			6.000 (-17.550)
08 – LAVORI PUBBLICI						
L.R. 19/64, art. 4 - Fondo prestazioni garanzie mutui per costruzione edifici di culto	S07.10.006	SC07.1285				60 (-24)
L.R. 27/72 – Assunzione oneri di enti vari per l'esecuzione di opere pubbliche ammesse al contributo statale	S07.10.006	SC07.1284				303 (-18)
L.R. 1/06, art. 5, c. 9 – Investimenti nel comparto delle opere portuali di competenza regionale	S07.04.002	SC07.0355	2.000 (+2.000)			
L.R. 1/06, art. 5, c. 10 – Finanziamenti alle Province per manutenzione strade di loro competenza	S07.01.002	SC07.0025	4.000 (+2.000)	2.000 (+2.000)		
L.R. 1/06, art. 5, c. 11 – Opere pubbliche relative al settore viario	S07.01.002	SC07.0018	13.000	13.000	13.000	
	S07.01.002	SC07.0028	(+8.000)	(+13.000)	(+13.000)	
L.R. 1/06, art. 5, c. 12 – Progettazione opere di viabilità statale	S07.01.001	SC07.0001	2.000 (+1.000)			1.000 (+1.000)
09 – INDUSTRIA						
L.R. 21/93 – Interventi urgenti a sostegno dell'industria	S06.03.018	SC06.0557				0 (-11.879)

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

TABELLA D						
(importi in migliaia di euro)						
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2008	2009	2010	2011
L.R. 11/98, art. 21, c. 2 – Fondo incentivazione piccole medie imprese	S06.03.018	SC06.0560				3.000 (-7.329)
10 – LAVORO						
L.R. 14/68 – Sezione provinciale Unione italiana ciechi	S05.03.007	SC05.0672	520 (+25)	520 (+25)	520 (+25)	520 (+494)
L.R. 1/86 - Contributi a favore delle attività dei coltivatori diretti sui problemi dello sviluppo economico e sociale	S05.03.004	SC05.0588	1.500 (-202)	1.500 (-202)	1.500 (-202)	1.500 (+927)
L.R. 8/97, art. 32 - Finanziamenti ad enti ed organismi cooperanti nel settore della sicurezza sociale	S05.03.005	SC05.0612	810 (+40)	810 (+40)	810 (+40)	810 (+73)
11 – PUBBLICA ISTRUZIONE						
L.R. 1/90, art. 60 – Finanziamenti ad enti e organismi con finalità didattica e socio culturale	S02.01.008	SC02.0149				80 (+44)
L.R. 26/97 – Promozione e valorizzazione della lingua sarda	S03.02.001	SC03.0207	500 (-200)	500 (-200)	500 (-200)	500 (-1.256)
L.R. 15/06, art. 8 – Fondo di rotazione per la produzione di lungometraggi	S05.04.003	SC05.0976				1.300 (+1.300)
L.R.2/07, art. 27, c.2, lett.d) - Borse di studio a favore di studenti delle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado appartenenti a famiglie svantaggiate	S02.01.004	SC02.0071				5.000 (+5.000)

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

TABELLA D

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2008	2009	2010	2011
L.R. 2/07, art. 27 c. 2, lett. h) –Finanziamenti alle Università per programmi comunitari Erasmus - Socrates - Leonardo	S02.01.009	SC02.0162			2.500 (+2.500)	2.500 (+2.500)
L.R. 2/07, art. 27 c. 2, lett. l) –Contributo a favore delle Scuole Superiori per traduttori ed interpreti.	S02.01.009	SC02.0174	80 (+2)	80 (+2)	80 (+2)	80 (+80)
L.R. 2/07, art. 27 c. 2, lett. o) –Borse di studio a favore di giovani sardi di famiglie disagiate finalizzate a scambi di istruzione	S02.01.013	SC02.0337				50 (+50)
L.R. 2/07, art. 27 c. 2, lett.u) – Carta Giovani Sardegna	S02.01.013	SC02.0334				50 (+50)
L.R. 2/07, art. 28 c. 1, lett.a) – Copertura oneri espropriativi e acquisto di beni immobili finalizzati al restauro ed all'utilizzo collettivo dei beni culturali	S03.01.003	SC03.0019				5.000 (+5.000)
L.R. 2/07, art. 28 c. 1, lett.c) – Contributi alle biblioteche scolastiche per l'acquisto di prodotti dell'editoria regionale	S03.02.003	SC03.0283			500 (+500)	500 (+500)
L.R. 2/07, art. 28 c. 1, lett.d) – Contributi alle emittenti radiofoniche private locali per la trasmissione notiziari in lingua sarda	S03.02.003	SC03.0282			100 (+100)	100 (+100)
L.R. 2/07, art. 28 c. 9, lett.a) – Produzione notiziari regionali e locali con sistemi di linguaggi mimico gestuale dei non udenti	S03.02.003	SC03.0280			100 (+100)	100 (+100)

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

TABELLA D						
(importi in migliaia di euro)						
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2008	2009	2010	2011
L.R. 2/07, art. 28 c. 1, lett. e) – Promozione del libro edito in Sardegna	S03.02.003	SC03.0303	100 (-100)	100 (-100)		
L.R. 2/07, art. 28 c. 1, lett. g) – Contributo a favore dell'Istituto Euromediterraneo ISR di Tempio Ampurias	S03.02.005	SC03.0341	0 (-150)	0 (-150)	0 (-150)	
L.R. 18/98, art. 81 – Chiese di particolare interesse artistico e storico	S05.01.003	SC03.0053	10.000 (+10.000)			
12 – SANITÀ						
L.R. 14/01, art. 2 – Concorso pagamento rette dovute dai tossicodipendenti alle comunità	S05.03.008	SC05.0702				0 (-2.582)
L.R. 7/02, art. 27, c. 11 – Contributi alle associazioni in favore nefropatici emodializzati e trapiantati	S05.03.007	SC05.0671				0 (-31)
L.R. 4/06, art. 17, c. 3 – Prevenzione dipendenze comportamentali o da sostanze	S05.03.008	SC05.0701				1.000 (+1.000)
L.R. 2/07, art. 32, c. 19 – Accordi integrativi regionali della medicina generale e della pediatria di libera scelta	S05.02.001	SC05.0014		2.500 (+2.500)	2.500 (+2.500)	2.500 (+2.500)
L.R. 2/07, art. 32, c. 15 – Contributo all'Istituto zooprofilattico della Sardegna IZS	S05.02.001	SC05.0350				820 (+820)

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

TABELLA D						
(importi in migliaia di euro)						
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2008	2009	2010	2011
L.R. 2/07, art. 32, c. 20 – Potenziamento medicina specialistica extraospedaliera	S05.01.001	SC05.0015		2.500 (+2.500)		

TABELLA D (TESTO DELLA COMMISSIONE)

Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo 1, comma 7, della presente legge)

TABELLA D						
(importi in migliaia di euro)						
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2008	2009	2010	2011
01 - PRESIDENZA						
L.R. 6/92, art. 52 - Assistenza alle piccole e medie imprese	S01.05.002	SC01.0961	7.100 (+6.100)			1.000 (+742)
02 - AFFARI GENERALI						
L.R. 38/82, art. 35 - Quote ad associazioni ed enti che perseguono interessi regionali	S01.03.007	SC01.0576				250 (+214)
L.R. 4/06, artt. 20 e 21 - Versamento a favore FITQ	S01.02.002	SC01.0181		3.390 (+990)	3.390 (+990)	3.390 (+990)
03 - PROGRAMMAZIONE						
L.R. 1/99, art. 8 - Programmi integrati d'area	S01.03.010	SC01.0628/p	20.000 (-69.605)	20.000 (-69.605)	20.000 (+20.000)	20.000 (+20.000)
L.R. 6/01, art. 6, c. 15 - Sofferenze finanziarie EE.LL. e IACP	S08.01.005	SC08.0081				
	S08.01.005	SC08.0080				
	S08.01.006	SC08.0113		3.280	3.279	3.300
	S08.01.006	SC08.0114		(+1)	(+6)	(-6.720)
04 - ENTI LOCALI						
L.R. 28/72 - Contributi ad associazioni e comitati locali per la partecipazione alla programmazione	S01.06.001	SC01.1077	130 (-28)	130 (-24)	130 (-24)	130 (+78)
L.R. 1/99, art. 8 - Recupero centri storici	S04.10.001	SC04.2614	25.000 (+10.000)			15.000 (+15.000)
L.R.2/07, art. 15, c. 7 - Piano energetico regionale - Programma di produzione energia rinnovabile e pannelli solari - Interventi sugli immobili regionali	S01.05.002	SC01.0943			3.300	

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

TABELLA D						
(importi in migliaia di euro)						
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2008	2009	2010	2011
					(+3.300)	
05 - AMBIENTE						
L.R. 14/00, art. 13 - Valutazione ambientale	S04.08.001	SC04.1722	400	400	400	400
	S04.07.003	SC04.1501	(+300)	(+300)	(+300)	(+400)
	S04.07.003	SC04.1502				
L.R. 4/06 - Controlli e istruttorie per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali	S04.07.003	SC04.1499	250			
	S04.07.003	SC04.1500	(+50)			
L.R. 2/07, art. 15, c. 7 - Piano energetico regionale - Programma di produzione energia rinnovabile e pannelli solari - Interventi sugli immobili regionali	S04.07.008	SC04.1621			6.700	6.700
					(+6.700)	(+6.700)
L.R. 2/07, art. 15, c. 17 - Promozione investimenti nel settore energetico	S04.07.008	SC04.1622				3.000
						(+3.000)
06 - AGRICOLTURA						
L.R. 1/99, art. 19, c. 2 - Ricomposizione fondiaria	S06.04.014	SC06.1110	0	0	0	
			(-10.000)	(-15.000)	(-15.000)	
L.R. 1/06, art. 4, c. 7 - Abbattimento costi energetici sollevamento acque	S04.02.003	SC04.0196	0	0	0	
			(-2.000)	(-2.000)	(-2.000)	
07 - TURISMO						
L.R. 40/93, art. 16 - Concorso interessi imprese turistiche	S06.02.006	SC06.0277	4.000			2.000
			(+2.000)			(-6.005)
L.R. 40/93, art. 3 - Compensi agli enti creditizi per gestione fondo per concorso interessi e canoni alle imprese turistiche	S06.02.005	SC06.0264	80			50

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

TABELLA D						
(importi in migliaia di euro)						
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2008	2009	2010	2011
			(+30)			(-363)
L.R. 51/93 - Provvidenze a favore dell'artigianato	S06.03.002	SC06.0414	8.000 (+1.000)			6.000 (-17.550)
08 - LAVORI PUBBLICI						
L.R. 19/64, art. 4 - Fondo prestazioni garanzie mutui per costruzione edifici di culto	S07.10.006	SC07.1285				60 (-24)
L.R. 27/72 - Assunzione oneri di enti vari per l'esecuzione di opere pubbliche ammesse al contributo statale	S07.10.006	SC07.1284				303 (-18)
L.R. 1/06, art. 5, c. 9 - Investimenti nel comparto delle opere portuali di competenza regionale	S07.04.002	SC07.0355	2.000 (+2.000)			
L.R. 1/06, art. 5, c. 10 - Finanziamenti alle Province per manutenzione strade di loro competenza	S07.01.002	SC07.0025	4.000 (+2.000)	2.000 (+2.000)		
L.R. 1/06, art. 5, c. 11 - Opere pubbliche relative al settore viario	S07.01.002	SC07.0018	13.000	13.000	13.000	
	S07.01.002	SC07.0028	(+8.000)	(+13.000)	(+13.000)	
L.R. 1/06, art. 5, c. 12 - Progettazione opere di viabilità statale	S07.01.001	SC07.0001	2.000 (+1.000)			1.000 (+1.000)
09 - INDUSTRIA						
L.R. 21/93 - Interventi urgenti a sostegno dell'industria	S06.03.018	SC06.0557				0 (-11.879)

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

TABELLA D						
(importi in migliaia di euro)						
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2008	2009	2010	2011
L.R. 11/98, art. 21, c. 2 - Fondo incentivazione piccole medie imprese	S06.03.018	SC06.0560				3.000 (-7.329)
10 - LAVORO						
L.R. 14/68 - Sezione provinciale Unione italiana ciechi	S05.03.007	SC05.0672	520 (+25)	520 (+25)	520 (+25)	520 (+494)
L.R. 1/86 - Contributi a favore delle attività dei coltivatori diretti sui problemi dello sviluppo economico e sociale	S05.03.004	SC05.0588	1.500 (-202)	1.500 (-202)	1.500 (-202)	1.500 (+927)
L.R. 8/97, art. 32 - Finanziamenti ad enti ed organismi cooperanti nel settore della sicurezza sociale	S05.03.005	SC05.0612	1.010 (+240)	810 (+40)	810 (+40)	810 (+73)
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE						
L.R. 1/90, art. 60 - Finanziamenti ad enti e organismi con finalità didattica e socio culturale	S02.01.008	SC02.0149				80 (+44)
L.R. 26/97 - Promozione e valorizzazione della lingua sarda	S03.02.001	SC03.0207	500 (-200)	500 (-200)	500 (-200)	500 (-1.256)
L.R. 15/06, art. 8 - Fondo di rotazione per la produzione di lungometraggi	S05.04.003	SC05.0976				1.300 (+1.300)
L.R. 2/07, art. 27, c.2, lett.d) - Borse di studio a favore di studenti delle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado appartenenti a famiglie svantaggiate	S02.01.004	SC02.0071				5.000 (+5.000)

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

TABELLA D						
(importi in migliaia di euro)						
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2008	2009	2010	2011
L.R. 2/07, art. 27 c. 2, lett. h) -Finanziamenti alle Università per programmi comunitari Erasmus - Socrates - Leonardo	S02.01.009	SC02.0162			2.500 (+2.500)	2.500 (+2.500)
L.R. 2/07, art. 27 c. 2, lett. l) -Contributo a favore delle Scuole Superiori per traduttori ed interpreti.	S02.01.009	SC02.0174	80 (+2)	80 (+2)	80 (+2)	80 (+80)
L.R. 2/07, art. 27 c. 2, lett. o) -Borse di studio a favore di giovani sardi di famiglie disagiate finalizzate a scambi di istruzione	S02.01.013	SC02.0337				50 (+50)
L.R. 2/07, art. 27 c. 2, lett.u) - Carta Giovani Sardegna	S02.01.013	SC02.0334				50 (+50)
L.R. 2/07, art. 28 c. 1, lett.a) - Copertura oneri espropriativi e acquisto di beni immobili finalizzati al restauro ed all'utilizzo collettivo dei beni culturali	S03.01.003	SC03.0019				5.000 (+5.000)
L.R. 2/07, art. 28 c. 1, lett.c) - Contributi alle biblioteche scolastiche per l'acquisto di prodotti dell'editoria regionale	S03.02.003	SC03.0283			500 (+500)	500 (+500)
L.R. 2/07, art. 28 c. 1, lett.d) - Contributi alle emittenti radiofoniche private locali per la trasmissione notiziari in lingua sarda	S03.02.003	SC03.0282			100 (+100)	100 (+100)
L.R. 2/07, art. 28 c. 9, lett.a) - Produzione notiziari regionali e locali con sistemi di linguaggi mimico gestuale dei non udenti	S03.02.003	SC03.0280			100 (+100)	100 (+100)

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

TABELLA D						
(importi in migliaia di euro)						
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2008	2009	2010	2011
L.R. 2/07, art. 28 c. 1, lett. e) - Promozione del libro edito in Sardegna	S03.02.003	SC03.0303	100 (-100)	100 (-100)		
L.R. 18/98, art. 81 - Chiese di particolare interesse artistico e storico	S05.01.003	SC03.0053	10.000 (+10.000)			
12 - SANITÀ						
L.R. 14/01, art. 2 - Concorso pagamento rette dovute dai tossicodipendenti alle comunità	S05.03.008	SC05.0702				0 (-2.582)
L.R. 7/02, art. 27, c. 11 - Contributi alle associazioni in favore nefropatici emodializzati e trapiantati	S05.03.007	SC05.0671				0 (-31)
L.R. 4/06, art. 17, c. 3 - Prevenzione dipendenze comportamentali o da sostanze	S05.03.008	SC05.0701				1.000 (+1.000)
L.R. 2/07, art. 32, c. 19 - Accordi integrativi regionali della medicina generale e della pediatria di libera scelta	S05.02.001	SC05.0014	3.500 (+1.000)	2.500 (+2.500)	2.500 (+2.500)	2.500 (+2.500)
L.R. 2/07, art. 32, c. 15 - Contributo all'Istituto zooprofilattico della Sardegna IZS	S05.02.001	SC05.0350				820 (+820)
L.R. 2/07, art. 32, c. 20 - Potenziamento medicina specialistica extraospedaliera	S05.01.001	SC05.0015		2.500 (+2.500)		

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

TABELLA D

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2008	2009	2010	2011
L.R. 3/03, art. 15, c. 16 - Attività di recupero detenuti e soggetti sottoposti a esecuzione penale	S05.01.001	SC05.0015		2.500		
L.R. 3/03, art. 15, c. 16 e art. 9, c. 11; L.R. 1/06- Attività di recupero detenuti e soggetti sottoposti ad esecuzione penale	S05.03.009	SC05.0734	780 (+300)			

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

TABELLA E (TESTO DEL PROPONENTE)
Autorizzazioni di spesa correlate ad anticipazioni di entrata
(articolo 1, comma 1 della presente legge)

TABELLA E
 Autorizzazioni di spesa correlate ad anticipazioni di entrata
 (articolo 1, comma 1)

(importi in migliaia di euro)

UPB	CAPITOLO	INTERVENTO	STANZIAMENTO
S01.03.010	SC01.0628	Fondo programmazione negoziata	75.000
S01.05.002	SC01.0943	Energie rinnovabili e risparmio energetico su immobili regionali	3.300
S01.06.001	SC01.1059	Sistema autonomia locale - Investimenti	85.545
S01.05.002	SC01.0946	Acquisizione al patrimonio regionale di diritti e beni	1.700
S02.01.005	SC02.0083	Programma straordinario di edilizia scolastica	3.848
S02.01.005	SC02.0086	Costruzione, riattamento e messa a norma di edifici scolastici	10.000
S02.01.012	SC02.0328	"Case studente"	25.857
S02.03.007	SC02.0901	Politiche attive del lavoro - Investimenti	2.000
S03.01.004	SC03.0053	Contributi agli enti locali per il restauro di beni culturali	10.000
S04.03.004	SC04.0367	Opere di prevenzione e soccorso	2.000
S04.03.004	SC04.0368	Costruzione e manutenzione opere idrauliche	2.000
S04.06.002	SC04.1287	Bonifica siti contaminati	3.000
S04.06.003	SC04.1319	Bonifica dall'amianto di immobili o infrastrutture pubbliche	8.000
S04.06.005	SC04.1361	Ripristino aree interessate da attività mineraria o di cava	3.000
S04.06.006	SC04.1393	Bonifica siti minerari dismessi	9.950
S04.07.008	SC04.1621	Energie rinnovabili e risparmio energetico su immobili pubblici	6.700
S04.08.006	SC04.1913	Valorizzazione lagune e stagni	10.000
S04.10.001	SC04.2614	Programmi integrati dei centri storici	25.000
S04.10.004	SC04.2696	Informatizzazione catasti	5.000
S04.10.005	SC04.2748	Eliminazione barriere architettoniche	3.000
S05.01.002	SC05.0033	ASL - Finanziamento delle spese in conto capitale	20.000
S05.01.003	SC05.0053	ASL - Edilizia sanitaria	14.000
S05.01.003	SC05.0056	ASL - Patrimonio tecnologico	40.000
S05.04.002	SC05.0886	Palazzetto sport di Cagliari e Nuoro	7.000
S06.03.020	SC06.0612	Potenziamento aree industriali e artigiane	3.000
S06.03.022	SC06.0659	Interventi per la produzione di energia elettrica	6.600
S06.03.024	SC06.0690	Partecipate RAS	51.000
S07.01.001	SC07.0001	Interventi a favore della viabilità	2.000
S07.01.002	SC07.0018	" " " " "	13.000
S07.01.002	SC07.0025	" " " " "	4.000
S07.04.002	SC07.0355	Opere portuali	2.000
S07.06.002	SC07.0632	Investimenti nel settore della mobilità	6.000
S07.06.002	SC07.0639	Ricapitalizzazione SFIRS per continuità territoriale	5.000
S07.07.003	SC07.0800	Investimenti Esaf	4.000
S07.07.004	SC07.0832	Infrastrutture idrauliche ENAS	2.500
S07.07.004	SC07.0838	Impianti di produzione di energia per il settore idrico	4.000
S07.06.002	SC07.0640	Potenziamento e rinnovo mezzi di trasporto	15.000
S07.10.005	SC07.1262	Opere pubbliche di interesse locale	6.000
		TOTALE	500.000

TABELLA E (TESTO DELLA COMMISSIONE)
Autorizzazioni di spesa correlate ad anticipazioni di entrata
(articolo 1, comma 1 della presente legge)

TABELLA E
Autorizzazioni di spesa correlate ad anticipazioni di entrata
(articolo 1, comma 1)

(importi in migliaia di euro)

UPB	CAPITOLO	INTERVENTO	STANZIAMENTO
S01.03.010	SC01.0628	Fondo programmazione negoziata	63.000
S01.05.002	SC01.0943	Energie rinnovabili e risparmio energetico su immobili regionali	3.300
S01.06.001	SC01.1059	Sistema autonomia locale - Investimenti	97.545
S01.05.002	SC01.0946	Acquisizione al patrimonio regionale di diritti e beni	1.700
S02.01.005	SC02.0083	Programma straordinario di edilizia scolastica	3.848
S02.01.005	SC02.0086	Costruzione, riattamento e messa a norma di edifici scolastici	10.000
S02.01.012	SC02.0328	"Case studente"	25.857
S02.03.007	SC02.0901	Politiche attive del lavoro - Investimenti	2.000
S03.01.004	SC03.0053	Contributi agli enti locali per il restauro di beni culturali	10.000
S04.03.004	SC04.0367	Opere di prevenzione e soccorso	2.000
S04.03.004	SC04.0368	Costruzione e manutenzione opere idrauliche	2.000
S04.06.002	SC04.1287	Bonifica siti contaminati	3.000
S04.06.003	SC04.1319	Bonifica dall'amianto di immobili o infrastrutture pubbliche	8.000
S04.06.005	SC04.1361	Ripristino aree interessate da attività mineraria o di cava	3.000
S04.06.006	SC04.1393	Bonifica siti minerari dismessi	9.950
S04.07.008	SC04.1621	Energie rinnovabili e risparmio energetico su immobili pubblici	6.700
S04.08.006	SC04.1913	Valorizzazione lagune e stagni	10.000
S04.10.001	SC04.2614	Programmi integrati dei centri storici	25.000
S04.10.004	SC04.2696	Informatizzazione catasti	5.000
S04.10.005	SC04.2748	Eliminazione barriere architettoniche	3.000
S05.01.002	SC05.0033	ASL - Finanziamento delle spese in conto capitale	20.000
S05.01.003	SC05.0053	ASL - Edilizia sanitaria	14.000
S05.01.003	SC05.0056	ASL - Patrimonio tecnologico	40.000
S05.04.002	SC05.0886	Palazzetto sport di Cagliari, Oristano e Nuoro	7.000
S06.03.020	SC06.0612	Potenziamento aree industriali e artigiane	3.000
S06.03.022	SC06.0659	Interventi per la produzione di energia elettrica	6.600
S06.03.024	SC06.0690	Partecipate RAS	51.000
S07.01.001	SC07.0001	Interventi a favore della viabilità	2.000
S07.01.002	SC07.0018	" " " " "	13.000
S07.01.002	SC07.0025	" " " " "	4.000
S07.04.002	SC07.0355	Opere portuali	2.000
S07.06.002	SC07.0632	Investimenti nel settore della mobilità	6.000
S07.06.002	SC07.0639	Ricapitalizzazione SFIRS per continuità territoriale	5.000
S07.07.003	SC07.0800	Investimenti Esaf	4.000
S07.07.004	SC07.0832	Infrastrutture idrauliche ENAS	2.500
S07.07.004	SC07.0838	Impianti di produzione di energia per il settore idrico	4.000
S07.06.002	SC07.0640	Potenziamento e rinnovo mezzi di trasporto	15.000
S07.10.005	SC07.1262	Opere pubbliche di interesse locale	6.000
TOTALE			500.000

TABELLA F (TESTO DEL PROPONENTE)
Riordino aree industriali

TABELLA F
RIORDINO AREE INDUSTRIALI

PARTE I – AREE INDUSTRIALI CON DIMENSIONE SOVRACOMUNALE

Denominazione area industriale	Comune
Consorzio per la Zona industriale di Interesse Regionale di Nuoro-Pratosardo	Nuoro
Consorzio per la Zona industriale di Interesse Regionale Predda Niedda –Sassari	Sassari
Consorzio per la Zona di Sviluppo industriale di Chilivani-Ozieri	Ozieri
Consorzio per la Zona industriale di Interesse Regionale di Iglesias	Iglesias
Consorzio per la Zona industriale di Interesse Regionale di Siniscola	Siniscola
Consorzio per la Zona industriale di Interesse Regionale di Tempio Pausania	Tempio Pausania
Consorzio per la Zona industriale della Valle del Tirso	Ula Tirso
Consorzio per la Zona industriale di Interesse Regionale di Macomer	Macomer – Borore

PARTE II – AREE INDUSTRIALI A DIMENSIONE PROVINCIALE

Denominazione area industriale	Provincia
Consorzio per l'Area di Sviluppo industriale di Cagliari	Cagliari
Consorzio per l'Area di Sviluppo industriale della Sardegna Centrale	Nuoro
Consorzio industriale Nord Est Sardegna	Olbia-Tempio
Consorzio per il Nucleo di industrializzazione dell'Oristanese	Oristano
Consorzio per l'Area di Sviluppo industriale di Sassari-Porto Torres-Alghero	Sassari
Consorzio per il Nucleo di industrializzazione del Sulcis Iglesiente	Sulcis Iglesiente
Consorzio industriale di Tortolì-Arbatax	Ogliastra
Consorzio per la Zona di Sviluppo industriale di Villacidro	Medio Campidano

PARTE III – TABELLA ENTI SOPPRESSI

Consorzio per l'Area di Sviluppo industriale di Cagliari
Consorzio per l'Area di Sviluppo industriale della Sardegna Centrale
Consorzio industriale Nord Est Sardegna
Consorzio per il Nucleo di industrializzazione del Sulcis Iglesiente
Consorzio per il Nucleo di industrializzazione dell'Oristanese
Consorzio industriale di Tortolì-Arbatax
Consorzio per l'Area di Sviluppo industriale di Sassari-Porto Torres-Alghero
Consorzio per la Zona industriale di Interesse Regionale di Macomer
Consorzio per la Zona industriale di Interesse Regionale di Nuoro-Pratosardo
Consorzio per la Zona industriale di Interesse Regionale Predda Niedda - Sassari
Consorzio per la Zona di Sviluppo industriale di Chilivani-Ozieri
Consorzio per la Zona industriale di Interesse Regionale di Iglesias
Consorzio per la Zona industriale di Interesse Regionale di Siniscola
Consorzio per la Zona industriale di Interesse Regionale di Tempio Pausania
Consorzio per la Zona industriale della Valle del Tirso
Consorzio per la Zona di Sviluppo industriale di Villacidro

TABELLA F (TESTO DELLA COMMISSIONE)
Riordino aree industriali

TABELLA F
RIORDINO AREE INDUSTRIALI

PARTE I - AREE INDUSTRIALI CON DIMENSIONE SOVRACOMUNALE

Denominazione area industriale	Comune
Consorzio per la Zona industriale di Interesse Regionale di Nuoro-Pratosardo	Nuoro
Consorzio per la Zona industriale di Interesse Regionale Predda Niedda -Sassari	Sassari
Consorzio per la Zona di Sviluppo industriale di Chilivani-Ozieri	Ozieri
Consorzio per la Zona industriale di Interesse Regionale di Iglesias	Iglesias
Consorzio per la Zona industriale di Interesse Regionale di Siniscola	Siniscola
Consorzio per la Zona industriale di Interesse Regionale di Tempio Pausania	Tempio Pausania
Consorzio per la Zona industriale della Valle del Tirso	Ula Tirso
Consorzio per la Zona industriale di Interesse Regionale di Macomer	Macomer - Borore

PARTE II - AREE INDUSTRIALI A DIMENSIONE PROVINCIALE

Denominazione area industriale	Provincia
Consorzio per l'Area di Sviluppo industriale di Cagliari	Cagliari
Consorzio per l'Area di Sviluppo industriale della Sardegna Centrale	Nuoro
Consorzio industriale Nord Est Sardegna	Olbia-Tempio
Consorzio per il Nucleo di industrializzazione dell'Oristanese	Oristano
Consorzio per l'Area di Sviluppo industriale di Sassari-Porto Torres-Alghero	Sassari
Consorzio per il Nucleo di industrializzazione del Sulcis Iglesiente	Sulcis Iglesiente
Consorzio industriale di Tortoli-Arbatax	Ogliastra
Consorzio per la Zona di Sviluppo industriale di Villacidro	Medio Campidano